

COMUNICATO UFFICIALE N.40 DEL 16 LUGLIO 2019

Consiglio federale n.1 – Roma, 16 luglio 2019

DELIBERA N.1/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.394/2019, assunta dal Consiglio federale nella riunione del 10 maggio 2019, con la quale è stata stabilita la normativa ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie A a.s.2019/2020 delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche;

vista la delibera n.33/2019 assunta dal Presidente federale il 16 maggio 2019, con cui è stata modificata la delibera n.394/2019 sopra citata, posticipando al 13 luglio 2019 il termine entro il quale la Lega stessa deve comunicare l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nella Lega, nonché l'elenco delle Società che non hanno adempiuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo della Lega specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione alla Lega di Serie A per l'a.s.2019/2020;

vista la delibera n.382/2019, assunta dal Consiglio federale il 5 aprile 2019, con la quale è stato ribadito che la FIP si riserva la facoltà di provvedere ad eventuali ripescaggi per i Campionati nazionali maschili professionistici e non professionistici, solo se funzionali al relativo Campionato e che, nelle more della definizione della nuova convenzione FIP/Lega Basket Serie A, si approva il principio per cui sarà possibile svolgere Campionati con un numero di squadre dispari;

vista la nota della Pallacanestro S.S. Scandone Felice Avellino, inviata in data 9 luglio 2019, con la quale rinuncia a partecipare al Campionato di Serie A a.s.2019/2020;

preso atto della comunicazione della Lega Basket Serie A, pervenuta in data 12 luglio 2019, inerente l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto ed i Regolamenti di Lega circa la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2019/2020, che di seguito si riportano: Pallacanestro Virtus Roma S.S.r.l. Unipersonale; Pallacanestro Varese S.p.A.; Pallacanestro Cantù S.p.A.; Dinamo Sassari S.r.l.; Pallacanestro Olimpia Milano S.S.r.l.; Pallacanestro Reggiana S.r.l.; S.S.P. Reyer Venezia Mestre S.r.l.; Guerino Vanoli Basket S.r.l.; New Basket Brindisi S.p.A.; Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A.; S.S. US Victoria Libertas Pallacanestro S.S.r.l.; Pistoia Basket 2000 S.r.l.; Aquila Basket Trento 2013 Srl; Basket Brescia Leonessa Spa; Pallacanestro Trieste 2004 Srl; Fortitudo Bologna 103 Srl; Universo Treviso Basket Srl;

considerato il verbale n.267 della riunione della Com.Te.C., datato 15 luglio 2019;

DELIBERA

- di ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2019/2020, le seguenti Società:
 1. 000105 Pallacanestro Cantù S.p.A.;
 2. 000107 Pallacanestro Olimpia Milano S.S.r.l.;

3. 000108 Pallacanestro Varese S.p.A.;
4. 000220 Pallacanestro Virtus Roma S.S.r.l. Unipersonale;
5. 000250 Dinamo Sassari S.r.l.;
6. 002821 Pallacanestro Reggiana S.r.l.;
7. 012073 Pistoia Basket 2000 S.r.l.;
8. 012522 Guerino Vanoli Basket S.r.l.;
9. 032072 New Basket Brindisi S.p.A.;
10. 040716 S.S. US Victoria Libertas Pallacanestro S.S.r.l.;
11. 050294 Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A.;
12. 050308 Pallacanestro Trieste 2004 Srl;
13. 051534 S.S.P. Reyer Venezia Mestre S.r.l.;
14. 051820 Basket Brescia Leonessa Spa;
15. 051821 Aquila Basket Trento 2013 Srl;
16. 052743 Universo Treviso Basket Srl;
17. 052934 Fortitudo Bologna 103 Srl.

- di non ammettere al Campionato di Serie A anno sportivo 2019/2020 la Società Pallacanestro S.S. Scandone Felice Avellino (Cod. FIP 000204), preso atto della nota, datata 9 luglio 2019, con cui rinuncia a partecipare al Campionato di Serie A a.s.2019/2020 e del parere negativo espresso dalla Com.Te.C.;
- Avverso la decisione del Consiglio federale che neghi l'ammissione al Campionato di competenza è consentito ad iniziativa della sola Società non ammessa, il ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, da proporsi nei termini e nei modi di cui all'apposito Regolamento per le controversie relative all'iscrizione ai Campionati nazionali professionistici¹.

¹ Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche

Articolo 1 – Disposizioni generali 1. Nell'ambito del Collegio di Garanzia dello Sport è istituita, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4 bis e dell'art. 12 ter dello Statuto CONI, la Sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche (di seguito Sezione sulle competizioni professionistiche), competente a decidere in via esclusiva sulle medesime controversie, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte nelle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche e della loro notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, nonché al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle stesse.

2. La Sezione sulle competizioni professionistiche opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da cinque componenti supplenti.

3. Le controversie sono decise da un collegio composto dal Presidente e dai quattro componenti effettivi. In caso di assenza del Presidente o di un componente effettivo, il Presidente della sezione, tramite sorteggio, designa il componente supplente tra i cinque di cui al comma 2. In mancanza del Presidente della sezione, assume la presidenza del collegio giudicante il componente più anziano dei componenti effettivi.

4. Alla Sezione sulle competizioni professionistiche è demandata in via esclusiva la piena cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

5. Il Presidente e i componenti sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera u1) – ii.) dello Statuto CONI. Essi durano in carica tre anni e non sono rinnovabili.

6. La composizione della Sezione avviene con le modalità previste dall'art. 12 ter, comma 5, dello Statuto CONI e dal Regolamento del Registro unico dei Giudici dello sport.

7. Il presente Regolamento stabilisce le norme che regolano il procedimento innanzi alla Sezione sulle competizioni professionistiche.

Articolo 2 – Ricorso 1. Il giudizio si svolge in unico grado ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva. La decisione è impugnabile ai sensi di legge.

2. Il giudizio è introdotto tramite ricorso avverso: a) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio; b) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro; c) i provvedimenti emessi dal Consiglio Federale sulla domanda di integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di calcio e di pallacanestro (c.d. ripescaggio); d) i

- di stabilire, ai sensi della delibera n.382/2019, di svolgere il Campionato di Serie A a.s.2019/2020 con un numero di squadre dispari pari a 17.

DELIBERA N.2/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

provvedimenti emessi dal Presidente o dal Consiglio Federale recanti la fissazione dei criteri e delle procedure preordinate all'integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di calcio e di pallacanestro.

3. Il ricorso deve essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata, nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it) a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti e documenti, a meno che non risultino formati successivamente alla scadenza del termine, o deduzione di nuove prove.

Articolo 3 – Costituzione della parte intimata e memorie di replica 1. L'atto di costituzione della parte intimata, insieme al deposito di memoria difensiva e di tutti gli atti e documenti, deve essere trasmesso alla parte ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata ed essere depositato presso la Segreteria del Collegio di Garanzia, con le stesse modalità di cui all'art. 2 comma 3, entro il termine perentorio di due giorni decorrente dalla scadenza di quello di deposito del ricorso.

2. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le medesime modalità, nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria del Collegio di Garanzia immediatamente dopo il deposito del ricorso di cui al comma 3 dell'art. 2 e comunque non oltre 24 ore.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l'intervento di qualsiasi altro terzo.

4. Le parti hanno facoltà di inviare a mezzo di posta elettronica certificata alla Segreteria del Collegio di Garanzia memorie difensive entro le ore 12 del giorno precedente l'udienza. In tal caso, entro lo stesso termine e a cura della parte, le medesime memorie devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata anche alle altre parti costituite.

Articolo 4 – Trattazione e decisione 1. Il ricorso è trattato nella prima udienza prevista nell'apposito calendario delle udienze della Sezione sulle competizioni professionistiche.

2. In ogni caso, l'udienza deve essere fissata in data successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimata ed entro sette giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI. Della data di udienza viene data immediata comunicazione alle parti a mezzo posta elettronica certificata.

3. La decisione è adottata senza indugio e il dispositivo è immediatamente pubblicato. La decisione viene pubblicata entro il termine perentorio di dieci giorni dal deposito del ricorso introduttivo.

4. Qualora la decisione non venga adottata entro il termine previsto dal precedente comma 3, il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto. In tal caso, i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo competente. L'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetto.

Articolo 5 – Disposizioni finali 1. Gli atti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b), c) e d) nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni devono espressamente indicare l'impugnabilità del provvedimento innanzi alla Sezione sulle competizioni professionistiche, i termini per ricorrere e per la costituzione della parte intimata e dei controinteressati, nonché le forme di pubblicità previste per i ricorsi secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Laddove i termini di cui al presente Regolamento scadano di domenica o in giorno festivo, gli stessi sono automaticamente prorogati al primo giorno successivo non festivo.

3. L'accesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità del ricorso, è subordinato al versamento del contributo nella misura e con le modalità determinate dalla Giunta Nazionale del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia.

- vista la propria delibera n.395/2019, assunta in occasione della riunione del 10 maggio 2019, con la quale è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle Società dilettantistiche di Serie A2 al Campionato 2019/2020;
- preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Pallacanestro, pervenuta in data 9 luglio 2019, con cui è stato trasmesso il verbale di verifica dei requisiti, di competenza della Lega Nazionale Pallacanestro, per l'ammissione al Campionato di A2 a.s.2019/2020 specificando l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni e che di seguito si riportano: Scaligera Basket Verona SSD arl; U.C.C. Srlssd; Pallacanestro Mantovana SSDarl; Andrea Costa Imola Basket S.r.l.; Blu Basket 1971 SD arl; Roseto Sharks SSDarl; L.B. Legnano Knights SSDarl; CS Pallacanestro Trapani SSDarl; Pallacanestro Biella SSDarl; A.S. Junior Libertas Pallacanestro SSDarl; ASD Latina Basket; Basket Ravenna P. Manetti SSDarl; Scafati Basket 1969 SSDarl; ASD NPC Rieti Pallacanestro; SSD Fortitudo Srl; ASD Pol. Derthona Basket, Bergamo Basket 2014; Pallacanestro 2.015; SSD Orlandina Basket arl; Pallacanestro Orzinuovi; Urania Basket Milano SSD arl; Eurobasket Roma; Kleb Basket Ferrara; Dinamo Academy Cagliari SSD arl; Poderosa Pallacanestro Montegranaro Srl dil.; Amici Pallacanestro Udine SSD arl; Società Amatori Pallacanestro Pescara SSD arl;
- considerata la successiva integrazione al suddetto verbale pervenute dalla Lega Nazionale Pallacanestro in data 10 luglio 2019, con la quale la Lega stessa comunica che la Società Auxilium Pallacanestro Torino Spa risulta non aver rispettato le condizioni previste dai Regolamenti circa l'ammissione per l'anno sportivo 2019/2020;
- considerata altresì la nota pervenuta dalla Lega Nazionale Pallacanestro in data 15 luglio 2019, con la quale la Lega stessa comunica che ad esito di un ulteriore controllo la Società Amatori Pallacanestro Pescara SSD arl presenta una irregolarità che costituisce condizione di non ammissione al Campionato di Serie A2 per l'anno sportivo 2019/2020;
- considerato il verbale n.28 della riunione della Com.Te.C., datato 15 luglio 2019;
- visto il Comunicato Ufficiale n.30 del 10 luglio 2019 – Settore Agonistico n.2 riguardante la classifica delle squadre riserva per il Campionato di Serie A2 a.s.2019/2020;

DELIBERA

- di ammettere al Campionato di Serie A2, anno sportivo 2019/2020, le seguenti Società:
1. 000240 A.S. Junior Libertas Pallacanestro SSDarl;
 2. 000287 CS Pallacanestro Trapani SSDarl;
 3. 000346 ASD Pol. Derthona Basket;
 4. 000370 SSD Fortitudo Srl;
 5. 000517 Bergamo Basket 2014;
 6. 000602 Urania Basket Milano SSD arl;
 7. 000751 Andrea Costa Imola Basket S.r.l.;
 8. 001010 Blu Basket 1971 SD arl;
 9. 001848 Scaligera Basket Verona SSD arl;
 10. 004473 Dinamo Academy Cagliari SSD arl;
 11. 006220 U.C.C. Srlssd;
 12. 014115 Pallacanestro Orzinuovi;
 13. 017207 Basket Ravenna P. Manetti SSDarl;
 14. 029331 Pallacanestro Biella SSDarl;
 15. 033298 L.B. Legnano Knights SSDarl;
 16. 033653 Poderosa Pallacanestro Montegranaro Srl dil.;
 17. 037085 Eurobasket Roma;
 18. 038417 Pallacanestro Mantovana SSDarl;
 19. 046330 ASD NPC Rieti Pallacanestro;
 20. 050009 SSD Orlandina Basket arl;

21. 051523 Pallacanestro 2.015;
22. 051944 Roseto Sharks SSDarl;
23. 052167 ASD Latina Basket;
24. 052446 Amici Pallacanestro Udine SSD arl;
25. 052478 Kleb Basket Ferrara;
26. 052763 Scafati Basket 1969 SSDarl.

- di non ammettere al Campionato di Serie A2, anno sportivo 2019/2020, la Società Auxilium Pallacanestro Torino Spa (cod. FIP 052451) e la Società Amatori Pallacanestro Pescara SSD arl (cod. FIP 022902) che potranno presentare ricorso avverso tale delibera secondo le modalità ed i termini previsti dagli articoli 116 e seguenti del Regolamento Organico.

- Le Società "riserva" aventi diritto Cestistica Città di San Severo (codice FIP 051333) e Sporting Club Juvecaserta ssdssl (codice FIP 051825), come Comunicato Ufficiale n.30 del 10 luglio 2019 – Settore Agonistico n.2, potranno inviare alla FIP l'istanza di ammissione al Campionato di Serie A2 a.s.2019/2020 con la documentazione prevista dai Regolamenti federali.

L'ammissione alla Serie A2 delle sopra citate Società "riserva" è subordinata all'esito dell'eventuale ricorso delle Società non ammesse al Campionato di Serie A2 ed al parere della Com.Te.C., ovvero nel caso in cui l'eventuale ricorso venisse accolto verrebbero meno i presupposti del ripescaggio e pertanto verrebbe confermata la partecipazione della Società al Campionato di Serie B a.s. 2019/2020. Per l'ammissione alla Serie A2 delle sopra citate Società "riserva" vengono stabiliti i seguenti termini perentori:

- 23 luglio 2019 - presentazione alla Com.Te.C. della documentazione prevista per l'ammissione alla Serie A2, anno sportivo 2019/2020, come previsto dalla delibera n.395/2019, assunta dal Consiglio federale in occasione della riunione del 10 maggio 2019;
- se la Società non avrà rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla delibera sopra citata, verrà informata, entro il 26 luglio 2019, tramite email, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al Campionato di Serie A2;
- a fronte di tali comunicazioni, la Società potrà regolarizzare la posizione **entro e non oltre il termine perentorio del 30 luglio 2019**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato;
- entro la data del 29 luglio 2019 la Lega Nazionale Pallacanestro comunicherà alla FIP, a mezzo fax o mail, se la Società ha rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nella Lega stessa, specificando le motivazioni che non rendono possibile l'eventuale permanenza o l'ammissione alla Lega Nazionale Pallacanestro;
- entro la data del 31 luglio 2019 la Com.Te.C. comunicherà alla FIP l'esito definitivo degli accertamenti.

Il Consiglio federale conferisce espressa delega al Presidente federale, affinché, con propria delibera provveda alla iscrizione al Campionato di competenza delle Società che abbiano dimostrato di possedere i requisiti o, in caso contrario, provveda alla non ammissione, viste le comunicazioni della Lega riconosciuta, relativamente agli accertamenti previsti a proprio carico, nonché sentita la Com.Te.C.

DELIBERA N.3/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

- visto l'articolo 58, comma 2 dello Statuto federale in cui è previsto che le Leghe riconosciute devono avere Statuti e Regolamenti approvati dal Consiglio federale nel rispetto delle norme del CONI e della FIP;
- vista la delibera n.15, assunta dal Presidente federale in data 8 settembre 2016, ratificata dal Consiglio federale con delibera n.70 in occasione della riunione del 30 settembre 2016, con la quale è stato approvato il testo dello Statuto della Lega Basket Serie A;
- visti gli articoli 6, 7, 8 dello Statuto della Lega Basket Serie A in cui è previsto che possono far parte della Lega unicamente le Società che rispettino integralmente le condizioni di ammissione e permanenza previste nello statuto, nel regolamento esecutivo e nelle altre decisioni della Lega;
- vista la nota datata 10 luglio 2019 a firma del Presidente Bianchi della Lega Basket Serie A, con la quale comunica di aver redatto il nuovo testo del Regolamento Esecutivo di Lega e chiede, ad esito della votazione in seno all'Assemblea Associativa, di poter procedere quanto prima all'approvazione anche da parte del Consiglio federale;
- visto altresì che, con la nota di cui sopra, il Presidente Bianchi riassume le principali novità regolamentari che caratterizzano il nuovo testo di cui si chiede l'approvazione;
- vista la nota prot. n.5633, datata 11 luglio 2019 a firma del Segretario Generale, con la quale la FIP prende atto di quanto comunicato dal Presidente della Lega Basket Serie A e con cui, considerati i tempi ridotti in vista della riunione del Consiglio federale del prossimo 16 luglio, chiede che il rappresentante delle Società professionistiche Ario Costa possa relazionare in sede di riunione consiliare al fine di ottenere un assenso di massima circa l'impianto del novellato Regolamento Esecutivo, delegando il Presidente federale alla definizione puntuale di eventuali criticità che dovessero essere riscontrate;
- sentita la relazione, esposta in sede di consiglio, del Presidente della Lega Basket Serie A;
- condivise le motivazioni espresse dal Segretario Generale nella nota di cui sopra ritenendo di poter approvare in data odierna i principi di massima esposti nella nota del Presidente della Lega Basket Serie A, datata 10 luglio 2019, ma riservandosi di analizzare compiutamente il testo addivenendo alla approvazione finale con deliberazione ad hoc da parte del Presidente federale una volta superate tutte le eventuali criticità che dovessero essere riscontrate;

DELIBERA

di prendere atto dei principi generali su cui poggia il nuovo Regolamento Esecutivo presentato dalla Lega Basket Serie A;

di conferire mandato al Presidente federale affinché approvi il testo del Regolamento Esecutivo della Lega Basket Serie A una volta definita la compatibilità con i Regolamenti federali vigenti.

DELIBERA N.4/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la volontà espressa in occasione delle proprie adunanze del 6 aprile 2018, dell'11 maggio 2018 e del 25 gennaio 2019, di candidare l'Italia ad ospitare un girone di qualificazione del Campionato Europeo maschile del 2021, anno del centenario della Federazione;
- viste altresì le proprie delibere n. 1/A e 436 assunte rispettivamente nelle adunanze del 25 gennaio 2019 e del 14 giugno 2019;
- considerato che in data 15 luglio u.s., la FIBA Europe ha assegnato all'Italia l'organizzazione di un girone del Campionato Europeo maschile 2021, come da contratto sottoscritto dal Presidente di FIBA Europe Turgay Demirel in pari data;

DELIBERA

- di prendere atto dell'assegnazione da parte di Fiba Europe dell'organizzazione del girone di un Campionato Europeo;
- di conferire mandato al Presidente federale a compiere tutti gli atti che dovessero rendersi utili e necessari per il buon esito dell'organizzazione.

DELIBERA N.5/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.1/2019, assunta dal Presidente federale in data 1° luglio 2019, con la quale è stata accolta la domanda della Società Virtus Pallacanestro Bologna (codice 050294), presentata in nome e per conto della propria Società Satellite Futurvirtus A.S.D. (codice 051847) di disputare il Campionato di serie A1 femminile per l'a.s. 2019/2020;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.1/2019 assunta dal Presidente federale in data 1° luglio 2019.

DELIBERA N.6/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 230/2016, assunta in occasione della riunione del 17 Dicembre 2016, con la quale è stato nominato Commissario Straordinario del Comitato Italiano Arbitri il Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna, signor Stefano Tedeschi, fino al termine della stagione sportiva 2016/2017;
- vista la propria delibera n. 354/2017, assunta in occasione della riunione del 12 maggio 2017, con la quale è stato confermato il signor Stefano Tedeschi Commissario Straordinario del Comitato Italiano Arbitri fino al termine della stagione sportiva 2017/2018;
- vista la propria delibera n. 363/2018, assunta in occasione della riunione dell'11 maggio 2018, con la quale è stato nominato il signor Stefano Tedeschi Commissario Straordinario del Comitato Italiano Arbitri fino al termine dell'anno sportivo 2018/2019;

- vista la delibera n. 2/2019, assunta dal Presidente federale il 1° luglio 2019 e sottoposta a ratifica del Consiglio federale in seduta odierna, con la quale è stato prorogato il mandato di Commissario Straordinario del CIA al signor Stefano Tedeschi fino al 31 luglio 2019 ed è stato rinviato al Consiglio federale la proposta di nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo del CIA fino al termine del quadriennio olimpico corrente;
- visti gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento CIA in cui si prevede che il Presidente ed il Consiglio Direttivo CIA vengano nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale;
- presa in esame la proposta del Presidente di nominare il Sig. Stefano Tedeschi Presidente del Comitato Italiano Arbitri fino al termine del quadriennio olimpico corrente;
- considerato il lavoro svolto con professionalità, competenza ed impegno dal Sig. Stefano Tedeschi durante il periodo sopra indicato nel ruolo di Commissario Straordinario del Comitato Italiano Arbitri attraverso iniziative, programmi e progetti condivisi e meritori, dimostrando di avere i requisiti, le capacità, e le conoscenze per perseguire gli obiettivi e le finalità istituzionali prefissate;
- individuato pertanto nel signor Stefano Tedeschi, attuale Commissario Straordinario CIA nominato con le delibere sopra citate, la persona idonea a ricoprire l'incarico di Presidente CIA;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità del signor Stefano Tedeschi a ricoprire l'incarico di Presidente CIA;
- preso atto che il signor Stefano Tedeschi, all'inizio dell'attuale quadriennio olimpico, è stato eletto Presidente del Comitato Regionale dell'Emilia Romagna;
- visto l'articolo 11 comma 5 dello Statuto federale in cui si stabilisce che la carica di Presidente del Comitato Italiano Arbitri è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale o territoriale;
- preso atto che, per gli effetti dell'articolo sopra citato, il signor Tedeschi non può ricoprire contemporaneamente il ruolo di Presidente CIA ed il ruolo di Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna;
- preso atto altresì della disponibilità del signor Tedeschi ad assumere la carica di Presidente CIA dimettendosi dalla carica di Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna;
- visto l'articolo 14 commi 2 e 5 dello Statuto federale in cui è previsto che le dimissioni del Presidente federale comportano la decadenza immediata di quest'ultimo e del Consiglio federale, che resterà in carica per il periodo di proroga per l'ordinaria amministrazione e dovranno provvedere, entro il termine perentorio di novanta giorni alla elezione sostitutiva dell'Organo federale decaduto;
- visto altresì l'articolo 14 comma 15 dello Statuto federale secondo cui tutte le norme dell'articolo sopra citato si applicano in via analogica a tutti gli Organi collegiali elettivi tra cui, ovviamente, anche Il Presidente Regionale ed il Consiglio Direttivo Regionale;
- ritenuto opportuno che il signor Stefano Tedeschi venga nominato Presidente CIA a partire dal 1° agosto 2019 e contestualmente rassegni le dimissioni dalla carica di Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna al fine di garantire lo svolgimento di tutte le attività territoriali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, risoluzione delle criticità riguardanti il rinnovo dell'affiliazione, l'ammissione delle Società ai Campionati ad organizzazione Territoriale, la compilazione dei calendari dei singoli Campionati e quanto altro sia utile e necessario per l'inizio della stagione sportiva agonistica;

ritenuto altresì necessario conferire delega al Presidente federale di individuare e nominare, d'intesa con il Presidente CIA, il Vicepresidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo CIA, al fine di consentire la più celere ed immediata operatività dell'Organo di gestione del Comitato Italiano Arbitri;

DELIBERA

- di ratificare la delibera n. 2 assunta dal Presidente federale in data 1° luglio 2019 con la quale è stato prorogato il mandato di Commissario Straordinario del CIA al signor Stefano Tedeschi fino al 31 luglio 2019 ed è stata rinviata al Consiglio federale la proposta di nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo del CIA fino al termine del quadriennio olimpico corrente;
- di nominare il signor Stefano Tedeschi Presidente del Comitato Italiano Arbitri a partire dal 1° agosto 2019 e fino al termine del presente quadriennio olimpico;
- di prendere atto delle dimissioni, a far data dal 1° agosto 2019, del signor Stefano Tedeschi dalla carica di Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna e, a norma dell'art. 14 dello Statuto federale, della contestuale disponibilità del signor Stefano Tedeschi di rimanere in carica per il periodo di proroga per l'ordinaria amministrazione del Comitato Regionale e per l'avvio del necessario iter volto alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per l'elezione sostitutiva del Presidente e del Consiglio Direttivo regionale, che dovrà avvenire entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la decadenza;
- di conferire delega al Presidente federale di individuare e nominare, d'intesa con il Presidente CIA, il Vicepresidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo CIA, al fine di consentire la più celere ed immediata operatività dell'Organo di gestione del Comitato Italiano Arbitri.

DELIBERA N. 7/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto l'articolo 3, comma 5 lett. g) del Regolamento CIA in cui si stabilisce che il Presidente CIA propone al Consiglio federale la nomina dei Responsabili degli Organi Tecnici, dei Designatori dei Campionati Nazionali, del Direttore del Settore Tecnico e dei Responsabili dei singoli Settori preposti alla gestione ed organizzazione delle varie attività del CIA;

vista la delibera n. 2, assunta dal Commissario Straordinario CIA il 16 luglio 2019, con la quale propone al Consiglio federale la composizione degli Organi Tecnici per i Campionati Nazionali maschili e femminili a.s.2019/2020;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di nominare la composizione degli Organi Tecnici del CIA per i Campionati Nazionali maschili e femminili a.s. 2019/2020, come proposto dal Commissario Straordinario CIA con delibera n. 2 assunta il 16 luglio 2019, che di seguito si riporta:

Organi Tecnici

Serie A

Responsabile	CEREBUCH Guerrino
Designatore	GIANSANTI Marco
Istruttore	SEGHETTI Dino Ena

Serie A2 maschile e A1 femminile

Responsabile SABETTA Enrico
Designatore MASTRANTONI Dino
Istruttori BORRONI Sergio
DI MODICA Giovanni

Serie B maschile e A2 femminile

Responsabile WEIDMANN Luca
Designatori AURIEMMA Giovanni
VACCARINI Roberto
Istruttori CALLEA Marcello
CANESTRELLI Pierpaolo
MORINA Carmelo

DELIBERA N. 8/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti in particolare l'art. 38 dello Statuto federale e l'art. 76 del Regolamento di Giustizia;
- visto altresì l'art. 61 del Regolamento Organico;
- vista la propria delibera n. 50/2013, con la quale ha ratificato la delibera assunta dal Presidente federale n. 82/2013 avente ad oggetto la nomina, con decorrenza dal 1° luglio 2013 e fino al 30 giugno 2019, della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva;
- considerato che, in base allo Statuto vigente, la summenzionata Commissione ha modificato la propria denominazione in "Commissione Federale di Garanzia";
- preso atto che tale Commissione ha concluso il proprio mandato in data 30 giugno 2019;
- ravvisata la necessità di nominare i nuovi componenti della Commissione federale di Garanzia, fino al 30 giugno 2025;
- individuati nel Dott. Sergio Santoro, nel Dott. Giuseppe Saieva e nell'Avv. Lucio Ghia i professionisti idonei a comporre la Commissione suindicata;

DELIBERA

di nominare, fino al 30 giugno 2025, la Commissione Federale di Garanzia come di seguito indicata:

Presidente: Dott. Sergio Santoro
Componente: Avv. Lucio Ghia
Componente: Dott. Giuseppe Saieva

DELIBERA N. 9/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

- vista la propria delibera n.376/2019, assunta in occasione della riunione del 22 marzo 2019, con la quale è stato approvato il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s.2019/2020;
- visto in particolare il punto 1.5 "Disposizioni Campionati maschili" in cui sono previsti, tra le altre cose, gli obblighi di partecipazione ai Campionati giovanili per le Società che prendono parte ai Campionati Nazionali maschili;
- vista la propria delibera n.435/2019, assunta in occasione della riunione del 10 maggio 2019, con la quale è stato approvato il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile a.s.2019/2020;
- visto in particolare il punto 30.1.2 delle Disposizioni sopra citate in cui sono definite le annate ammesse ai Campionati giovanili di categoria gold, silver, elite e regionali ed in cui per i Campionati under 18, 16 e 15 è stabilito che "ciascun Comitato regionale potrà autorizzare, la partecipazione di atleti di età inferiore, in base alle esigenze del proprio specifico territorio e per singole richieste delle Società (...)";
- vista la nota del Direttore Tecnico, Andrea Capobianco, datata 28 giugno 2019, con cui propone di modificare parzialmente il punto 1.5 delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s.2019/2020, ritenendo importante "premiare" le squadre che vogliono investire facendo partecipare le loro formazioni giovanili nei campionati d'eccellenze e pertanto considerare la partecipazione ai campionati d'eccellenza il doppio rispetto ai campionati gold, silver, elite e regionali;
- visto altresì che nella nota di cui sopra, il Direttore Tecnico FIP chiede anche di modificare parzialmente il punto 30.1.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali Settore Giovanile a.s.2019/2020 abrogando la nota (1) e prevedendo che le annate allo stato "in opzione" nei Campionati Under 18, 16 e 15 vengano considerate "ammesse";
- sentita la relazione del Responsabile del Settore Giovanile maschile e della Rappresentante della Consulta;
- ritenuto opportuno aderire alla richiesta di modificare il punto 1.5 delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s.2019/2020;
- ritenuto altresì opportuno di non dare seguito alla richiesta di modificare il punto 30.1.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali Settore Giovanile a.s.2019/2020;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare parzialmente, con effetto immediato, 1.5 delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s.2019/2020, con il seguente testo:

1.5 Disposizione campionati giovanili

CAMP.	Periodo di Svolgimento	Obbligo Camp. Giovanili	Obbligo iscrizione a referto
Serie A2 maschile	OMISSIS	4 Under di diversa categoria 4 Under di diversa categoria campionati gold-silver-elite-regionali Oppure	OMISSIS

		2 under di diversa categoria campionati di eccellenza Oppure 1 campionato d'eccellenza e due campionati gold-silver-elite-regionali	
Serie B	OMISSIS	3 Under di cui 2 di diversa categoria 3 under di cui 2 di diversa categoria Oppure 1 under di diversa categoria campionati d'eccellenza e 1 di campionati gold-silver-elite-regionali	

DELIBERA N. 10/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.37/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la venivano sospesi gli effetti derivanti dall'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento di e dalla successiva dichiarazione di morosità così come da delibera n. 343/2019 assunta dal Consiglio federale del 22 marzo 2019 e relativa alla controversia SCHIANO LUCA/ASD CESTISTICA OSTUNI (prat.134);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.37/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019

DELIBERA N. 11/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.38/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società AUXILIUM PALL.TORINO (cod. FIP 052451) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BERNARDI VIRGINIO/AUXILIUM PALL. TORINO;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.38/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019

DELIBERA N. 12/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.39/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società AUXILIUM PALL.TORINO (cod. FIP 052451) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BERNARDI PAOLO /AUXILIUM PALL. TORINO;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.39/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 13/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.40/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società AUXILIUM PALL.TORINO (cod. FIP 052451) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FERRACINI VITTORIO /AUXILIUM PALL. TORINO;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.40/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 14/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.41/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società AUXILIUM PALL.TORINO (cod. FIP 052451) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CAPICCHIONI MANUEL /AUXILIUM PALL. TORINO;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.41/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 15/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
preso atto della delibera del Presidente federale n.42/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società AUXILIUM PALL.TORINO (cod. FIP 052451) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura IACOPINI MASSIMO /AUXILIUM PALL. TORINO;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.42/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 16/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
preso atto della delibera del Presidente federale n.43/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società AUXILIUM PALL.TORINO (cod. FIP 052451) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ALDI MASSIMILIANO /AUXILIUM PALL. TORINO;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.43/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N 17/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
preso atto della delibera del Presidente federale n.44/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società AUXILIUM PALL.TORINO (cod. FIP 052451) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GIULIANI PAOLO /AUXILIUM PALL. TORINO;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.44/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 18/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.45/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società AUXILIUM PALL.TORINO (cod. FIP 052451) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SBEZZI RICCARDO /AUXILIUM PALL. TORINO;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.45/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 19/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.46/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società AUXILIUM PALL.TORINO (cod. FIP 052451) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BERGAMASCHI LORENZO /AUXILIUM PALL. TORINO;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.46/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 20/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.47/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società AUXILIUM PALL.TORINO (cod. FIP 052451) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RASENI MASSIMO /AUXILIUM PALL. TORINO;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.47/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 21/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.48/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società MENS SANA BASKET 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto dispostonella procedura SANGUINETTI GIACOMO/ MENS SANA BASKET 1871;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.48/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N 22/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.49/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società MENS SANA BASKET 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto dispostonella procedura RANUZZI ALEX/ MENS SANA BASKET 1871;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.49/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 23/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.50/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società MENS SANA BASKET 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto dispostonella procedura RADONIIJC TODOR / MENS SANA BASKET 1871;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.50/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 24/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.51/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società MENS SANA BASKET 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FRANCESCHINI FILIPPO/ MENS SANA BASKET 1871;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.51/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 25/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.52/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CICOGNANI GIACOMO/TERAMO BASKET 1960;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.52/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N 26/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.53/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RASENI MASSIMO/TERAMO BASKET 1960;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.53/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 27/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.54/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SIGNORINI GIACOMO/TERAMO BASKET 1960;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.54/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 28/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.55/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VANDONI LORENZO /TERAMO BASKET 1960;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.55/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 29/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.56/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società US. CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura THIAM MAME MADIEME/ U.S. CAMPLI BASKET 1957;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.56/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 30/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.57/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società US. CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VALERIO MIGLIO/ U.S. CAMPLI BASKET 1957;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.57/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 31/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.58/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società US. CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DAVIDE VONA/ U.S. CAMPLI BASKET 1957;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.58/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 32/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.59/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società NUOVA PALL. CEGLIE 2001 (cod. FIP 046880) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PEZZAROSSA RAFFAELE/NUOVA PALL.CEGLIE 2001;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.59/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 33/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.60/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società NUOVA PALL. CEGLIE 2001 (cod. FIP 046880) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PERAZZETTI MARCELLO/NUOVA PALL.CEGLIE 2001;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.60/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 34/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.61/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società BASKET LECCO (cod. FIP 000927) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura IVAN MORGILLO/ BASKET LECCO;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.61/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 35/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.62/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società BASKET LECCO (cod. FIP 000927) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ANTONIO PATERNOSTER/ BASKET LECCO;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.62/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 36/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.63/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL (cod. FIP 055110) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SANTORO FEDERICO/CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.63/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 37/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.64/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL (cod. FIP 052776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GIUSEPPE D'AGOSTINO/VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.64/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 38/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.65/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società SCANDONE AVELLINO (cod. FIP 000294) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VIRGINIO BERNARDI/S.S.SCANDONE AVELLINO;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.65/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 39/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.66/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società AURORA BASKET JESI SSDARL(cod. FIP 001427) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ENZO GARSIA /AURORA BASKET JESI SSDAR;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.66/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019.

DELIBERA N. 40/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.67/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società BASKET SCAURI SRL (cod. FIP 002282) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura LORENZO VANDONI/BASKET SCAURI SRL;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.67/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019

DELIBERA N. 41/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.68/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società ASD BASKET GUALDO (cod. FIP 001061) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DAVIDE VISIGALLI/ASD BASKET GUALDO;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.68/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019

DELIBERA N. 42/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.69/2019 dell'11 giugno 2019, con la quale la veniva dichiarato lo stato di morosità della società VALENTINO BASKET CASTELLANETA A.D. (cod. FIP 050693) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura LJOLJC MIROSLAV/ VALENTINO BASKET CASTELLANETA A.D.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.69/2019 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019

DELIBERA N. 43/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.335/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società POL. BATTIPAGLESE (cod. FIP 040934) in relazione alla procedura DISPINSIERI LUIGI /POL. BATTIPAGLIESE;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società POL. BATTIPAGLESE (cod. FIP 040934) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia DISPINSIERI LUIGI /POL. BATTIPAGLIESE

DELIBERA N. 44/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.407/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ANR BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) in relazione alla procedura CANTARELLI DAVIDE/ANR BASKET FOSSANO;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società ANR BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia CANTARELLI DAVIDE/ANR BASKET FOSSANO.

DELIBERA N.45/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.408/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ANR BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) in relazione alla procedura DE SIMONE ANDREA/ANR BASKET FOSSANO;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società ANR BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia DE SIMONE ANDREA/ANR BASKET FOSSANO.

DELIBERA N. 46/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.409/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ANR BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) in relazione alla procedura PAVONE MATTEO/ANR BASKET FOSSANO;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società ANR BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia PAVONE MATTEO/ANR BASKET FOSSANO.

DELIBERA N. 47/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera di Presidenza n.59 ratificata in data odierna con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società NUOVA PALL.CEGLIE 2001 (cod. FIP 046880) in relazione alla procedura PEZZAROSSA RAFFAELE/NUOVA PALL.CEGLIE 2001;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società NUOVA PALL.CEGLIE 2001 (cod. FIP 046880) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia PEZZAROSSA RAFFAELE/NUOVA PALL.CEGLIE 2001

DELIBERA N. 48/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera di Presidenza n.60 ratificata in data odierna con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società NUOVA PALL.CEGLIE 2001 (cod. FIP 046880) in relazione alla procedura PERAZZETTI MARCELLO/NUOVA PALL.CEGLIE 2001;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società NUOVA PALL.CEGLIE 2001 (cod. FIP 046880) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia PERAZZETTI MARCELLO/NUOVA PALL.CEGLIE 2001

DELIBERA N. 49/219

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera di Presidenza n.61 ratificata in data odierna con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società BASKET LECCO (cod. FIP 000927) in relazione alla procedura IVAN MORGILLO/BASKET LECCO;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società BASKET LECCO (cod. FIP 000927) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia IVAN MORGILLO/BASKET LECCO.

DELIBERA N. 50/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera di Presidenza n.62 ratificata in data odierna con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società BASKET LECCO (cod. FIP 000927) in relazione alla procedura ANTONIO PATERNOSTER/BASKET LECCO;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società BASKET LECCO (cod. FIP 000927) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia ANTONIO PATERNOSTER/BASKET LECCO.

DELIBERA N. 51/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera di Presidenza n.65 ratificata in data odierna con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S.FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) in relazione alla procedura VIRGINIO BERNARDI/S.S.FELICE SCANDONE SPA;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società S.S. FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia VIRGINIO BERNARDI/S.S.FELICE SCANDONE SPA.

DELIBERA N. 52/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera di Presidenza n.63 ratificata in data odierna con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB (cod. FIP 055110) in relazione alla procedura FEDERICO SANTORO/CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB (cod. FIP 055110) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia FEDERICO SANTORO/CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB.

DELIBERA N. 53/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera di Presidenza n.66 ratificata in data odierna con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società AURORA BASKET JESI SSDARL (cod. FIP 001427) in relazione alla procedura ENZO GARSIA/AURORA BASKET JESI SSDARL;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società AURORA BASKET JESI SSDARL (cod. FIP 001427) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia ENZO GARSIA/AURORA BASKET JESI SSDARL.

DELIBERA N. 54/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera di Presidenza n.67 ratificata in data odierna con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società BASKET SCAURI SRL(cod. FIP 002282) in relazione alla procedura LORENZO VANDONI/BASKET SCAURI SRL;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società BASKET SCAURI SRL(cod. FIP 002282) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia LORENZO VANDONI/BASKET SCAURI SRL.

DELIBERA N. 55/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera di Presidenza n.67 ratificata in data odierna con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD ORVIETO BASKET (cod. FIP 000399) in relazione alla procedura KNEZEVIC VANJA/ASD ORVIETO BASKET;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD ORVIETO BASKET (cod. FIP 000399) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia KNEZEVIC VANJA/ASD ORVIETO BASKET.

DELIBERA N. 56/219

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera di Presidenza n.69 ratificata in data odierna con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società VALENTINO BASKET CASTELLANETA (cod. FIP 050693) in relazione alla procedura LIOLIC MIROSLAV/ VALENTINO BASKET CASTELLANETA;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società VALENTINO BASKET CASTELLANETA (cod. FIP 050693) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia LIOLIC MIROSLAV/ VALENTINO BASKET CASTELLANETA.

DELIBERA N. 57/219

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Presidente federale n.68/19 ratificata nell'odierna riunione con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD BASKET GUALDO (cod. FIP 001061) in relazione alla procedura DAVIDE VISIGALLI/ASD BASKET GUALDO;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD BASKET GUALDO (cod. FIP 001061) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia DAVIDE VISIGALLI/ASD BASKET GUALDO

DELIBERA N. 58/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.410/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) in relazione alla procedura FABI MATTEO/TERAMO BASKET 1960;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia FABI MATTEO/TERAMO BASKET 1960.

DELIBERA N. 59/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.411/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) in relazione alla procedura AROMANDO SIMONE/TERAMO BASKET 1960;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia AROMANDO SIMONE/TERAMO BASKET 1960.

DELIBERA N. 60/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Presidente Federale n.52/2019 ratificata nell'odierna riunione con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) in relazione alla procedura CICOGNANI GIACOMO/TERAMO BASKET 1960;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia CICOGNANI GIACOMO/TERAMO BASKET 1960.

DELIBERA N. 61/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.410/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) in relazione alla procedura RASENI MASSIMO/TERAMO BASKET 1960;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia RASENI MASSIMO/TERAMO BASKET 1960.

DELIBERA N. 62/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera di Presidenza n54/2019 ratificata nell'odierna riunione con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) in relazione alla procedura SIGNORINI GIACOMO/TERAMO BASKET 1960;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia SIGNORINI GIACOMO/TERAMO BASKET 1960.

DELIBERA N. 63/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.410/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) in relazione alla procedura VANDONI LORENZO/TERAMO BASKET 1960;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia VANDONI LORENZO/TERAMO BASKET 1960.

DELIBERA N. 64/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD ORVIETO BASKET (cod. FIP 000399) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ALUNDERIS EDVINS / ASD ORVIETO BASKET (prat.214);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD ORVIETO BASKET (cod. FIP 000399) fissando il termine del 20.08.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ALUNDERIS EDVINS/ASD ORVIETO BASKET (prat.214).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2020/2021.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 65/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società AS DIL VIRTUS

PALL.TARANTO (cod. FIP 051808) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BUCCOLIERO MARIO/AS DIL VIRTUS PALL.TARANTO (prat.209);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AS DIL VIRTUS PALL. TARANTO (cod. FIP 051808) fissando il termine del 20.08.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BUCCOLIERO MARIO/AS DIL VIRTUS PALL.TARANTO (prat.209).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2020/2021.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 66/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura WHATLEY JR.ENNIS / BASKET FOSSANO (prat.213);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) fissando il termine del 20.08.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia WHATLEY JR.ENNIS / BASKET FOSSANO (prat.213);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2020/2021.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 67/2019

Il Consiglio federal

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD NUOVA PALL. STABIA (cod. FIP 042626) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VERGARA MASSIMO/ASD NUOVA PALL.POLISPORTIVA STABIA (prat.213);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD NUOVA PALL. STABIA (cod. FIP 042626) fissando il termine del 20.08.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia VERGARA MASSIMO/ASD NUOVA PALL.POLISPORTIVA STABIA (prat.213);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2020/2021.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 68/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL (cod. FIP 055110) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SANTORO FEDERICO/CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL (prat.226);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL (cod. FIP 055110) fissando il termine del 20.08.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SANTORO FEDERICO/CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL (prat.226);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2020/2021.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 69/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VIS 2008 A.DIL.ANR/TERAMO BASKET 1960;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società TERAMO BASKT 1960 (cod. FIP 054432) fissando il termine del 20.08.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia VIS 2008 A.DIL.ANR/TERAMO BASKET 1960;

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2020/2021.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 70/2019

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 32 dello Statuto Federale;

visto in particolare l'articolo 139, commi 2 e segg. del Regolamento Organico (Morosità di Società) a mente del quale **"2. La morosità di una Società viene dichiarata dal Consiglio federale e, qualora non estinta nel termine ultimo fissato dallo stesso, comporta la revoca della affiliazione dalla Federazione della Società morosa, con effetto decorrente dal termine del Campionato in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali. 3. La morosità di una Società, dichiarata dal Consiglio federale per inadempimento agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al presente Regolamento, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio federale nella delibera dichiarativa della morosità, comporta l'irrogazione della sanzione, a carico della Società**

inadempiente, della penalizzazione di uno o più punti in classifica ai sensi dell'art.53 co.2 Regolamento di Giustizia.

A tale scopo, decorso il termine assegnato dal Consiglio federale con la delibera dichiarativa della morosità, senza che sia intervenuto l'adempimento, comprovato dalle liberatorie degli aventi diritto, gli atti vengono trasmessi dalla Segreteria Generale al Tribunale federale. In ogni caso, se la morosità dichiarata ai sensi del presente comma non venga estinta entro il termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata, il Consiglio federale, provvederà a revocare l'affiliazione alla Società morosa con effetto decorrente dal termine del Campionato in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali. La Società di cui sia stata revocata l'affiliazione può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art. 4 comma 5 dello Statuto nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della delibera del Consiglio Federale.

vista la propria delibera n. 339/2019 con la quale veniva dichiarata la morosità della società U.S. Campli Basket 1957 SSDARL (cod. FIP 007765) per l'inadempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Millina Piero/ U.S. Campli Basket 1957 SSDARL;

visto altresì il C.U. n.1799 del 18.06.2019 Tribunale Federale n.75 che, ai sensi dell'art. 53 Regolamento di Giustizia, irrogava alla società U.S. Campli Basket 1957 SSDARL la prevista penalizzazione di punti in classifica per il persistere dell'inadempimento oltre il termine del 24 aprile 2019 stabilito dalla delibera del Consiglio federale n.339/2019;

preso atto che alla data del 1 luglio 2019 persisteva lo stato di morosità della società U.S. Campli Basket 1957 SSDARL stante il mancato adempimento agli obblighi derivanti dalla citata ingiunzione;

preso atto altresì che la società U.S. Campli Basket 1957 SSDARL (cod. FIP 007765) ha sottoscritto una scrittura privata in data 2 luglio 2019, comunque successiva al termine dell'anno sportivo 2018/2019, relativa alla morosità di cui alla delibera n.339/2019;

- che tale scrittura privata è stata allegata quale parte integrante e sostanziale al lodo arbitrale n.14/2018-19 adottato dal Collegio Arbitrale costituito ex art. 76 Regolamento Organico il 7 luglio 2019;

- che, tuttavia, la Commissione Vertenze Arbitrali, con provvedimento del 15 luglio 2019 non ha ratificato il lodo suddetto, rilevando una irregolarità nelle intese raggiunte tra le parti, le quali hanno voluto attribuire alla dichiarazione liberatoria valenza ed efficacia ai soli fini dell'iscrizione ai campionati federali, laddove, come evidenziato nel provvedimento della CVA, in base all'art.72, comma 4 del R.O., la dichiarazione liberatoria deve avere valore sostanziale a tutti gli effetti giuridici;

rilevato che alla luce degli ordinari principi generali del diritto privato la dichiarazione liberatoria datata 28.06.2019 resa dal Sig. Millina si configura quale atto simulato la cui controdeklarazione, contenente l'effettiva volontà delle parti, è contenuta nella scrittura privata allegata al lodo arbitrale;

ritenuto pertanto che in presenza della mancata ratifica del lodo arbitrale e della scrittura privata ad esso allegata, viene confermata la mancata estinzione della morosità entro il termine dell'anno sportivo 2018/2019;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento della revoca dell'affiliazione secondo quanto disposto dall'art.139 del Regolamento Organico;

DELIBERA

- ◆ Per le ragioni in premessa, di revocare l'affiliazione della società U.S. Campli Basket 1957 SSDARL. (cod. FIP 007765) con gli effetti e le conseguenze di cui all'art.139 del Regolamento Organico.
- ◆ Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

- ◆ Di dare mandato alla Segreteria Generale di inviare la presente delibera alla Procura federale, ad integrazione degli atti già trasmessi dalla Commissione Vertenze Arbitrali.
- ◆ Manda agli Uffici federali competenti per le comunicazioni agli interessati.

DELIBERA N. 71/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere nn.344/19, 412/19 in relazione alle controversie COLLEGE BASKETBALL SRL e MELLER STEFANO e le delibere di Presidenza nn.38/19, 39/19, 40/19, 41/19, 42/19, 43/19, 44/19, 45/19, 46/19, 47/19 relative alle controversie BERNARDINI VIRGINIO, BERNARDI PAOLO, FERRACINI VITTORIO, CAPICCHIONI MANUEL, IACOPINI MASSIMO, ALDI MASSIMILIANO, GIULIANI PAOLO, SBEZZI RICCARDO, BERGAMASCHI LORENZO, RASENI MASSIMO, ratificate in data odierna con le quali è stato dichiarato lo stato di morosità della società AUXILIUM PALL. TORINO (cod. FIP 052451);

rilevato che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità sopra richiamati entro il termine dell'anno sportivo 2018/2019;

viste le disposizioni previste dall'art.139 Regolamento Organico relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

visto altresì il comma 5) dell'art 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società AUXILIUM PALL. TORINO (cod. FIP 052451) ai sensi dell'art.139 R.O. a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alle procedure di cui in premessa.

Resta ferma l'applicazione della normativa di cui al comma 5) art 139 R.O. ai dirigenti della società AUXILIUM PALL. TORINO (cod. FIP 052451).

DELIBERA N. 72/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere nn.262/19, 263/19, 265/19, 324/19, 326/19, 327/19, 329/19, 330/19, 403/19, 404/19, 405/19, 406/19 e le delibere di Presidenza n. 48/19, 49/19, 59/19, 51/19 , ratificate in data odierna, relative alle controversie VANDONI LORENZO, BERGAMASCHI LUIGI, GREGIS MATTEO, GIULIANI PAOLO, LAPENNA VINCENZO, GALLOTTI LORENZO, POLETTI MICAEL, ZIVANOVIC NEMANJA, PALL.MONCALIERI SAN MAURO, PRANDIN ROBERTO, LUPUSOR JON , PARKER III ANDREW JOSEPH, SANGUINETTI GIACOMO, RANUZZI ALEX ,RADONIJC TODOR, FRANCESCHINI FILIPPO con le quali è stato dichiarato lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507);

rilevato che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità sopra richiamati entro il termine dell'anno sportivo 2018/2019;

viste le disposizioni previste dall'art.139 Regolamento Organico relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

visto altresì il comma 5) dell'art 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) ai sensi dell'art.139 R.O. a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alle procedure di cui in premessa.

Resta ferma l'applicazione della normativa di cui al comma 5) art 139 R.O. ai dirigenti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507);

DELIBERA N. 73/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere nn.271/19, 272/19, 336/19, 337/19, relative alle controversie MONTANO GIORGIO, DE CASSAN FLAVIA, PERAZZETTI MARCELLO, GONZALES DEBORA SABRINA con le quali è stato dichiarato lo stato di morosità della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682);

rilevato che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità sopra richiamati entro il termine dell'anno sportivo 2018/2019;

viste le disposizioni previste dall'art.139 Regolamento Organico relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

visto altresì il comma 5) dell'art 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) ai sensi dell'art.139 R.O. a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alle procedure di cui in premessa.

Resta ferma l'applicazione della normativa di cui al comma 5) art 139 R.O. ai dirigenti della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682).

DELIBERA N. 74/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere nn.191/18, 192/18, 193/18, 255/19, 257/19, 258/19, 259/19, 260/19, 340/19, relative alle controversie RUGGIERO ANTONIO, RAPOCCIO BRUNO, CUCCARESE FABIO, PELLICANO' ANDREA CONSOLATO, MARISI STEFANO, ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMO, FRANCO GAETANO, MARZULLO RAFFAELE, RAGUSA DAMIANO con le quali è stato dichiarato lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824);

rilevato che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità sopra richiamati entro il termine dell'anno sportivo 2018/2019;

viste le disposizioni previste dall'art.139 Regolamento Organico relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

visto altresì il comma 5) dell'art 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824), ai sensi dell'art.139 R.O. a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alle procedure di cui in premessa.

Resta ferma l'applicazione della normativa di cui al comma 5) art 139 R.O. ai dirigenti della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824).

DELIBERA N. 75/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la propria delibera n.345/19 in relazione alla controversia RAZIK VIDAK/A.DIL .BASKET SARNO ANR con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.DIL .BASKET SARNO ANR (cod. FIP 050327);

rilevato che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità sopra entro il termine dell'anno sportivo 2018/2019;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società A.DIL .BASKET SARNO ANR (cod. FIP 050327), ai sensi dell'art.139 R.O. a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura di cui in premessa.

Resta ferma l'applicazione della normativa di cui al comma 5) art 139 R.O. ai dirigenti della società A.DIL BASKET SARNO ANR (cod.FIP 050327).

DELIBERA N. 76/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- viste la delibera di Presidenza n.64/19, ratificata in data odierna, in relazione alla controversia GIUSEPPE D'AGOSTINO/VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776);
- rilevato che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità sopra entro il termine dell'anno sportivo 2018/2019;
- preso atto altresì della trasmissione degli atti da parte della CVA per la dichiarazione di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776) in relazione alle ingiunzioni MELLER STEFANO, NOBILE VITTORIO, AGBOGAN ALLEN ALOGNIKU, FALLUCCA MATTEO MACACCI MATTEO, BORTOLUZZI MARIO,

DELIBERA

- di revocare l'affiliazione della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776), ai sensi dell'art.139 R.O. a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura di cui in premessa.
- di non provvedere alla declaratoria di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776) in relazione alle procedure MELLER STEFANO, NOBILE VITTORIO, AGBOGAN ALLEN ALOGNIKU, FALLUCCA MATTEO MACACCI MATTEO, BORTOLUZZI MARIO, essendo le stesse assorbite dal provvedimento di revoca dell'affiliazione.

Resta ferma l'applicazione della normativa di cui al comma 5) art 139 R.O. ai dirigenti della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776)

DELIBERA N. 77/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le proprie delibere nn.114/18, 115/18, 116/18, 117/18, 119/18, 120/18, 121/18, 122/18 in relazione alle controversie CARLOLDI MATTIA, SERENI GIACOMO, CANNATA SALVATORE, SE ANGELIS MARCO, GRILLI DANIELE, BRUNETTI LUIGI, TEGHINI MICHAEL, STEFANINI FABIO, ZIVANOVIC ZEMANIA con le quali è stato dichiarato lo stato di morosità della società BASKET BARCELONA SSD ARL (cod. FIP 051519);
- rilevato che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità sopra richiamati entro il termine dell'anno sportivo 2018/2019;
- rilevato altresì che con propria delibera n. 348/19 la società ha subito il provvedimento di revoca dell'affiliazione per posizione debitoria nei confronti della FIP;

DELIBERA

Di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società BASKET BARCELONA SSD ARL (cod. FIP 051519).

Resta ferma l'applicazione della normativa di cui al comma 5) art 139 R.O. ai dirigenti della società BASKET BARCELONA SSD ARL (cod. FIP 051519).

DELIBERA N. 78/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.53/18, 54/18, 55/18, 123/18, 124/18, 125/18, 126/18, in relazione alle controversie MARINELLI LUIGI, DURÌ GIANLUCA, IPPEDICO GIUSEPPE, ASD DAUNIA BASKET, RUGOLO GIOVANNI, KUSCHEV OLEKSANDAR con le quali è stato dichiarato lo stato di morosità della società UDASS SSD ARL (cod. FIP 051600);

rilevato che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità sopra richiamati entro il termine dell'anno sportivo 2018/2019;

rilevato altresì che con propria delibera n. 348/19 la società ha subito il provvedimento di revoca dell'affiliazione per posizione debitoria nei confronti della FIP;

DELIBERA

Di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società UDASS SSD ARL (cod. FIP 051600).

Resta ferma l'applicazione della normativa di cui al comma 5) art 139 R.O. ai dirigenti della società UDASS SSD ARL (cod. FIP 051600).

DELIBERA N. 79/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 33, assunta dal Presidente federale il 16 maggio 2019 con la quale è stato modificato il termine entro il quale la Lega stessa deve comunicare l'elenco delle società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nella Lega, nonché l'elenco delle società che non hanno adempiuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo della Lega specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione alla Lega di Serie A;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.33 assunta dal Presidente federale il 16 maggio 2019.

DELIBERA N. 80/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n. 36 assunta dal Presidente federale in data 11 giugno 2019 con la quale è stato deciso di applicare l'avv. Francesca Tomassini, in forza presso codesta Federazione in qualità di componente del Tribunale Federale, a componente della Corte Sportiva di Appello,

relativamente a gara 2 finale Play-Off del campionato Serie A che si è svolta a Venezia il 12 giugno 2019, per il raggiungimento del numero legale;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.36 assunta dal Presidente federale l'11 giugno 2019.

DELIBERA N. 81/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n. 70 assunta dal Presidente federale in data 17 giugno 2019 con la quale è stato deciso di applicare l'avv. Mattia La Marra, in forza presso codesta Federazione in qualità di componente del Tribunale Federale, a componente della Corte Sportiva di Appello, relativamente a gara 5 finale Play-Off del campionato Serie A che si è svolta a Venezia il 18 giugno 2019, per il raggiungimento del numero legale.

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.70 assunta dal Presidente federale in data 17 giugno 2019.

DELIBERA N. 82/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n. 71 assunta dal Presidente federale in data 17 giugno 2019 con la quale è stato deciso di applicare l'avv. Andrea Giugni, in forza presso codesta Federazione in qualità di Giudice Sportivo Nazionale, a componente della Corte Sportiva di Appello, relativamente a gara 6 finale Play-Off del campionato Serie A che si è svolta a Sassari il 20 giugno 2019, per il raggiungimento del numero legale.

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.71 assunta dal Presidente federale in data 17 giugno 2019.

DELIBERA N. 83/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

- visto l'articolo 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" in cui si stabilisce che "*Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate*";
- visto l'accordo Collettivo dei giocatori professionisti di pallacanestro siglato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, dalla Lega Basket Serie A e dalla GIBA, approvato con delibera n.256, assunta in occasione della riunione del 12 e 13 dicembre 2003;
- visto in particolare il punto 33.1 in cui si stabilisce che il decorso dei termini del procedimento arbitrale resta sospeso di diritto dal 10 luglio al 31 agosto di ogni anno."
- vista la nota della Lega Basket Serie A del 28 giugno 2019, che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale comunica di aver siglato una scrittura privata con la presidenza della GIBA per modificare l'articolo 33.1 dell'Accordo Collettivo di cui sopra, stabilendo che il procedimento arbitrale resta sospeso di diritto dall'1 al 31 agosto di ogni anno;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i Regolamenti federali;

DELIBERA

di approvare la scrittura privata della Lega Basket Serie A e della GIBA con la quale viene modificato l'articolo 33.1 dell'Accordo Collettivo dei giocatori professionisti di pallacanestro vigente come da allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N. 84/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, "*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*";
- vista la propria delibera n.7/2016, assunta in occasione della riunione del 16 luglio 2016, con cui è stato approvato il nuovo testo dell'Accordo Collettivo Allenatori in vigore fino al 30 giugno 2019;
- vista la nota del 4 luglio 2019 con cui il Presidente della Lega Basket di Serie A ed il Presidente dell'USAP inviano congiuntamente il nuovo Accordo Collettivo Allenatori sottoscritto dalle parti con scadenza 30 giugno 2022;
- ritenuta meritevole di accoglimento perché coerente con i regolamenti federali;

DELIBERA

di approvare il nuovo testo dell'Accordo Collettivo Allenatori come di seguito riportato:

**ACCORDO COLLETTIVO
“ALLENATORI PROFESSIONISTI 2019”**

Tra

FIP – FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

LBA – LEGA SOCIETÀ DI PALLACANESTRO SERIE A

USAP – UNIONE SINDACALE ALLENATORI PALLACANESTRO

1. Campo di applicazione e durata dell'accordo

- 1.1 Il presente accordo disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro fra le società sportive professionistiche di pallacanestro, da una parte, e gli allenatori professionisti di pallacanestro per tali società tesserati, dall'altra.
- 1.2 Ha durata triennale e vigenza dalla stagione 2019/2020 fino alla stagione 2021/2022.

2. Allenatore professionista

- 2.1 Ai fini del presente accordo, è considerato allenatore professionista di pallacanestro colui che a titolo oneroso, continuativo e con vincolo di subordinazione presta la propria attività sportiva a favore di società sportive, le quali partecipino al campionato nazionale di serie “A”.
- 2.2 Può essere tesserato ed iscritto a referto di gara, quale capo allenatore od assistente allenatore di società partecipante ai campionati professionistici, e responsabile del settore giovanile, unicamente il soggetto con cui la società stessa abbia sottoscritto contratto regolarmente depositato ed approvato a norma di legge.

3. Retribuzione minima

- 3.1 Al capo allenatore dovrà essere riconosciuto un compenso annuo lordo in denaro non inferiore a euro 70.670 (settantamila seicentoseventanta) (stagione sportiva 2019/2020), salvo il disposto dell'articolo 17.5 del presente accordo.
- 3.2 All'assistente allenatore dovrà essere riconosciuto un compenso annuo lordo in denaro non inferiore a euro 27.120 (ventisette mila centoventi) (stagione sportiva 2019/2020), salvo il disposto dell'articolo 17.5 del presente accordo. Qualora un club decide di tesserare altri assistenti dovranno essere rispettate le norme del presente contratto per i ratei che matureranno.
- 3.3 Ad ogni Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere riconosciuto un compenso annuo lordo di euro 10.310 (diecimila trecentodieci) (stagione sportiva 2019/2020), salvo il disposto dell'articolo 17.5 del presente accordo. Qualora un club decidesse di sostituire il Responsabile del Settore Giovanile o stipulare contratti con altri allenatori per il settore giovanile dovranno essere rispettate le norme del presente contratto per i ratei che matureranno.
- 3.4 Tutti gli importi stabiliti nel presente articolo saranno adeguati all'incremento del costo della vita secondo gli indici Istat all'inizio di ciascuna stagione sportiva.

4. Fondo di fine carriera

- 4.1 Gli allenatori professionisti fruiranno delle prestazioni erogate da un apposito Fondo volontario di fine carriera, secondo le disposizioni previste nello Statuto del Fondo medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, settimo comma, della legge n. 91 del 1981.
- 4.2 Il Fondo sarà alimentato dai versamenti effettuati dalle società e dagli allenatori in proporzione all'ammontare del compenso globale lordo annuo percepito dall'allenatore, con il massimale di euro 60.000 (sessantamila), applicando le seguenti aliquote:
- 6,25% a carico della società;
 - 1,25% a carico dell'allenatore.
- 4.3 Le quote a carico della società dovranno essere versate al Fondo alle stesse date convenute per la erogazione dei ratei di retribuzione, in rapporto all'ammontare degli stessi, unitamente alle quote a carico dell'allenatore, previa contestuale ritenuta sul rateo di retribuzione del periodo. Qualora la retribuzione sia superiore al massimale di cui al punto 4.2., il contributo mensilmente dovuto deve essere comunque calcolato sull'intero ammontare dei ratei mensili di retribuzione, a partire dal primo, fino al raggiungimento del massimale annuo.
- 4.4 Le eventuali integrazioni dovute alla corresponsione di premi saranno rimosse in unica soluzione entro il 10 luglio, sia per quanto riguarda la quota a carico della società, sia per quanto riguarda la quota a carico dell'allenatore, quest'ultima mediante trattenuta sull'importo dei premi corrisposti.
- 4.5 Per quanto non previsto dal presente contratto, la raccolta delle quote del Fondo, viene regolata dallo statuto del medesimo Fondo.
- 4.6 I versamenti effettuati a favore del Fondo a norma del presente articolo sono ad ogni effetto sostitutivi di ogni prestazione, indennità o trattamento cui l'allenatore professionista abbia o possa avere altrimenti diritto ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile.

5. Assicurazione obbligatoria

- 5.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge n. 91 del 1981 sono stabiliti i seguenti massimali assicurativi:
- euro 150.000 (centocinquantamila) in caso di morte
 - euro 200.000 (duecentomila) in caso di invalidità permanente con franchigia del 5%.
- 5.2 I massimali assicurativi sono convenuti in misura uguale per tutti gli allenatori titolari di contratto professionistico, a prescindere dal valore dei singoli contratti.
- 5.3 L'allenatore, quale beneficiario della polizza, o i suoi eredi legittimi o testamentari, sono tenuti a dar corso a tutti gli adempimenti formali nei confronti della compagnia di assicurazione, dandone contestuale comunicazione scritta alla società.
- 5.4 L'allenatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto, per sé e per i propri eredi legittimi o testamentari e per ogni avente

causa, ad ogni azione nei confronti della società per il risarcimento degli eventuali danni subiti in relazione all'esecuzione del contratto.

6. Attività sindacale

- 6.1 Previo accordo con la Lega in ordine alla data, le società debbono consentire agli allenatori la partecipazione all'assemblea annuale della USAP che dovesse essere convocata durante il periodo di effettuazione del campionato. La data dovrà comunque essere fissata in modo tale da non confliggere con gli impegni agonistici delle società e da non arrecare danno alla preparazione delle squadre e pertanto sarà preferibilmente scelta nella giornata di lunedì.
- 6.2 Ove l'allenatore ne faccia richiesta, la società è tenuta a trattenere dal primo rateo di retribuzione, ed è quindi obbligata a versare contestualmente alla USAP, la quota associativa sindacale dovuta dall'allenatore medesimo, nella misura che verrà specificata dalla USAP stessa. A tal fine nel modulo del contratto individuale sarà prevista una apposita delega che l'allenatore potrà sottoscrivere, nel rispetto della libertà sindacale.
- 6.3 L'importo delle quote associative è determinato dal Consiglio Direttivo della USAP e comunicato alle società tramite la Lega. Nel caso di mancata tempestiva comunicazione restano valide quelle della stagione precedente.

7. Consultazioni periodiche e dichiarazione di intenti

- 7.1 Le parti collettive contraenti si impegnano a tenere consultazioni periodiche per valutare e risolvere congiuntamente gli eventuali problemi di applicazione ed interpretazione del presente accordo, nonché per studiarne le eventuali modificazioni ed integrazioni. A tal fine è confermata l'istituzione della Commissione paritetica composta da un membro nominato dalla Lega ed uno USAP, con la possibilità di nominare di comune accordo un presidente esterno demandando tale nomina, in caso di disaccordo, al Presidente della FIP.
- 7.2 Nell'ambito di tali consultazioni, le parti collettive verificheranno di comune accordo l'eventuale opportunità di istituire un Fondo di garanzia destinato ad erogare agli allenatori professionisti un apposito sussidio in caso di morosità della società di appartenenza. Il Fondo in ogni caso dovrà essere alimentato da contributi in modo tale da non gravare società ed allenatori oltre a quanto già previsto con riferimento al Fondo di fine carriera.
- 7.3 La LEGA si impegna inoltre affinché le società consentano ogni anno a 10/15 allenatori di frequentare i loro settori giovanili, a scopo di addestramento e studio, per un periodo di 8/10 giorni, accollandosi le società stesse le relative spese di vitto ed alloggio. Tali allenatori saranno individuati di comune accordo tra USAP e LEGA.

8. Costituzione del rapporto

- 8.1 Il rapporto fra l'allenatore e la società si costituisce con la stipulazione di un contratto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1981, deve essere redatto a pena di nullità in forma scritta, in cinque originali anche con firme a ricalco, utilizzando gli appositi stampati conformi al modello che

dovrà essere approvato.

- 8.2 Uno degli originali deve essere consegnato all'allenatore all'atto della stipula.
- 8.3 Entro cinque giorni dalla stipula la società deposita gli altri tre originali del contratto presso la Lega. La stessa provvederà immediatamente ad inoltrarne uno alla FIP ed uno all'USAP. Il deposito costituisce condizione di efficacia del contratto.
- 8.4 Qualora la società non vi provveda nel termine previsto, l'allenatore può procedere al deposito in Lega entro trenta giorni dalla stipula. Decorso inutilmente anche tale termine, il contratto rimane definitivamente privo di efficacia.
- 8.5 Dell'avvenuto deposito la Lega dà atto mediante restituzione al depositante di uno degli originali, o di copia fotostatica, opportunamente vistato e datato.
- 8.6 Sono nulle ed improduttive di effetto le pattuizioni non risultanti dal contratto depositato. Qualunque modificazione o rettifica non produce effetto che dal giorno dell'avvenuto deposito in Lega.
- 8.7 Sono altresì nulle ed improduttive di effetto le pattuizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del presente accordo.

9. Durata del contratto

- 9.1 La durata del rapporto contrattuale è rapportata alla stagione sportiva, con ciò intendendosi il periodo di tempo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Gli effetti del contratto approvato decorrono dalla data del deposito in Lega.
- 9.2 Il rapporto contrattuale non può avere una durata superiore alle cinque stagioni sportive e viene a scadenza il 30 giugno dell'ultima delle stagioni sportive per cui è stipulato.
- 9.3 Sono nulle ed improduttive di effetto le clausole di non concorrenza o comunque le pattuizioni limitative della libertà contrattuale e professionale dell'allenatore per il periodo successivo alla scadenza o risoluzione per qualunque motivo del rapporto, quali i patti di opzione o di prelazione a favore della società.
- 9.4 Nel caso in cui, successivamente alla stipula, la sede di lavoro dovesse essere trasferita a distanza superiore di 100 km da quella originaria, l'allenatore ha facoltà di ottenere la risoluzione anticipata del contratto, dandone comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla società, alla Lega ed alla USAP, entro il termine decadenziale di giorni 10 dalla conoscenza del trasferimento.

10. Doveri generali della società

- 10.1 La società si impegna, per quanto possibile, a mantenere la migliore efficienza delle attrezzature sportive utili all'allenatore per lo svolgimento della sua attività.
- 10.2 Nel campo delle competenze tecniche dell'allenatore, la società non potrà effettuare alcuna ingerenza tale da non consentire allo stesso l'utile svolgimento degli incarichi affidati.

11. Doveri generali dell'allenatore

- 11.1 L'allenatore opera nell'ambito della struttura organizzativa della società con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici prefissati.
- 11.2 Ha la responsabilità tecnica della squadra a lui affidata, di cui stabilisce ed attua l'indirizzo tecnico nonché la tempistica e le modalità di preparazione ed allenamento, ed a cui assicura opportuna assistenza in gara. In relazione alle funzioni a lui affidate, è tenuto a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico della società. Collabora con la società nel diffondere fra gli atleti la conoscenza delle necessarie norme igieniche, regolamentari e tecniche, nel controllare la condotta morale e sportiva degli atleti stessi e nel favorire l'affiatamento della squadra. Cura che siano utilizzate con diligenza le attrezzature sportive della società.
- 11.3 In quanto tesserato, è tenuto al rispetto delle norme di comportamento dettate dalla FIP e da quelle stabilite dalla Lega nel Regolamento di giustizia. Deve comunque mantenere in ogni circostanza un comportamento tale da fornire modello di disciplina e correttezza civile e sportiva, impegnandosi al rispetto delle prescrizioni impartite dalla società.
- 11.4 È tenuto al rispetto del dovere di fedeltà nei confronti della società ed al più assoluto riserbo sugli aspetti, sia tecnici che generali, legati alla vita della squadra e della società.
- 11.5 Fermo restando il dovere di fornire alla società i pareri tecnici eventualmente richiesti, all'allenatore è fatto divieto di trattare, sia direttamente sia indirettamente, il trasferimento degli atleti, salva specifica richiesta in tal senso della società.

12. Tutela sanitaria

- 12.1 In caso di infortunio o malattia conseguenti alla esecuzione del contratto, le spese di assistenza sanitaria, degli interventi chirurgici, dei medicinali e quelle di degenza in istituti ospedalieri o case di cura sono a carico della società per la parte non coperta dalle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Qualora l'allenatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle relative spese sostenute dall'allenatore in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare all'allenatore medesimo un'assistenza qualificata.
- 12.2 La società è inoltre tenuta agli adempimenti previsti dall'articolo 7 della legge n. 91 del 1981 e successive modificazioni.

13. Rapporti con i mezzi di comunicazione

- 13.1 Fermo il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, nel corso di interviste con organi di stampa, televisivi o radiofonici, media e social network, l'allenatore dovrà limitare il proprio intervento alle questioni tecniche e tattiche relativamente alla squadra ed agli incontri disputati o da disputare e in nessun caso potrà esprimere pareri o rilasciare dichiarazioni che, anche in considerazione della

situazione di classifica della squadra, possano risultare comunque lesivi della società, della FIP o della Lega.

- 13.2 L'allenatore, salvo gravi e fondati motivi, non può rifiutare di sottoporsi ad interviste in occasione degli avvenimenti sportivi e nelle altre occasioni stabilite dalla società, in tale ultimo caso a condizione che gliene sia dato ragionevole preavviso.

14. Altre attività lavorative o sportive

- 14.1 L'allenatore non può svolgere alcuna attività lavorativa od imprenditoriale incompatibile con l'esercizio della pratica sportiva agonistica. È tenuto in ogni caso a dare preventiva comunicazione alla società di qualunque attività lavorativa od imprenditoriale egli svolga o intenda svolgere in costanza di rapporto.
- 14.2 L'allenatore non può svolgere alcun genere di attività sportiva agonistica né attività sportive ad elevato indice di rischio senza il preventivo assenso scritto della società. Per attività sportive ad elevato indice di rischio si intendono, esemplificativamente: sci, sci d'acqua, volo a motore o a vela, paracadutismo, attività subacquee, alpinismo, motociclismo, ed in genere le attività definite tali dalla polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni.

15. Riposo e ferie

- 15.1 L'allenatore ha diritto ad una giornata di riposo settimanale, da effettuarsi di norma il lunedì, salvi gli impegni infrasettimanali e quelli nelle Coppe internazionali.
- 15.2 Ha inoltre diritto ad un periodo di riposo annuale di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale, durante l'estate. Il periodo di riposo annuale avrà di norma carattere continuativo, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva.
- 15.3 Qualora l'allenatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio di andata e ritorno. In tale ipotesi la società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, potrà consentire all'allenatore il recupero dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.
- 15.4 In ogni caso non si darà luogo a recupero od indennizzo, in nessuna forma, dell'eventuale periodo di riposo per qualunque motivo non fruito.

16. Sanzioni federali e di Lega

- 16.1 L'allenatore, in quanto tesserato, è soggetto a tutte le norme emanate dalla FIP ed in particolare è assoggettato alla potestà disciplinare federale.
- 16.2 Se richiesto dalla società, l'allenatore è tenuto a ricorrere avverso squalifiche o provvedimenti disciplinari comminati dalla FIP o dalla FIBA. In tal caso la società si assumerà interamente ogni relativo onere e costo. Qualora la società non intenda ricorrere, dando di ciò comunicazione all'allenatore, questi ha comunque diritto di proporre eventuale ricorso a proprie spese e cura.
- 16.3 In caso di squalifica convertita in sanzione pecuniaria, l'allenatore sarà tenuto a rifondere alla società l'intera somma che quest'ultima sia tenuta a corrispondere a

tale titolo alla FIP. Se per qualunque motivo la squalifica deve essere o comunque viene effettivamente scontata, il compenso fisso annuale verrà decurtato del 2,5% per ogni giornata di squalifica, previa comunicazione scritta all'allenatore entro quindici giorni da quello in cui la squalifica viene scontata. La mancata comunicazione nei termini fa decadere la società dal diritto alla decurtazione del compenso.

- 16.4 L'allenatore è in ogni caso tenuto ad astenersi dal porre in essere:
- atti, dichiarazioni o comportamenti lesivi o denigratori dell'immagine o degli interessi della Lega o dei suoi organi;
 - atti, dichiarazioni o comportamenti idonei ad istigare al mancato rispetto delle regole sportive e di Lega.

17. Retribuzione

- 17.1 La retribuzione dell'allenatore, che è raggugliata ad annualità sportiva, è costituita da:
- un compenso annuo fisso, in denaro, non inferiore ai minimi garantiti dall'art. 3. Gli eventuali *benefit* (quali ad esempio l'uso di alloggio o di autovettura) dovranno essere esplicitati in contratto e contribuiscono alla determinazione dell'ammontare del compenso annuo fisso in misura pari al costo specifico a carico della società;
 - gli eventuali premi di piazzamento della squadra, in denaro.
- 17.2 Sono vietati i premi partita nonché i premi di qualunque genere pattuiti successivamente al 15 settembre della stagione sportiva alla quale si riferiscono, se il contratto è stato depositato prima di tale data, ovvero pattuiti successivamente al deposito del contratto, se avvenuto dopo tale data.
- 17.3 Il compenso annuo fisso assorbe e comprende ogni emolumento, indennità o assegno cui l'allenatore abbia o possa avere comunque diritto, anche in relazione a riposi, ferie, permessi, trasferte, missioni, gare notturne, ritiri, od altro. È fatto ovviamente salvo il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione a missioni o trasferte concordate con la società.
- 17.4 Nell'ipotesi di contratto pluriennale deve essere indicato l'ammontare della retribuzione distintamente per ciascuna stagione sportiva. È nullo il contratto privo della indicazione dell'ammontare del compenso fisso annuo per ciascuna delle annualità per le quali è stipulato.
- 17.5 Salvi patti contrari, nel caso di retrocessione della squadra, il compenso fisso dell'allenatore che abbia concluso la stagione con la squadra medesima si intende automaticamente ridotto ad un importo pari all'80% del compenso contrattuale, salvi comunque i limiti minimi di compenso vigenti. La riduzione di cui al presente comma decorre dalla stessa stagione al termine della quale si verifica la retrocessione e per quelle eventualmente successive, salvo il caso di nuova promozione in serie "A" che comporterà l'eliminazione della riduzione stessa.
- 17.6 Tutti gli importi devono essere pattuiti al lordo di oneri fiscali e contributivi. Sono vietate ed improduttive di effetto le pattuizioni dirette a trasferire in tutto o in parte in capo alla società o a terzi soggetti gli oneri che per legge fanno carico all'allenatore. Sono parimenti vietate ed improduttive di effetto le pattuizioni

dirette a trasferire in tutto o in parte in capo all'allenatore o a terzi soggetti gli oneri che per legge, regolamento o accordo collettivo fanno carico alla società.

- 17.7 La retribuzione deve essere pattuita in euro. Se è previsto il pagamento in una moneta diversa, la società può comunque pagare in euro, a propria scelta, al corso del cambio vigente alla data del deposito del contratto ovvero alla data di scadenza dell'obbligazione o del relativo rateo.

18. Corresponsione della retribuzione

- 18.1 Il compenso fisso viene corrisposto in dodici rate mensili posticipate di eguale importo scadenti il decimo giorno di ogni mese, dal 10 agosto al 10 luglio dell'anno successivo. Qualora il contratto sia depositato successivamente al 10 agosto, il compenso viene frazionato in un numero minore di rate mensili, sempre di eguale importo, con decorrenza dal decimo giorno del mese successivo a quello del deposito e fino al 10 luglio. Sono vietate pattuizioni difformi.
- 18.2 I premi vengono corrisposti in una o più soluzioni, a discrezione della società, comunque entro il 10 luglio immediatamente successivo al termine della stagione sportiva alla quale si riferiscono.
- 18.3 La retribuzione viene erogata presso il domicilio fiscale dell'allenatore, così come indicato nel modulo contrattuale.
- 18.4 In caso di morosità di oltre trenta giorni nel pagamento dei ratei di retribuzione, l'allenatore ha diritto agli accessori di cui all'articolo 429 del codice di procedura civile a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
- 18.5 In caso di morosità di oltre due mensilità di retribuzione, l'allenatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto per giusta causa.

19. Contratti pubblicitari

- 19.1 All'allenatore è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti pubblicitari individuali nel rispetto delle seguenti tre essenziali condizioni:
- i marchi o prodotti pubblicizzati non dovranno essere in concorrenza o contrasto con gli *sponsor* o fornitori ufficiali della società, salva specifica autorizzazione scritta;
 - la pubblicità non dovrà richiamare i colori o in genere gli elementi distintivi della società o di altre società sportive di pallacanestro, o confondibili con essi;
 - la pubblicità non potrà raffigurare azioni di giuoco, anche se relative a manifestazioni od incontri autorizzati dalla società.
- 19.2 Sono salvi diversi accordi.

20. Malattie ed infortuni

- 20.1 In caso di malattia od infortunio, che non siano dovuti a condotta sregolata dell'allenatore o comunque da cause attribuibili a sua colpa grave, compete per intero all'allenatore medesimo il compenso stabilito in contratto. Resteranno in ogni caso a favore della società le eventuali indennità assicurative di cui sia

beneficiaria.

- 20.2 L'allenatore è tenuto a sottoporsi a tutti gli accertamenti richiesti ai fini di eventuali polizze assicurative stipulate dalla società a proprio favore.
- 20.3 Qualora l'inabilità totale per malattia od infortunio, che non siano dovuti allo svolgimento delle mansioni affidategli, si protragga per oltre sei mesi ed il contratto nel frattempo non sia scaduto, la società, previa comunicazione scritta all'allenatore ed alla Lega, ha facoltà di corrispondere all'allenatore medesimo i compensi contrattuali ridotti fino al 50%, dalla data della comunicazione fino alla cessazione dell'inabilità; in tal caso l'allenatore, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di ottenere la risoluzione del contratto dandone comunicazione scritta. In alternativa alla riduzione del compenso, la società ha facoltà di ottenere la risoluzione del contratto dandone comunicazione scritta.

21. Esonero

- 21.1 La società ha facoltà di esonerare l'allenatore dagli incarichi affidatigli, dandogliene comunicazione scritta.
- 21.2 L'allenatore esonerato è tenuto a mantenersi comunque a disposizione della società sino al termine del periodo contrattuale al fine dell'eventuale reintegro nelle precedenti mansioni, ma può ottenere la immediata risoluzione del contratto dandone comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla società ed alla Lega. Resta inteso che, perdurando il vincolo contrattuale, all'allenatore esonerato è inibito lo svolgimento in qualsiasi forma di attività a favore di società sportiva diversa dalla contraente e/o a favore della FIP o della FIBA.
- 21.3 All'allenatore esonerato competono per intero, fino alla scadenza del contratto od alla sua risoluzione, gli emolumenti pattuiti, sia quale compenso annuo fisso, ivi compresi gli eventuali *benefit*, sia quali premi. Sono salvi diversi accordi circa la sola parte premiale. La corresponsione di detti importi assorbe ogni eventuale ulteriore e diversa spettanza, anche risarcitoria.

22. Domiciliazione

- 22.1 Ai fini di qualunque comunicazione inerente quanto previsto nel presente accordo, l'allenatore e la società eleggono domicilio, anche e comunque ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile, rispettivamente nei luoghi indicati nel modulo contrattuale depositato.
- 22.2 Con riferimento all'allenatore, la suddetta disposizione non riguarda il periodo delle ferie estive.
- 22.3 Qualunque eventuale variazione non avrà effetto se non decorsi quindici giorni dalla comunicazione fattane per iscritto all'altra parte e dal relativo deposito presso la Lega.
- 22.4 Le comunicazioni relative ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato di cui agli articoli 27 e seguenti del presente accordo si eseguono nell'eventuale domicilio eletto in Bologna con l'istanza o con il ricorso introduttivo o con la memoria difensiva; in difetto, si eseguono presso la Lega, per quanto riguarda la

società, e presso l'USAP, per quanto riguarda l'allenatore.

23. Sanzioni disciplinari

23.1 Qualora l'allenatore non osservi i suoi doveri verso la società, o sia comunque inadempiente o negligente, possono essere disposti nei suoi confronti, osservando la proporzione con la gravità della infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale
- b) richiamo scritto
- c) multa mediante trattenuta sulla retribuzione
- d) sospensione, con o senza retribuzione, nella misura massima di 10 giorni
- e) licenziamento per giusta causa.

23.2 Ai fini della recidiva si può tenere conto unicamente delle infrazioni commesse nel corso della medesima stagione sportiva.

23.3 In nessun caso potranno essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione al mancato conseguimento di risultati da parte della squadra.

23.4 Le parti concordano che, in osservanza dell'articolo 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, le società sono tenute ad affiggere in luogo visibile all'allenatore il "codice disciplinare", costituito dagli articoli 2104, 2105, 2106 del codice civile, dall'articolo 7 dello statuto dei lavoratori, dalle norme di questo contratto relative ai doveri generali e specifici degli allenatori e alla disciplina.

Richiamo verbale e richiamo scritto

23.5 Sono sanzionate con il richiamo verbale le infrazioni più lievi.

23.6 Si applica il richiamo scritto in caso di recidiva nella stessa infrazione, od in infrazione della stessa indole, su cui vi sia stato richiamo verbale.

Multa

23.7 Le parti riconoscono che il limite della multa stabilito in via generale nella misura massima di 4 ore di retribuzione dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori è ineffettivo e non confacente alla realtà della pallacanestro di Serie A; di conseguenza concordano una deroga a tale norma di legge. Per "ora di retribuzione" deve intendersi 1/200 (un duecentesimo) del compenso annuo netto spettante all'allenatore in base al contratto.

23.8 La misura massima della multa non deve superare le 4 ore della retribuzione base così ridefinita e quindi i 2/100 (due centesimi) del detto compenso. In caso di reiterazione di multe, l'entità di queste non potrà superare, nella stagione sportiva, 1/10 (un decimo) del compenso netto spettante all'allenatore.

Licenziamento per giusta causa

23.9 Ferme le regole di diritto comune sulla giusta causa, il licenziamento in tronco può essere esemplificativamente deliberato nei seguenti casi:

- uso di sostanze o metodi doping
- uso di sostanze psicotrope
- frode sportiva
- condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato
- infortunio o malattia dovuti a condotta sregolata dell'allenatore o a sua colpa

- grave, che dia luogo ad una inabilità di durata superiore ad un mese
- squalifica o squalifiche che, nell'insieme di una stagione, superi le 10 giornate di competizioni ufficiali
- grave e ripetuto inadempimento agli obblighi nascenti dal presente contratto.

24. Contravvenzione ai doveri stabiliti dall'articolo 16.4 del presente accordo

- 24.1 Nei confronti dell'allenatore che sia venuto meno ai doveri stabiliti dall'articolo 16.4 del presente possono essere disposte le seguenti sanzioni disciplinari:
- a) il richiamo e, secondo la gravità, l'ammonizione con diffida, nel caso in cui non siano riscontrati né dolo né colpa grave;
 - b) la sanzione pecuniaria semplice, nel caso di recidiva in infrazione già sanzionata con il richiamo o l'ammonizione con diffida;
 - c) la sanzione pecuniaria aggravata nel caso di dolo o colpa grave, oppure nel caso di recidiva in infrazione già sanzionata. Concorrendo le due ipotesi la sanzione può arrivare fino ad un massimo del doppio previsto.
- 24.2 La sanzione pecuniaria semplice comporta l'obbligo del versamento alla Lega, entro il termine fissato dal CPCA, di una somma di danaro fino ad un massimo di 1/100 (un centesimo) del compenso annuo spettante all'allenatore.
- 24.3 La sanzione pecuniaria aggravata comporta l'obbligo del versamento alla Lega, entro il termine fissato dal CPCA, di una somma di danaro fino ad un massimo di 2/100 (due centesimi) del compenso annuo spettante all'allenatore.
- 24.4 Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:
- a) alla entità, alla gravità ed alla eventuale durata dell'infrazione;
 - b) al pregiudizio materiale, morale o di immagine che la condotta sanzionata ha arrecato alla Lega, alle altre società associate, a terzi o, in generale, allo sport della pallacanestro;
 - c) alle circostanze aggravanti, quali in particolare:
 - la recidiva per infrazioni della stessa o di analoga natura;
 - la recidiva per infrazioni anche di altra natura commesse nel corso della stagione sportiva in corso o di quella precedente;
 - l'aver commesso l'infrazione per eseguirne o occultarne un'altra;
 - l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione;
 - d) alle circostanze attenuanti, quali in particolare:
 - il ravvedimento spontaneo prima dell'inizio della procedura disciplinare;
 - l'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della infrazione;
 - l'aver agito in reazione ad un fatto ingiusto altrui;
 - non aver mai subito sanzioni.
- 24.5 Non può essere invocato quale causa di giustificazione o circostanza attenuante l'affidamento eventualmente generato da mancate sanzioni, o sanzioni lievi, per casi precedenti.
- 24.6 Le società sono tenute nei confronti della Lega al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate agli allenatori in solido con il responsabile e con diritto di regresso verso quest'ultimo.

25. Procedimento

- 25.1 Qualora la società intenda irrogare una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale, deve entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto contestare per iscritto all'allenatore i fatti o contegni specifici che gli vengono attribuiti e che possono dar luogo a sanzioni, invitandolo a discolarsi o ad addurre le sue difese entro un termine non inferiore a 5 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione di addebito.
- 25.2 Se non sceglierà di far pervenire le sue controdeduzioni e difese per iscritto nel termine stabilito a sua difesa, l'allenatore potrà richiedere, entro tale termine, di essere sentito oralmente, anche con l'assistenza di un suo rappresentante.
- 25.3 La società potrà deliberare la sanzione nei 5 giorni successivi a quello in cui ha sentito l'allenatore o ha ricevuto le sue difese scritte; ovvero, in assenza di difese, nei 5 giorni successivi a quello dello spirare del termine concesso a difesa, comunicando entro 20 giorni la decisione all'allenatore.
- 25.4 Contro la sanzione irrogata l'allenatore potrà ricorrere agli organismi preposti. Il ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione.
- 25.5 Le sanzioni di cui all'articolo 24 sono deliberate dal CPCA su proposta del Presidente della Lega, che a tal fine attiva il relativo procedimento arbitrale, previa contestazione all'allenatore, in forma scritta, dei fatti o contegni specifici che gli vengono attribuiti e che possono dar luogo a sanzioni. L'allenatore incolpato esercita il proprio diritto di difesa con le modalità e termini previsti dalla procedura arbitrale.

26. Il Collegio permanente di conciliazione e arbitrato

- 26.1 È istituito un Collegio permanente di conciliazione e arbitrato (CPCA), formato da tre componenti: il presidente, invariabile, nominato di comune accordo dalla Lega e dalla USAP ogni due anni; un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate dalla Lega in un apposito elenco; ed un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate dalla USAP in un analogo elenco. La Lega e la USAP formano e si comunicano reciprocamente i rispettivi elenchi, e le loro eventuali successive variazioni od integrazioni, dei possibili componenti del CPCA, indicando in ciascuno di essi un numero non inferiore a tre nominativi.
- 26.2 Il CPCA ha sede in Bologna, presso la sede della Lega, e svolge la propria attività avvalendosi dei servizi di segreteria messi a disposizione dalla stessa Lega.

27. Spese di funzionamento del CPCA, tassa di ricorso e spese di difesa legale

- 27.1 La Lega e la USAP stabiliscono ogni due anni l'ammontare delle spese forfetarie di segreteria per il funzionamento del CPCA.
- 27.2 Il compenso degli arbitri è determinato, come limite massimo, in base alla tariffa oraria attualmente in vigore per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., tariffa che tutti i soggetti designati quali componenti del CPCA dovranno preventivamente sottoscrivere per accettazione ed impegnarsi a rispettare quale condizione della validità della costituzione del collegio.

- 27.3 I ricorsi e le istanze rivolte al CPCA e al suo Presidente sono soggette al versamento delle seguenti tasse:
- euro 500,00 per le istanze di conciliazione;
 - euro 500,00 per i ricorsi avverso sanzioni disciplinari, per i quali l'importo della tassa copre sia la fase conciliativa, sia l'eventuale successiva fase arbitrale;
 - euro 500,00 per i ricorsi per ingiunzione;
 - euro 1.000,00 per tutti gli altri ricorsi ordinari. Nell'ipotesi prevista dall'ultima parte dell'articolo 28.4, di attivazione della funzione arbitrale a seguito di mancata conciliazione, l'istante deve provvedere ad integrare la tassa di conciliazione con il pagamento di ulteriori euro 500,00.
- 27.4 Le tasse di cui al comma precedente sono riscosse dalla Lega che provvede ad accantonarle in un apposito fondo gestito di concerto con la USAP per il rimborso delle spese della segreteria del CPCA. La Lega e la USAP decidono annualmente la destinazione dell'eventuale eccedenza di tale fondo.
- 27.5 In considerazione sia della natura irrituale dei procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo e della conseguente non obbligatorietà della difesa tecnica, sia delle più generali esigenze di funzionamento dei procedimenti stessi dato anche l'ambito sportivo in cui sono destinati ad operare, la liquidazione delle eventuali spese di difesa legale delle parti non potrà superare i minimi delle vigenti tariffe professionali previste per l'attività giudiziale.

28. Funzione conciliativa

- 28.1 Il CPCA svolge funzione di organo di conciliazione obbligatoria per le controversie comunque relative al rapporto di lavoro fra allenatore professionista e società.
- 28.2 L'istanza di conciliazione si deposita presso la segreteria del CPCA unitamente all'istanza di arbitrato e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dalla prova del pagamento della apposita tassa. La proposizione dell'istanza di conciliazione produce gli effetti di interruzione e sospensione dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge.
- 28.3 Qualora la conciliazione riesca, se ne redige processo verbale sottoscritto dagli arbitri e dalle parti, che ha carattere vincolante per le stesse. La tassa di ricorso viene restituita all'istante, salvo l'importo di euro 500,00 che viene definitivamente incamerato.
- 28.4 Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, o non possa essere espletato per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti, o loro rappresentanti, nella stessa riunione il CPCA procede, ove richiesto e previa corresponsione della prescritta tassa integrativa di ricorso, allo svolgimento delle proprie attività in funzione arbitrale.

29. Funzione arbitrale

Competenza

- 29.1 Il CPCA svolge funzione arbitrale ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, della

legge n. 91 del 1981 per la risoluzione di tutte le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo collettivo e del relativo contratto individuale di lavoro nonché, più in generale, di quelle relative al rapporto di lavoro fra società e allenatore professionista. Sono inoltre devoluti alla cognizione del CPCA i ricorsi proposti avverso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale adottati dalle società.

Procedimento

- 29.2 La domanda si propone con ricorso comunicato alla parte convenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e depositato anche a mezzo fax presso la sede del CPCA unitamente alla prova della spedizione. Il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui essa si fonda nonché l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi e dei documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. Il ricorso deve altresì contenere, a pena di improcedibilità, la designazione dell'arbitro di parte fra quelli indicati negli elenchi di cui all'articolo 26.1 e deve essere accompagnato, a pena di irricevibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di ricorso.
- 29.3 I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalle società devono essere proposti, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, di cui deve essere allegata copia. La tempestività del ricorso è verificata con riferimento alla data di spedizione della raccomandata di cui all'articolo 29.2.
- 29.4 I ricorsi diretti alla adozione delle sanzioni di cui all'articolo 24 del presente accordo devono essere accompagnati dalla contestazione di addebito di cui all'articolo 25.5 e dalla prova della sua spedizione all'incolpato.
- 29.5 La parte convenuta si costituisce con controricorso comunicato alla parte attrice nel domicilio eventualmente eletto nel ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e depositato anche a mezzo fax presso la sede del CPCA unitamente alla prova della spedizione. Con tale controricorso devono essere proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonché le eventuali domande riconvenzionali; devono inoltre essere indicati i mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi ed i documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. Il controricorso deve altresì contenere la designazione dell'arbitro di parte fra quelli indicati negli elenchi di cui all'articolo 26.1; in mancanza di tale designazione, vi provvede d'ufficio il Presidente del CPCA entro cinque giorni dal deposito. La tempestività del controricorso è verificata con riferimento alla data di spedizione della relativa raccomandata.
- 29.6 Costituito il collegio, il presidente del CPCA fissa l'udienza per lo svolgimento della funzione conciliativa, ai sensi dell'articolo 28 nonché per la eventuale discussione del ricorso nell'ipotesi di cui all'articolo 28.4.
- 29.7 La segreteria del CPCA provvede alla iscrizione progressiva nel ruolo generale delle controversie ed alla formazione del fascicolo d'ufficio; trasmette senza indugio alle parti copia dei documenti allegati al ricorso o al controricorso; comunica tempestivamente alle parti tutti i provvedimenti resi fuori udienza.
- 29.8 Il CPCA, sotto la direzione del presidente, esercita i poteri di cui agli articoli

420 e 421 del codice di procedura civile, in quanto compatibili con la natura del procedimento, ed espleta l'eventuale attività istruttoria secondo le regole del rito del lavoro. La trattazione della causa è orale. Assunti gli eventuali mezzi di prova ed esaurita la discussione, il CPCA riserva di pronunziare la decisione. Di ogni riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dagli arbitri.

- 29.9 Il CPCA decide a maggioranza, secondo diritto e con obbligo di motivazione. Il lodo, irrituale ed immediatamente esecutivo, è depositato presso la segreteria entro due mesi dalla proposizione della domanda; tale termine può essere prorogato, per una sola volta ed in misura non superiore ad un mese, unicamente in caso di concorde richiesta delle parti ovvero di espletamento di attività istruttoria che si debba prolungare per più di una udienza oltre a quella di discussione. Il lodo è comunicato alle parti integralmente a cura della segreteria che, su richiesta, ne rilascia copia autentica per consentirne la notificazione. Previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni federali, il lodo è impugnabile nei modi e termini stabiliti dall'articolo 412 quater del codice di procedura civile.
- 29.10 Nel lodo, il CPCA pone a carico della parte soccombente, in tutto o in parte secondo i principi di cui agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, le spese di funzionamento del Collegio di cui all'articolo 27.2 nonché la rifusione delle eventuali spese legali di difesa, liquidate a norma dell'articolo 27.5, e della tassa di ricorso.
- 29.11 In caso di morosità di oltre 10 gg. nel pagamento dei ratei di compenso fisso e dei premi, l'allenatore può chiedere che il Presidente del CPCA ingiunga alla società il pagamento delle somme dovute e dei relativi interessi. Analogamente può agire il Fondo di Fine Rapporto in caso di morosità di oltre 10 giorni nel versamento delle quote di cui all'art. 4. La domanda si propone con ricorso depositato anche a mezzo fax presso la sede della CPCA, al quale deve essere allegata una copia del contratto individuale e, a pena di irricevibilità la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. Nel ricorso deve essere inoltre indicata, a pena di improcedibilità una utenza fax idonea a ricevere le successive comunicazioni di atti a cura della segreteria e della controparte.
- 29.12 Il Presidente della CPCA, se ritiene fondata la domanda, ingiunge alla società morosa il pagamento delle somme dovute e dei relativi accessori ai sensi dell'art. 429 3° comma c.p.c. nonché la rifusione delle eventuali spese legali di difesa, liquidate a norma dell'art. 27.5, e della tassa di ricorso entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento, con espresso avvertimento che nello stesso termine di 10 giorni è ammessa opposizione e che, in mancanza, l'ingiunzione stessa diverrà definitiva e potrà essere eseguita a norma dell'art.31 del presente accordo. Il provvedimento di ingiunzione è tempestivamente comunicato alle parti a mezzo fax a cura della segreteria.
- 29.13 L'opposizione si propone con ricorso trasmesso alla controparte, anche a mezzo fax all'utenza indicata nel ricorso per ingiunzione, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di ingiunzione. Entro il medesimo termine il ricorso deve essere depositato, anche a mezzo fax, presso la segreteria del CPCA unitamente alla prova della trasmissione alla controparte. Con l'opposizione si instaura un procedimento arbitrale secondo il rito ordinario previsto dal presente art. 29. La proposizione dell'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento ingiuntivo.

30. Sospensione dei termini

- 30.1 Il decorso dei termini del procedimento arbitrale resta sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.
- 30.2 Ove il ricorso venga depositato durante il periodo di sospensione, i termini decorrono a partire dalla fine di detto periodo.

31. Esecuzione delle decisioni arbitrali


- 31.1 L'esecuzione delle decisioni del CPCA che vedano soccombente una società è demandata alla Lega, che vi provvede entro dieci giorni lavorativi decorrenti dal deposito del lodo arbitrale o dalla scadenza del termine previsto per l'opposizione di cui all'art. 29.13.
- 31.2 La Lega si impegna a prevedere nei propri regolamenti, come condizione per l'ammissione e permanenza nella Lega, l'obbligo delle società di prestare una congrua garanzia finanziaria da utilizzare per il pagamento dei debiti nei confronti degli allenatori riconosciuti dalle decisioni del CPCA e l'obbligo di immediato reintegro di tale garanzia nel caso di suo utilizzo.
- 31.3 La mancata esecuzione integrale delle obbligazioni nascenti da lodo arbitrale esecutivo è causa di esclusione del diritto di partecipare al campionato federale successivo, così come stabilito dalle vigenti norme della FIP.

Bologna, 1° luglio 2019

Il Presidente U.S.A.P.
Giannetto Zappi



Il Presidente LBA
Egidio Bianchi



DELIBERA N.85/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n.35 assunta dal Presidente federale il 3 giugno 2019 con la quale è stato approvato, con effetto dalla stagione sportiva 2019/2020, il testo dell'art.140bis del Regolamento Organico rubricato "Attribuzione Titolo sportivo senior di Società dilettantistiche" e sono state stabilite inoltre le tempistiche operative cui le Società dovranno attenersi per applicare il nuovo istituto nell'a.s. 2019/2020;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.35/2019, assunta dal Presidente federale in data 3 giugno 2019.

DELIBERA N.86/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n.3 assunta dal Presidente federale il 1° luglio 2019 con la quale sono stati modificati i termini di applicazione dell'art.140bis del Regolamento Organico rubricato "Attribuzione Titolo sportivo senior di Società dilettantistiche";

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.3/2019, assunta dal Presidente federale in data 1° luglio 2019.

DELIBERA N.87/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n.4 assunta dal Presidente federale il 5 luglio 2019 con la quale è stato modificato, con effetto dalla stagione sportiva 2019/2020, il testo dell'art.140bis del Regolamento Organico rubricato "Attribuzione Titolo sportivo senior di Società dilettantistiche" inserendo un riferimento esplicito al versamento di un contributo al perfezionamento della richiesta di attribuzione;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.4/2019, assunta dal Presidente federale in data 5 luglio 2019.

DELIBERA N.88/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 128 del Regolamento Organico con cui si disciplina l'istituto della Società Satellite come strumento di collaborazione tecnico-sportiva tra Affiliate;
- vista la proposta del Vicepresidente Vicario con la quale chiede di ampliare i limiti territoriali entro cui poter applicare l'istituto della Società satellite regolamentato dall'articolo sopra citato;
- visto l'articolo 147 comma 7 con cui si disciplina l'istituto della fusione stabilendo che la fusione delle Società partecipanti ai Campionati nazionali non professionistici è ammessa unicamente fra le Società che hanno sede nella stessa regione o in regioni limitrofe. Ai fini di quanto disposto nel presente comma, oltre alle regioni confinanti in senso geografico, si considerano regioni limitrofe tra loro la Sardegna con il Lazio e la Toscana, nonché la Sicilia con la Calabria, la Basilicata e la Campania. Se la fusione riguarda Società partecipanti ai Campionati ad organizzazione regionale, la fusione è ammessa unicamente fra le Società che hanno sede nella stessa regione;
- ritenuto di poter adottare il medesimo criterio geografico prevista dall'articolo 147, comma 7 del Regolamento Organico al fine di agevolare le Società in merito alle possibili collaborazioni tecnico-sportive e mantenendo comunque coerenza nel dettame normativa federale;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, il testo dell'articolo 128 del Regolamento Organico come segue:

Art. 128 - Le Società satellite

1. OMISSIS
2. Una Società sportiva, da definirsi quale "Società principale", può essere socia o detenere partecipazioni in una sola Società sportiva dilettantistica, da definirsi quale "Società satellite", la quale non partecipi allo stesso Campionato od a Campionato immediatamente superiore od inferiore ~~e che abbia la sede entro i 50 Km di distanza dalla sede della Società principale~~. Resta fermo che gli statuti delle Società definite principali e delle Società definite satellite devono uniformarsi a quanto previsto all'art.127 R.O.
- 2bis **Per le Società partecipanti ai Campionati nazionali non professionistici è possibile costituire Società Satellite con altre Affiliate che hanno sede nella stessa regione o in regioni limitrofe. Ai fini di quanto disposto nel presente comma, oltre alle regioni confinanti in senso geografico, si considerano regioni limitrofe tra loro la Sardegna con il Lazio e la Toscana, nonché la Sicilia con la Calabria, la Basilicata e la Campania. Se la Società Satellite viene perfezionata da Società partecipanti ai Campionati ad organizzazione regionale, la fusione è ammessa unicamente fra le Società che hanno sede nella stessa regione.**
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS

DELIBERA N.89/2019

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	l'art. 1 comma 373 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che prevede l'istituzione presso il CONI del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi;
<u>visto</u>	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018;
<u>visto</u>	il testo del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato in data 10 luglio 2018 dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n. 1596 e successivamente modificato dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n. 1630 del 26 febbraio 2019, che ha adottato i principi regolatori della materia;
<u>vista</u>	la propria delibera n. 417/2019 del 10 maggio 2019 C.F. n. 7, di approvazione del testo del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro;
<u>preso atto</u>	delle richieste di modifica pervenute per le vie brevi dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi;
<u>esaminata</u>	la proposta della Commissione federale degli Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro, inerente le modifiche apportate al testo del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro al fine di attuare le modifiche richieste;
<u>ritenuta</u>	la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, le modifiche agli articoli 3, 4, 6, 8, 10 e l'abrogazione degli articoli 17, 18 e 19 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro, come di seguito riportato:

Art. 3

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. All'atto dell'iscrizione, la FIP rilascia il certificato di avvenuta iscrizione necessario per l'iscrizione al Registro nazionale CONI. **L'iscrizione al Registro federale ha la durata di un anno a decorrere dalla data di approvazione della domanda**

Art. 4

1. OMISSIS
2. **Fermo il carattere permanente del titolo abilitativo conseguito con il superamento dell'esame di abilitazione, per la permanenza nel Registro, l'Agente deve, altresì, presentare, entro trenta (30) giorni dalla scadenza del certificato di iscrizione federale, un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale accompagnata dalla contabile bancaria comprovante il pagamento dei diritti amministrativi corrispondere, all'inizio di ogni anno sportivo, la quota annua fissata da FIP, pena la cancellazione dal Registro stesso.**
3. La Commissione, accertata **l'omessa presentazione dell'istanza e/o il mancato versamento**, concede un termine non superiore ai 30 giorni per l'adempimento. **Il mancato adempimento determina decorso inutilmente il quale può chiedere al Tribunale Federale la cancellazione dal Registro.**
4. **La cancellazione dal registro Agenti è disposta nei confronti di coloro che risultino avere procedimenti penali per delitti non colposi.**

Art. 6

1. OMISSIS
2. OMISSIS

3. OMISSIS
4. OMISSIS

5. La Commissione può chiedere al Tribunale Federale la cancellazione dal Registro per il venir meno del requisito di cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento.

6. Il provvedimento di cancellazione può essere chiesto anche nei confronti di coloro che risultino aver procedimenti penali per delitti non colposi.

▪ **Art. 8**

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS

4. Il superamento della prova speciale deve avvenire, **a pena di decadenza**, entro un anno dalla data di **pubblicazione** comunicazione della Commissione CONI degli Agenti Sportivi dell'elenco dei candidati **che hanno superato la prova generale e risultano ammessi** aventi diritto ad essere ammessi alla prova speciale. **altrimenti il candidato deve effettuare nuovamente la prova generale.**

Art. 10

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS

7. L'esercizio dell'attività di Agente Sportivo da parte di un cittadino di uno Stato che non è membro dell'Unione Europea deve obbligatoriamente avvenire **attraverso la domiciliazione presso un agente sportivo italiano o stabilito, pena la nullità dei contratti di cui al presente articolo.** mediante la sottoscrizione di un accordo con un Agente sportivo autorizzato ad esercitare l'attività in Italia nell'ambito della FIP avente ad oggetto la conclusione, risoluzione o rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica, la conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica ovvero il tesseramento presso la FIP.

Tale accordo dovrà essere inviato alla Commissione Federale Agenti FIP entro 20 giorni dalla sua conclusione. Nel caso in cui l'accordo sia redatto in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere trasmessa anche traduzione in italiano debitamente asseverata.

8. OMISSIS

▪ **Art. 17**

▪ **ABROGATO**

▪ **Art. 18**

ABROGATO

▪ **Art. 19**

ABROGATO

DELIBERA N. 90/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta del Commissario Straordinario CIA con la quale chiede di modificare gli articoli 4, 5, 6, 22, 24, 35, 36, 37, 62 e 65 del Regolamento di Settore;

sentita la relazione del Commissario Straordinario CIA con la quale, riprendendo la relazione agli atti, ritiene necessarie le modifiche proposte per migliorare l'organizzazione e la operatività del Settore arbitrale;

acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;

considerata la proposta del Commissario Straordinario CIA meritevole di accoglimento perché coerente con i Regolamenti federali vigenti;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, gli articoli 4, 5, 6, 22, 24, 35, 36, 37, 62 e 65 del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri, come segue:

Art. 4 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri, viene nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale CIA e svolge:
 - a) funzioni di collaborazione consultiva ed attiva nell'ambito delle specifiche attribuzioni ed incarichi delegati dal Presidente del CIA;
 - b) funzioni vicarie del Presidente del CIA in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo del CIA

1. Il Consiglio Direttivo CIA è composto dal Presidente e da un numero minimo di due e massimo di quattro Consiglieri. Il Presidente CIA è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. I Consiglieri del Direttivo CIA sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente CIA federale, tra i quali verrà nominato il Vice Presidente.
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS

Art. 6 – Vigilanza e Controllo – Gestione Commissariale

1. Le dimissioni o l'impedimento definitivo del solo Presidente o le dimissioni contemporanee di più di due Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo CIA. Il Consiglio federale provvederà, con le modalità di cui all'articolo 97 del Regolamento Organico, nella prima riunione utile, alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico. In tutti gli altri casi di dimissioni non si verifica decadenza del Consiglio Direttivo che rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del mandato.
2. OMISSIS
3. OMISSIS

Art. 22 – Arbitro Benemerito

1. OMISSIS
2. L'Arbitro Benemerito potrà ottenere la tessera di libero ingresso nei campi negli impianti di gioco, su indicazione del Presidente della Commissione Regionale CIA.
3. OMISSIS

Art. 24 - Arbitri d'Onore

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi negli impianti di gioco.

4. OMISSIS

Art. 35 – Ufficiali di Campo Benemeriti

1. OMISSIS
2. Gli Ufficiali di Campo Benemeriti potranno ottenere la tessera di libero ingresso negli impianti nei campi di gioco, su indicazione del Presidente della Commissione Regionale CIA.
3. OMISSIS

Art. 36 – Ufficiali di Campo Benemeriti d’Eccellenza

1. OMISSIS
2. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi negli impianti di gioco.
3. OMISSIS

Art. 37 - Ufficiali di Campo d’Onore

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi negli impianti di gioco.
4. OMISSIS

Art. 62 – Incompatibilità (del. 204/2018 C.F. 06/12/2018)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. La carica di Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA è altresì incompatibile con l’esercizio della funzione di Arbitro e Ufficiale di Campo in attività, di Designatore, di Osservatore, di Istruttore e di Responsabile degli Organi Tecnici. Nel caso di nomina a Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA di un tesserato CIA in attività, lo stesso cesserà l’attività. Al termine del mandato, se operava nei Campionati nazionali quale Arbitro o Ufficiale di Campo, non potrà più riprenderne la funzione anche in caso di anticipata cessazione del mandato per qualsiasi motivo. Conseguentemente, il tesserato verrà posto tra gli Arbitri Fuori Quadro o, su sua richiesta, nella 6° categoria arbitrale.
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS

Art. 65 – Tessera federale di libero ingresso

1. La tessera federale di libero ingresso offre la possibilità di ingresso negli impianti nei campi di gioco, nei limiti delle disponibilità stabilite dalle Società che utilizzano gli impianti stessi e viene rilasciata ai tesserati che ne hanno diritto e può essere revocata o sospesa solo su determinazione del Consiglio Direttivo CIA, in presenza di fatti o atti posti in essere dai tesserati in violazione di norme comportamentali e regolamentari di cui all’art. 67, indipendentemente dalla circostanza che dette condotte abbiano dato luogo o meno alla trasmissione degli atti alla Procura federale o agli Organi di Giustizia per i provvedimenti di competenza.

DELIBERA N. 91/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la richiesta da parte del signor Nicolas Morici - nato il 13/02/1994 in Argentina con acquisita nazionalità italiana nella stagione sportiva 12/13 - di equiparlo ad un giocatore con lo status di formazione italiana in deroga ai vigenti Regolamenti federali;
- considerato in particolare che l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento prevede al comma 1 che *"si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive"* ed al comma 6 che *"sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior 5c5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo"*;
- visto l'articolo 26 comma 2 del Regolamento Esecutivo Tesseramento che prevede inoltre che *"la partecipazione al Campionato Giovanile si intende assolta con l'inserimento in Lista elettronica per almeno 14 gare di cui almeno 10 in uno stesso Campionato"*;
- considerato che l'atleta in questione non ha lo status della formazione italiana non avendo partecipato ai campionati giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive;
- considerato pertanto, che la richiesta di cui sopra è rivolta allo scopo di ottenere dal Consiglio federale un provvedimento in deroga al citato art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- esaminata la documentazione prodotta dal competente Ufficio Tesseramento Atleti sul caso in esame secondo la quale l'atleta può giocare in serie B e che nulla preclude la sua partecipazione al campionato di serie A2 maschile come atleta italiano non formato così come disposto dall'art. 104 del Regolamento Esecutivo tesseramento e dalle Disposizioni Organizzative Annuali 2019/2020;
- ritenuto che non sussistano, nel caso di specie, ragioni straordinarie, eccezionali o particolari per disporre la deroga richiesta anche a fronte della valutazione degli interessi generali della Federazione e di quelli particolari, contrapposti, rappresentati dall'istante;

DELIBERA

di respingere, per le motivazioni in premessa indicate, la richiesta dell'atleta Nicolas Morici volta al riconoscimento della formazione italiana.

DELIBERA N. 92/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta da parte del signor Enzo Damian Cena - nato il 12/01/1992 in Argentina con acquisita nazionalità italiana nella stagione sportiva 10/11 - di equiparlo ad un giocatore con lo status di formazione italiana in deroga ai vigenti Regolamenti federali;
- visto l'articolo 26, comma 1 del Regolamento Esecutivo Tesseramento in cui è previsto che *"si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive"* ed al comma 6 che *"sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior 5c5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo"*;

- visto inoltre l'articolo 26 comma 2 del Regolamento Esecutivo Tesseramento in cui è stabilito che *"la partecipazione al Campionato Giovanile si intende assolta con l'inserimento in Lista elettronica per almeno 14 gare di cui almeno 10 in uno stesso Campionato"*;
- considerato che l'atleta in questione non ha lo status della formazione italiana non avendo partecipato ai campionati giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive;
- considerato pertanto, che la richiesta di cui sopra è rivolta allo scopo di ottenere dal Consiglio federale un provvedimento in deroga al citato art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- esaminata la documentazione prodotta dal competente Ufficio Tesseramento Atleti sul caso in esame secondo la quale l'atleta può giocare in serie B e che nulla preclude la sua partecipazione al campionato di serie A2 maschile come atleta italiano non formato così come disposto dall'art. 104 del Regolamento Esecutivo tesseramento e dalle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2019/2020;
- ritenuto che non sussistano, nel caso di specie, ragioni straordinarie, eccezionali o particolari per disporre la deroga richiesta anche a fronte della valutazione degli interessi generali della Federazione e di quelli particolari, contrapposti, rappresentati dall'istante;

DELIBERA

di respingere, per le motivazioni in premessa indicate, la richiesta dell'atleta Enzo Damian Cena volta al riconoscimento della formazione italiana.

DELIBERA N. 93/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta da parte del signor CHIERA Adrian Ignacio - nato il 16/12/1994 a Cordoba in Argentina di nazionalità italiana (CF: CHRDN94T16Z600P) - volta a ottenere il riconoscimento della formazione italiana in deroga ai vigenti Regolamenti federali;
- considerato in particolare che l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento prevede al comma 1 che *"si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive"* ed al comma 6 che *"sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior 5c5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo"*;
- considerato che l'articolo 26 comma 2 del Regolamento Esecutivo Tesseramento prevede inoltre che *"la partecipazione al Campionato Giovanile si intende assolta con l'inserimento in Lista elettronica per almeno 14 gare di cui almeno 10 in uno stesso Campionato"*;
- considerato che l'atleta in questione non ha lo status della formazione italiana non avendo partecipato ai campionati giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive poiché ha iniziato la pratica della pallacanestro all'età di 17 anni;
- considerato pertanto, che la richiesta di cui sopra è rivolta allo scopo di ottenere dal Consiglio federale un provvedimento in deroga al citato art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

- esaminata** la documentazione prodotta dal competente Ufficio Tesseramento Atleti sul caso in esame secondo la quale l'atleta puo' giocare in serie A2 maschile come atleta italiano non formato così come disposto dall'art. 104 del Regolamento Esecutivo tesseramento;
- ritenuto** che non sussistano, nel caso di specie, ragioni straordinarie, eccezionali o particolari per disporre la deroga richiesta anche a fronte della valutazione degli interessi generali della Federazione e di quelli particolari, contrapposti, rappresentati dall'istante;

DELIBERA

di respingere, per le motivazioni in premessa indicate, la richiesta dell'atleta Chiera Adrian Ignacio volta al riconoscimento della formazione italiana.

DELIBERA N. 94/2019

Il Consiglio federale,

- visti** lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista** la nota pervenuta in data 2 Aprile dai Rappresentanti delle Polisportive Giovanili Salesiane con cui richiedono di poter stipulare la convenzione con la FIP fino al termine del quadriennio 2017/2020;
- esaminato** il testo della convenzione presentata;
- considerato** altresì che il testo proposto è rispondente alle esigenze della Federazione e dell'Ente di Promozione Sportiva;
- ritenuta** pertanto la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e le Polisportive Giovanili Salesiane con il testo di seguito riportato che forma parte integrante della presente delibera:

CONVENZIONE

La Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito: FIP), con sede in Roma, via Vitorchiano 113 – Codice Fiscale 05267070588, nella persona del Presidente pro tempore, Giovanni Petrucci domiciliato per la carica presso la sede legale della FIP suddetta

e

l'Ente di Promozione Polisportive Giovanili Salesiane (di seguito: PGS) con sede in Roma, Via Nomentana 175 - Codice Fiscale 80210550580, nella persona del Presidente pro tempore, _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 30/2006, della legge n. 4/2013, del d.lgs. n. 13/2013 e del d.lgs. n. 15/2016 è l'Autorità competente, "Ente pubblico titolare" della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi.

D)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione.

E)

che la FIP è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;

F)

Che la FIP:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla FIBA, federazione internazionale riconosciuta dal CIO;
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina sportiva della pallacanestro
- persegue come obiettivo primario la diffusione della pallacanestro quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

G)

che la PGS

- a) è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ai sensi del 18 dicembre 2008.
- b) è riconosciuto dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali (decreto

del 3 dicembre 1979 n. 10 – 28419.12000.A).

- c) è iscritto al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
- d) è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica quale Ente accreditato per la formazione del personale della scuola.

H)

che la PGS in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

I)

che la FIP e PGS (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina della pallacanestro nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.

- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva della pallacanestro, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.4

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.5

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo. 2 – Attività sportiva e Campionati

2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FIP che alla PGS senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento", nel rispetto di quanto riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ai sensi dei vigenti regolamenti le parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attività riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello. La PGS non consentirà il tesseramento ad atleti tesserati FIP per Società partecipanti a Campionati di Serie D maschile o Serie B Femminile, o Campionati di ordine superiore.

2.2

- a) I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIP; la PGS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali PGS" e "Rappresentativa Nazionale della PGS"
- b) In tutte le manifestazioni la PGS si impegna ad applicare i Regolamenti tecnici (di gioco e di impiantistica) emanati dalla FIP, adottando eventuali proprie disposizioni regolamentari di carattere educativo. In particolare, la PGS, per l'attività svolta con atleti senior dovrà fare riferimento alle Disposizioni Organizzative Annuali federali, nazionali e regionali, previste per il Campionato di Promozione maschile e Serie C femminile.
- c) La PGS si impegna a svolgere tutte le attività senior esclusivamente su campi di gioco omologati dalla FIP.
- d) La PGS si impegna a iniziare l'attività senior dopo il 30 novembre di ogni anno.
- e) Ad inizio di ogni stagione sportiva, gli Organi Nazionali della FIP comunicano al PGS, non appena

stabilite, le date del proprio Calendario Nazionale. Gli Organi territoriali della FIP e del PGS concordano le date delle manifestazioni di loro competenza non coincidenti con gli eventi inseriti nel calendario nazionale, armonizzandole, ove possibile, in un unico calendario.

2.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

2.4

Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione sportiva nazionale, affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti comunque a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate. Le parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.

Articolo. 3 - Attività di Formazione e di Aggiornamento

Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FIP riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI.

Come previsto dallo SNaQ e nel rispetto delle disposizioni del CONI, la FIP si impegna a riconoscere l'attività formativa e certificativa della PGS per la qualifica di aiuto allenatore tecnico di 1° livello SNaQ, qualora la stessa PGS abbia organizzato detta attività formativa e certificativa nel pieno rispetto delle disposizioni del CONI e dello SNaQ, nonché in regola con gli adempimenti di legge.

Articolo 3.2 Allenatori

1. La FIP collabora all'effettuazione di corsi per allenatori promossi dal PGS e realizzati secondo programmi, regolamenti e piani di studio federali, con la presenza di un formatore nominato dalla Federazione.
2. La FIP, secondo le varie disponibilità, si impegna a favorire la partecipazione di tecnici del PGS agli stages per allenatori.

3. Gli allenatori di esclusiva formazione del PGS che ne facciano istanza, dopo due anni di attività, ad esito di un colloquio di idoneità a livello tecnico-federale saranno inquadrati con la qualifica di allievo allenatore.
4. La FIP, nei limiti delle proprie possibilità, fornirà:
 - a) l'assistenza tecnica necessaria per lo svolgimento delle manifestazioni ufficiali dell'Ente mettendo inoltre a disposizione i propri arbitri ed ufficiali di campo;
 - b) il sostegno, nelle diverse forme, delle iniziative, manifestazioni promozionali (con esclusione di Campionati organizzati dall'Ente) realizzate con il Patrocinio e/o la collaborazione diretta della FIP che abbiano carattere nazionale, abbiano rilevante rilievo partecipativo e particolare risonanza e pubblicizzazione da parte dei mass-media.
5. La PGS, nei limiti delle proprie possibilità, si impegna:
 - a) a dare risalto e pubblicizzare, nelle forme dovute e concordate, l'assistenza offerta dalla FIP;a favorire la partecipazione all'attività della FIP delle proprie Società

Articolo 3.3 Arbitri

1. La PGS svolge corsi di formazione arbitrale con il supporto tecnico della FIP. Gli arbitri formati all'interno di detti corsi potranno essere utilizzati, qualora richiesto, dalla FIP locale e saranno inquadrati dalla FIP con la qualifica di "*arbitro amatoriale*" a meno che lo stesso arbitro faccia richiesta di tesseramento all'interno del settore arbitrale federale. Per gli arbitri di esclusiva formazione del PGS è previsto, dopo due anni di attività, un colloquio di idoneità a livello tecnico-federale per l'abilitazione a svolgere attività federale. Per gli arbitri di esclusiva formazione FIP è previsto un colloquio per l'inserimento nei ruoli arbitrali PGS.
2. La PGS si impegna a mettere a disposizione di FIP l'elenco degli arbitri a loro disposizione
3. La FIP, secondo le varie disponibilità, si impegna a favorire la partecipazione degli arbitri del PGS agli aggiornamenti periodici localmente previsti. Inoltre la FIP, attraverso le sue strutture tecniche e formative agevolerà la PGS con l'invio dei materiali prodotti a vario scopo (formativo, tecnico, aggiornamento, etc.).
4. Al fine di tutelare e garantire il regolare svolgimento delle rispettive competizioni, la FIP e la PGS si impegnano a coordinare il lavoro dei rispettivi uffici designazioni, in particolar modo dei Comitati Territoriali. In caso di designazione concomitante prevarrà la designazione della FIP.
5. Gli arbitri FIP che sono assegnati al Campionato di Promozione maschile e al Campionato di Serie C Femminile, o a Campionati di ordine inferiore a quelli citati, potranno essere coinvolti in attività del PGS.
6. La PGS si impegna ad attenersi alla circolare dei rimborsi predisposta dalla FIP relativa al campionato di Promozione maschile e Serie C femminile per il riconoscimento agli arbitri del gettone e del rimborso delle spese in occasione delle gare della propria attività. La FIP si impegna a comunicare al PGS la circolare dei rimborsi entro il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 3.4 – Istruttori Minibasket

1. La FIP collabora all'effettuazione di corsi per istruttori minibasket promossi dal PGS e realizzati secondo programmi, regolamenti e piani di studio federali, con la presenza di un formatore nominato dalla Federazione.
2. La FIP, secondo le varie disponibilità, si impegna a favorire la partecipazione degli istruttori del PGS agli stages per istruttori minibasket.

Gli istruttori minibasket di esclusiva formazione del PGS che ne facciano istanza, dopo due anni di attività, ad esito di un colloquio di idoneità a livello tecnico-federale saranno inquadrati con la qualifica di istruttore regionale

Articolo. 4 – Iniziative congiunte

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 5 – Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adotta con deliberazione del Consiglio Nazionale del CON n.1623 del 18 dicembre 2018.

Articolo. 6 – Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

6.1

La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Articolo 7 – Durata

7.1

1. La presente Convenzione è produttiva di effetti dalla data di sottoscrizione delle parti fino al termine del corrente quadriennio olimpico e non può essere rinnovata tacitamente.
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, la presente Convenzione può essere liberamente disdetta per mezzo di lettera raccomandata a firma del Presidente di uno dei due Enti firmatari.
3. Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Articolo 8 – Norme transitorie e finali

8.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIP e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura della PGS per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

8.2

La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura e terminerà

La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine, nonché di n° 2 allegati e delle Istruzioni per la compilazione, per un totale di n° ____ pagine.

Roma. _____

Polisportive Giovanili Salesiane

Federazione Italiana Pallacanestro

Il Presidente

Il Presidente

ALLEGATO n°1 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

N.B.

Nel rimandare a quanto già prescritto dal *"Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva"*, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014, **si ricorda che** le FSN/DSA e gli EPS dovranno congiuntamente definire i limiti dell'esercizio della pratica sportiva. La definizione della pratica sportiva è attività di codificazione di estrema importanza, perché determina i rispettivi campi d'azione delle FSN/DSA e degli EPS e su di essa si fondano poi le attività di programmazione congiunta. È opportuno richiamare la dovuta attenzione nella scelta dei termini, in quanto alcuni di essi, seppure di uso corrente e proteiforme, hanno in realtà giuridicamente origini e finalità distinte. Si pensi alla cd *"attività sportiva agonistica"*, relativamente alla quale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982, recante *"Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"*, si deve tener conto di quanto stabilito dalle norme delle FSN. In base al quadro normativo di riferimento, gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) possono comunque praticare *"attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative"* e *"svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate"* (cfr. Art. 26 Statuto CONI - Ordinamento degli Enti di promozione sportiva). Parimenti, gli EPS possono praticare *"attività sportive con finalità ricreative ed eventualmente anche di risultato, con classifiche, che non siano agonistiche"*.

ALLEGATO n° 2 – «REGISTRO DEI DOCENTI E FORMATORI»

N.B.

Nel rimandare a quanto già prescritto dalle "Disposizioni per l'implementazione del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ) a partire dagli obiettivi del decreto legislativo n. 13/2013, del decreto legislativo n. 15/2016 ed in coerenza con il quadro tracciato a livello europeo", approvato con deliberazione n.216 della Giunta Nazionale del CONI del 12 giugno 2018, **si ricorda che** agli EPS, quali Organismi che hanno per fine istituzionale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, dello Statuto del CONI, la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, è consentita e riconosciuta conseguentemente la formazione e certificazione degli operatori di promozione sportiva, che nel settore dei quadri tecnici sono equipollenti all'aiuto allenatore – tecnico di primo livello, fatti salvi gli adempimenti di legge ⁽⁶⁾, e non per i livelli superiori. L'adesione completa allo SNaQ dei regolamenti e dei percorsi formativi degli EPS costituisce un elemento essenziale, in Italia e negli Stati dell'Unione, per il riconoscimento e la spendibilità delle qualifiche nonché per l'inserimento nel sistema dei crediti, anche al fine dell'accesso ai livelli superiori da parte degli operatori sportivi. Per conseguire la doverosa omogeneità nonché la qualità dell'offerta formativa sull'intero territorio nazionale, da parte di tutti gli organismi sportivi riconosciuti, con lo SNaQ il CONI ha ritenuto indispensabile definire, attraverso standard formativi, gli aspetti strutturali e le modalità di intervento dei corsi di formazione finalizzati al rilascio di una qualifica professionale. Per allinearsi a tali standard tutti gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI devono far ricorso nei percorsi formativi esclusivamente a personale altamente qualificato, iscritto nel previsto «Registro dei Docenti e Formatori», pubblicato sul sito internet dell'EPS e comunque depositato, inclusi gli eventuali aggiornamenti, presso l'Ufficio Organi Collegiali, a cura dell'EPS, per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2 della presente Convenzione. Il «Registro dei Docenti e Formatori» è un'ulteriore tutela di tutti gli attori coinvolti, una garanzia preventiva e continua di: a) qualità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento continuo delle competenze; b) rigore, mediante la verifica del rispetto della deontologia e la conformità alla normativa di riferimento; c) professionalità; d) trasparenza; e) credibilità. A tal fine, gli EPS, nel predisporre le attività formative, devono prevedere che tutti i Docenti e Formatori - ai quali siano affidati i moduli e/o le unità didattiche² inerenti all'acquisizione da parte dei discenti di abilità e conoscenze relative alle tecniche della specifica disciplina sportiva oggetto della presente Convenzione – siano qualificati almeno come allenatore capo – tecnico di 3° livello SNaQ, a cura della FSN/DSA competente.

2

Il Modulo è un percorso formativo compiuto e concluso in se stesso. Ha un respiro ampio e una durata di medio periodo. Esso viene scandito e strutturato in Unità Didattiche. L'Unità Didattica è una unità minima di apprendimento, che si compie e si completa solo nel respiro più ampio e complessivo del Modulo ed in collegamento con altre. In genere le Unità Didattiche sono programmate e proposte in ordine sequenziale.

DELIBERA N.95/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

vista la comunicazione del Coni prot.n.54 del 14.03.2019 con la quale ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2019;

ravvisata la necessità di effettuare la seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2019 per programmi di attività e di spesa;

presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2019;

presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2019;

DELIBERA

- di approvare la seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2019 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N. 96/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

letta l'istanza della A.S. Luiss partecipante al Campionato nazionale di Serie B maschile, con la quale chiede di poter considerare gli atleti nati nel '97 come "under" in occasione delle gare di Campionato per l'a.s. 2019/2020, in considerazione dell'oggettiva carenza di studenti/atleti under iscritti alle università e della necessità di dare continuità ai rapporti con gli atleti/studenti già tesserati che stanno proseguendo il rispettivo corso di studi;

considerato che il roster della A.S. Luiss vanta quattro atleti di categoria under per l'anno sportivo 2018/2019 e che due di questi sarebbero "under" anche per la stagione sportiva 2019/2020;

considerate meritevoli di accoglimento le motivazioni espresse dalla A.S. Luiss;

ritenuto comunque opportuno stabilire dei principi che possano garantire l'equità competitiva del Campionato cui la Società parteciperà nell'a.s. 2019/2020;

DELIBERA

di stabilire che la A.S. Luiss nella stagione sportiva 2019/2020 possa schierare come "under" i 2 atleti dell'attuale roster nati nel 1997;

di precisare che gli atleti nati nel 1997, pur essendo riconosciuti come under per l'iscrizione a referto, non verranno considerati per il calcolo del minutaggio per l'assegnazione del premio "utilizzo atleti under" previsto dai regolamenti federali;

di stabilire che per quanto sopra, la A.S.Luiss ha l'obbligo di schierare nel roster in occasione di ogni partita di Campionato almeno tre atleti tra i quattro dell'attuale roster nati tra il 1998 ed il 1997;

di stabilire che la A.S. Luiss sia obbligata a tesserare un atleta in età Under qualora non rinnovi il tesseramento o ceda a qualunque titolo uno dei 4 atleti considerati Under.

DELIBERA N. 97/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

viste le Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2019/2020, emanate con propria delibera n. 376/2019 del 22 marzo 2019;

vista la richiesta pervenuta in data 28 giugno u.s. dalla Lega Nazionale Pallacanestro sull'adeguamento delle Disposizioni Organizzative Annuali 2019/2020 a seguito dell'applicazione delle innovazioni tecnologiche sulle riprese televisive;

ritenuto opportuno modificare i punti 1.3.1.6 e 1.3.2.5 delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2019/2020, eliminando i riferimenti a supporti tecnologici non più adeguati ai nuovi standard televisivi;

acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico;

considerata la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare i punti 1.3.1.6 e 1.3.2.5 delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2019/2020, inerenti gli obblighi di ripresa televisiva, come da testo che segue.

1.3.1.6 Obbligo di ripresa televisiva

Le Società devono effettuare, a mezzo di produzione via emittente locale o service professionale, la ripresa televisiva della gara. E fornirla in tempo reale, nello standard video che sarà comunicato da LNP (in base alle esigenze di veicolazione ed emissione del segnale) obbligatoriamente completa di commento. Utilizzando la tecnologia in fibra per consentirne la visione in diretta, e on-demand, sulla piattaforma LNP **TV** PASS.

E' obbligatorio rendere disponibile a LNP il file di backup video.

In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni (per singola gara):

- € 250,00 per i DVD o chiavetta USB non consegnati alla Società ospitata;
- € 1.000,00 per mancata disponibilità del file di backup video;
- € 1.500,00 per la prima mancata disponibilità e € 2.500,00 per le successive mancate disponibilità alle riprese per la diretta con la rete televisiva partner, o trasmissione equivalente, compresa LNP **TV** Pass, (fatte salve ragioni di forza maggiore) o per la mancata disponibilità alle riprese televisive con le emittenti che hanno sottoscritto accordi con LNP;
- € 1.500,00 per ogni inosservanza delle disposizioni riguardanti la richiesta di concessione dei diritti.

1.3.2.5 Obbligo di ripresa televisiva

Le Società devono effettuare, anche con unica telecamera, la ripresa televisiva della gara e devono fornire la riproduzione in DVD o chiavetta USB con commento, alla Società ospite al termine della gara, nonché in upload a LNP, utilizzando un collegamento in fibra per LNP Channel PASS per le società aderenti al progetto.

In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni (per singola gara):

- € 150,00 per i video non pervenuti (inviati tramite video uploader) entro e non oltre il secondo giorno successivo alla gara così come se privi di commento;
- € 250,00 per i DVD o chiavetta USB non consegnati alla Società ospitata privi di commento;
- € 250,00 da sommare alla sanzione di € 150,00 per ogni filmato non inviato (totale della sanzione € 400,00);
- € 1.500,00 per la mancata disponibilità alle riprese televisive con le emittenti che hanno sottoscritto accordi con LNP compresa LNP Tv PASS per le società aderenti al progetto e per ogni inosservanza delle disposizioni riguardanti la richiesta di concessione dei diritti.

DELIBERA N. 98/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto il "Regolamento relativo all'impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro" approvato con delibera n. 144 del Consiglio federale n. 2 del 26 settembre 2014;

ravvisata la necessità, manifestata dalla Commissione Impianti Sportivi della FIP, di apportare alcuni adeguamenti relativi alle modifiche regolamentari avvenute per i campionati nazionali nel corso degli ultimi anni sportivi;

preso atto inoltre delle osservazioni formali pervenute in data 19 giugno 2018 dalla Commissione Impianti Sportivi del CONI;

vista la nuova stesura del testo proposta dalla Commissione Impianti Sportivi FIP;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, il Regolamento relativo all'impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro, come da testo allegato che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N. 99/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti i Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva del CONI ed in particolare l'art. 2.1 in cui si stabilisce che ciascuna Federazione ha facoltà di delegare a soggetti subordinati le procedure di omologazione, in conformità ai Regolamenti previsti;

- visto il Regolamento relativo all'impianistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro, redatto dalla Commissione Impianti sportivi della FIP, e approvato con delibera n.144 dal Consiglio federale in occasione della riunione del 26 settembre 2014;
- vista la nuova stesura del Regolamento relativo all'impianistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro approvato con delibera n. 98/2019 nella riunione odierna, con effetto subordinato all'approvazione del CONI;
- considerata la necessità di redigere un Regolamento che disciplini la procedura di omologazione degli impianti destinati al gioco della pallacanestro in cui definire le procedure di omologazione e rinnovo dell'omologazione degli impianti destinati ai diversi livelli della pratica agonistica e all'esercizio della disciplina della pallacanestro e le modalità di designazione, formazione e aggiornamento dei soggetti che emettono l'omologazione (procedure di abilitazione degli omologatori);
- vista la proposta di Regolamento omologazione dei campi di gioco (ed i relativi allegati A e B) avanzata dal Settore Agonistico d'intesa con il Presidente della Commissione Impianti sportivi FIP;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali e con i principi emessi dal CONI;

DELIBERA

di approvare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, il Regolamento per l'omologazione dei Campi di gioco con i relativi allegati A e B come da documenti allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N. 100/2019

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto il Comunicato Ufficiale n.1792 del 18/06/2019 Settore Agonistico n.106 relativo alle aventi diritto al Campionato di Serie B a.s. 2019/2020;
- visto il C.U. n.1405 del 19/03/2019 G.S.N. n.169 in cui si dispone l'esclusione dal Campionato di Serie A2 2018/2019 della Società Mens Sana Basket 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507);
- visto il C.U. n.1554 del 03/05/2019 G.S.N. n.228 in cui si dispone l'esclusione dal Campionato di Serie B 2018/2019 della Società Viola Reggio Calabria SSDARL (cod. FIP 052776);
- vista la rinuncia al Campionato di Serie B 2019/2020 della Società Napoli Basket ssd arl (cod. FIP 052398) comunicata in data 04/07/2019;
- vista la propria delibera n.2/2019 assunta in data odierna con cui si è stabilita la non ammissione al Campionato di Serie A2 Maschile a.s. 2019/2020 della Società Auxilium Pallacanestro Torino Spa (cod. FIP 052451) e della Società Amatori Pallacanestro Pescara SSD arl (cod. FIP 022902), oltre all'ammissione al Campionato di Serie A2 Maschile a.s. 2019/2020 delle Società "riserva" aventi diritto Cestistica San Severo (cod. FIP 051333) e Sporting Club Juvecaserta ssd srl (cod. FIP 051825), subordinata al parere della Com.Te.C.;
- vista la propria delibera n.376 assunta in occasione della riunione del 22/03/2019, in cui sono state licenziate le Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s.2019/2020 e in cui, nel particolare,

era stabilito che l'organico del Campionato di Serie B Maschile a.s. 2019/2020 fosse di 64 squadre;

preso atto che a seguito dei Comunicati di cui sopra l'organico del Campionato di Serie B Maschile a.s. 2019/2020 risulta essere di 59 Società;

visto Il C.U. n.31 del 10/07/2019 Settore Agonistico n.2, con cui venivano classificate le Squadre Riserva per il Campionato di Serie B 2019/2020;

considerato che la Società S.S. Felice Scandone Spa (cod. FIP 000204), con nota del 08/07/2019 ha rinunciato al Campionato di Serie A a.s. 2019/2020, presentando istanza di iscrizione al Campionato di Serie B Maschile a.s. 2019/2020;

preso atto dell'assenza di ulteriori istanze da parte di altre affiliate per poter partecipare al Campionato di serie B Maschile a.s. 2019/2020;

visto che, per i motivi di cui sopra, l'organico del Campionato di Serie B presenta la necessaria capienza per consentire l'accoglimento dell'istanza della Società S.S. Felice Scandone Spa, in quanto le rinunce e le esclusioni per la stagione sportiva 2019/2020 hanno determinato un numero di vacanze non colmabili con le Squadre Riserva di cui al C.U. n.31 del 10/07/2019 Settore Agonistico n.2;

ritenuto pertanto che l'istanza della Società S.S. Felice Scandone Spa può essere accolta in quanto coerente con i fini istituzionali, subordinatamente all'adempimento da parte della Società a quanto previsto ai fini della iscrizione al Campionato di Serie B a.s. 2019/2020 dai Regolamenti federali e dalle Disposizioni Organizzative Annuali vigenti;

ritenuto inoltre di non integrare l'organico del Campionato lasciando un girone composto da sole 15 squadre;

vista la proposta di composizione dei gironi del Campionato di Serie B 2019/2020 formulata dalla Lega Nazionale Pallacanestro in data 11/07/2019 che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico e del Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro;

DELIBERA

- di accogliere la richiesta di ripescaggio in Serie B maschile a.s. 2019/2020 delle società A. Dil. Virtus Pozzuoli (cod. FIP 047198), Fortitudo Alessandria (cod. FIP 054285) e Basket Mestre 1958 ssd arl (cod. FIP 052745), come previsto all'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Gare e subordinatamente all'adempimento da parte della Società a quanto previsto ai fini della iscrizione al Campionato di Serie B maschile a.s. 2019/2020 dai Regolamenti federali e dalle Disposizioni Organizzative Annuali vigenti;
- di accogliere l'istanza della Società S.S. Felice Scandone Spa (cod. FIP 000204) volta a disputare il Campionato di Serie B maschile per la stagione sportiva 2019/2020, subordinatamente all'adempimento da parte della Società a quanto previsto ai fini della iscrizione al Campionato di Serie B maschile a.s. 2019/2020 dai Regolamenti federali e dalle Disposizioni Organizzative Annuali vigenti;
- di stabilire di non integrare l'organico del Campionato di Serie B maschile a.s. 2019/2020 lasciando un girone composto da sole 15 squadre;
- di emanare i gironi del Campionato di Serie B maschile a.s. 2019/2020 come di seguito riportato, prevedendo la vacanza di cui sopra nel girone A, fermo restando quanto disposto dalla delibera n.2/2019 assunta in data odierna;

- di prevedere che le squadre componenti il girone A osserveranno un turno di riposo all'andata e uno al ritorno stabilendo inoltre che, nel girone stesso, non ci sarà alcuna retrocessione diretta al termine della fase di qualificazione.

GIRONE A

1	000241	OLIMPO BASKET ALBA	ALBA (CN)	PIEMONTE
2	000344	G.S. DIL. VALSESIA BASKET	BORGOSIESA (VC)	PIEMONTE
3	005542	FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.	OMEGNA (VB)	PIEMONTE
4	034253	A.DIL. OLEGGIO MAGIC BASKET	OLEGGIO (NO)	PIEMONTE
5	054285	FORTITUDO ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
6	055179	COSTA D'ORLANDO BASKET SSD	CAPO D'ORLANDO (ME)	SICILIA
7	054047	CESTISTICA TORRENOVESE AQUILA NEBRODI	TORRENOVA (ME)	SICILIA
8	044156	GREEN BASKET 99	PALERMO	SICILIA
9	051594	ASD CENTRO MINIBASKET JUNIOR LUCCA	LUCCA	TOSCANA
10	035117	A.S.D. PINO DRAGONS BK FIRENZE	FIRENZE	TOSCANA
11	000389	BASKET CECINA	CECINA (LI)	TOSCANA
12	000383	U.S. EMPOLESE A.S.D.	EMPOLI	TOSCANA
13	001088	A.S. DIL. C.S. ETRUSCA BASKET	SAN MINIATO (PI)	TOSCANA
14	031018	ASD MONTECATINITERME BASKETBALL	MONTECATINI TERME (PT)	TOSCANA
15	051196	A.S.D. BASKET GOLFO	PIOMBINO (LI)	TOSCANA

GIRONE B

1	000217	FALCONSTAR BASKET A.S.DIL.	MONFALCONE (GO)	FRIULI
2	036427	NUOVA PALL. OLGINATE	OLGINATE (LC)	LOMBARDIA
3	000109	ROBUR ET FIDES POL.DIL.	VARESE	LOMBARDIA
4	050076	A.DIL. GILBERTINA SEZ. BASKET	SORESINA (CR)	LOMBARDIA
5	007095	G.S. DIL. CORONA PLATINA	PIADENA (CR)	LOMBARDIA
6	047869	A.S.D. JU.VI. CREMONA BASKET	CREMONA (CR)	LOMBARDIA
7	042009	NUOVA PALL. VIGEVANO 1955	VIGEVANO (PV)	LOMBARDIA
8	044480	A.DIL. PALL. BERNAREGGIO 99	BERNAREGGIO (MB)	LOMBARDIA
9	000466	SANGIORGESE BASKET SSDRL	SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)	LOMBARDIA
10	020614	OMNIA BASKET PAVIA	PAVIA	LOMBARDIA
11	000927	A.S. DIL. BASKET LECCO	LECCO	LOMBARDIA
12	023164	PALLACANESTRO CREMA A.S.D.	CREMA	LOMBARDIA
13	005777	ASD PALLACANESTRO VICENZA 2012	VICENZA	VENETO
14	032275	VIRTUS BASKET PADOVA A.DIL.	PADOVA	VENETO
15	052460	RUCKER SANVE SSDRL	SAN VENDEMIANO (TV)	VENETO
16	052745	BASKET MESTRE 1958 SSD ARL	VENEZIA	VENETO

GIRONE C

1	009133	TEATE BASKET CHIETI SSDARL	CHIETI	ABRUZZO
2	054432	BASKET TERAMO 2015	TERAMO	ABRUZZO
3	050258	ASD GIULIANOVA BASKET 85	GIULIANOVA (TE)	ABRUZZO
4	052462	BENEDETTO XIV SSDARL	CENTO (FE)	EMILIA ROMAGNA
5	028771	PALLACANESTRO PIACENTINA SDRL	PIACENZA	EMILIA ROMAGNA
6	055139	RINASCITA BASKET RIMINI SSDRL	RIMINI	EMILIA ROMAGNA
7	019439	A.S.D. NEW FLYING BALLS	OZZANO DELL'EMILIA (BO)	EMILIA ROMAGNA
8	052308	TIGERS FORLI'	FORLI'	EMILIA ROMAGNA
9	054509	RAGGISOLARIS FAENZA SSD ARL	FAENZA (RA)	EMILIA ROMAGNA
10	051653	ASD JANUS BASKET FABRIANO	FABRIANO (AN)	MARCHE
11	001427	AURORA BASKET JESI SSDARL	JESI (AN)	MARCHE
12	054324	ASD SS SUTOR BASKET MONTEGRANARO	MONTEGRANARO (FM)	MARCHE
13	023010	G.S.D. IL CAMPETTO	ANCONA	MARCHE
14	007205	A.S.D. VIRTUS BASKET	CIVITANOVA MARCHE (MC)	MARCHE
15	000338	A.S.D.PORTO SANT'ELPIDIO BASKET	PORTO SANT'ELPIDIO (FM)	MARCHE
16	006300	A.S.D. PALL. SENIGALLIA	SENIGALLIA (AN)	MARCHE

GIRONE D

1	052442	OLIMPIA MATERA SRLSSD	MATERA	BASILICATA
2	051825	SPORTING CLUB JUVECASERTA SSD SRL	CASERTA	CAMPANIA
3	038104	A.D. PALLACANESTRO PARTENOPE	NAPOLI	CAMPANIA
4	046751	VIRTUS ARECHI SALERNO	SALERNO	CAMPANIA
5	047198	A. DIL. VIRTUS POZZUOLI	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA
6	052764	FORMIA BASKETBALL A.S.D.	FORMIA (LT)	LAZIO
7	002282	BASKET SCAURI ASD	SCAURI MINTURNO (LT)	LAZIO
8	052727	VIRTUS TSB 2012 CASSINO	CASSINO (FR)	LAZIO
9	050219	A.DIL. VIRTUS VALMONTONE	VALMONTONE	LAZIO
10	000128	A.S.D. STELLA AZZURRA	ROMA	LAZIO
11	000222	A.D. PALLACANESTRO PALESTRINA	PALESTRINA (RM)	LAZIO
12	044075	A.S.D. LUISS	ROMA	LAZIO
13	051529	A.S.D. TALOS BASKET RUVO	BISCEGLIE (BT)	PUGLIA
14	037945	NUOVA PALL. NARDO'	NARDO' (LE)	PUGLIA
15	002157	A.S.DIL. BASKET CORATO	CORATO (BA)	PUGLIA
16	052425	SSDARL LIONS BASKET BISCEGLIE	BISCEGLIE (BT)	PUGLIA

DELIBERA N. 101/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerata la propria delibera n. 2/2019 assunta nell'odierna riunione con la quale sono state deliberate le squadre ammesse al Campionato di Serie A2 maschile per l'anno sportivo 2019/2020;
- vista la proposta relativa alla composizione dei gironi del Campionato di Serie A2 maschile anno sportivo 2019/2020 presentata dal Settore Agonistico come concordata con la Lega Nazionale Pallacanestro nella riunione svoltasi a Roma il 10 luglio 2019;
- considerata la propria delibera n. 100/2019 assunta nell'odierna riunione con la quale è stato definito l'Organico delle Società partecipanti al Campionato di Serie B ed è stata emanata la composizione dei gironi del Campionato stesso per l'anno sportivo 2019/2020;
- preso atto del buon esito della programmazione dei Campionati di Serie A2 e di Serie B maschile per l'anno sportivo 2018/2019;
- esaminata la proposta presentata dalla Lega Nazionale Pallacanestro relativa alla formula e alle date di svolgimento dei Campionati Nazionali di Serie A2 e B maschile per l'anno sportivo 2019/2020;
- acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;
- preso atto del testo delle Disposizioni Organizzative Annuali – Dilettanti 2019/2020 approvate con propria delibera n. 376/2019 del 22 marzo 2019;
- ritenuto necessario integrare il Capitolo VIII delle sopra citate Disposizioni con le date e formule dei Campionati di Serie A2 e B maschile;

DELIBERA

- di emanare i gironi del Campionato di Serie A2 maschile a.s. 2019/2020 come da proposta presentata dal Settore Agonistico in accordo con la Lega Nazionale Pallacanestro;
- di approvare la formula e le date di svolgimento dei Campionati di Serie A2 e Serie B maschile per l'anno sportivo 2019/2020 come di seguito riportato inserendo le stesse al Capitolo VIII delle Disposizioni Organizzative Annuali - Dilettanti a.s. 2019/2020:

Date e formule Campionati Maschili

SERIE A2

QUALIFICAZIONE

	ANDATA		G.	RITORNO		
D	6 ottobre	2019	1	22 dicembre	2019	D
D	13 ottobre	2019	2	29 dicembre	2019	D
D	20 ottobre	2019	3	5 gennaio	2020	D
D	27 ottobre	2019	4	12 gennaio	2020	D
MER	30 ottobre	2019	5	15 gennaio	2020	MER

D	3 novembre	2019	6	19 gennaio	2020	D
D	10 novembre	2019	7	26 gennaio	2020	D
D	17 novembre	2019	8	2 febbraio	2020	D
MER	20 novembre	2019	9	5 febbraio	2020	MER
D	24 novembre	2019	10	9 febbraio	2020	D
D	1 dicembre	2019	11	16 febbraio	2020	D
D	8 dicembre	2019	12	23 febbraio	2020	D
D	15 dicembre	2019	13 *	1 marzo	2020	D

OROLOGIO

D	15 marzo	2020	1
D	22 marzo	2020	2
D	29 marzo	2020	3
D	5 aprile	2020	4
S	11 aprile	2020	5
D	19 aprile	2020	6 *

Contemporaneità *

Ultima giornata girone di andata fase di qualificazione

Ultima giornata girone di ritorno fase di qualificazione

Ultima giornata fase ad orologio

Super Coppa 28/29 settembre 2019

Coppa Italia 6/7/8 marzo 2020

Assegnazione titolo: Campione d'Italia Serie A2

vincente tab. A

vincente tab. B

Andata		
dom	7 giugno	2020
Ritorno		
mer	10 giugno	2020

La sequenza CASA-FUORI verrà determinata dalla classifica al termine della fase ad orologio

Play off serie A2

Accoppiamenti dei quarti di finale

1 [^] est – 8 [^] ovest
4 [^] ovest – 5 [^] est
3 [^] est – 6 [^] ovest
2 [^] ovest – 7 [^] est

1 [^] ovest – 8 [^] est
4 [^] est – 5 [^] ovest
3 [^] ovest – 6 [^] est
2 [^] est – 7 [^] ovest

Date:

Vengono individuate due sequenze di date per ogni serie per favorire una maggiore esposizione mediatica. L’inserimento nella sequenza di date sarà determinato dalla scelta della squadra **miglior prima classificata** al termine della fase di qualificazione.

Quarti

sequenza A

sequenza B

dom	26 aprile	2020	SAB	25 APRILE	2020
mar	28 aprile	2020	LUN	27 APRILE	2020
ven	1 maggio	2020	GIO	30 APRILE	2020
dom	3 maggio	2020	SAB	02 MAGGIO	2020
merc	6 maggio	2020	MAR	05 MAGGIO	2020

Semifinali

sequenza A

sequenza B

dom	10 maggio	2020	SAB	09 MAGGIO	2020
mar	12 maggio	2020	LUN	11 MAGGIO	2020
ven	15 maggio	2020	GIO	14 MAGGIO	2020
dom	17 maggio	2020	SAB	16 MAGGIO	2020
merc	20 maggio	2020	MAR	20 MAGGIO	2020

Finali

sequenza A

sequenza B

dom	24 maggio	2020	SAB	23 MAGGIO	2020
mar	26 maggio	2020	LUN	25 MAGGIO	2020
ven	29 maggio	2020	GIO	28 MAGGIO	2020
dom	31 maggio	2020	SAB	30 MAGGIO	2020
merc	3 giugno	2020	MAR	02GIUGNO	2020

Play out serie A2

Primo turno		
dom	26 aprile	2020
mar	28 aprile	2020
ven	1 maggio	2020
dom	3 maggio	2020
merc	7 maggio	2020

Formula di Svolgimento

▪ **Serie A2**

Organico a. s. 2019/2020

N.28 squadre e precisamente:

- n. 1 squadra retrocessa dal Campionato di A1 a.s.2018/2019;
- n. 15 squadre perdenti i Play Off del Campionato di Serie A2 a.s.2018/2019;
- n. 1 squadra vincente i Play Out del Campionato di Serie A2 a.s.2018/2019;
- n. 8 squadre del Campionato di Serie A2 a.s. 2018/2019 che non hanno disputato ulteriori incontri dopo la fase di qualificazione;
- n. 3 squadre promosse dal Campionato di Serie B a.s.2018/2019.

Retrocessione al Campionato di Serie B 2019/2020

- le squadre classificate al 14° posto e le 3 perdenti i Play Out retrocederanno al Campionato di Serie B a.s. 2019/2020.

Promozione al Campionato di Serie A 2019/2020

- n. 1 squadra vincente i Play Off.
- n. 2 squadre prime classificate nei rispettivi gironi al termine della fase di qualificazione.

Formula di Svolgimento

Le squadre verranno suddivise in due gironi, est e ovest, da 14 squadre si incontrano tra di loro con gare di andata e ritorno.

Al termine della fase di qualificazione:


- Fase orologio composta da 6 gare incrociando le tre squadre dell'altro girone che precedono (gare fuori casa) e che seguono (gare in casa) per ogni singola posizione in classifica;

- Le squadre classificate dal 1° all’ 8° posto di ciascun girone accederanno ai Play Off;
- Le squadre classificate al 12° e 13° posto di ciascun girone accederanno ai play out per decretare due retrocessioni al Campionato di Serie B a.s. 2020/2021;
- Le due squadre classificate al 14° posto di ciascun girone retrocederanno al Campionato di Serie B a.s. 2020/2021.

Play Off

Gli ottavi, i quarti di finale, le semifinali e la finale si disputano al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputano in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione e in caso di parità si terrà conto del quoziente vittorie della fase di qualificazione e, in caso di ulteriore parità, del quoziente canestri della fase di qualificazione.





PLAY OUT

Le squadre classificate al terzultimo e penultimo posto di ciascun girone accedono ai play out che si disputano al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputano in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione e in caso di parità si terrà conto del quoziente vittorie della fase di qualificazione e in caso di ulteriore parità del quoziente canestri della fase di qualificazione.

Le perdenti ogni turno di play out retrocedono.

Le vincenti il primo turno di play out saranno impegnate in un ulteriore turno.



SERIE B

QUALIFICAZIONE

	ANDATA		G.	RITORNO		
D	29 settembre	2019	1	12 gennaio	2020	D
D	6 ottobre	2019	2	19 gennaio	2020	D
D	13 ottobre	2019	3	26 gennaio	2020	D
MER	16 ottobre	2019	4	29 gennaio	2020	MER
D	20 ottobre	2019	5	2 febbraio	2020	D
D	27 ottobre	2019	6	9 febbraio	2020	D
D	3 novembre	2019	7	16 febbraio	2020	D
D	10 novembre	2019	8	23 febbraio	2020	D
D	17 novembre	2019	9	1° marzo	2020	D
D	24 novembre	2019	10	15 marzo	2020	D
D	1° dicembre	2019	11	22 marzo	2020	D
D	8 dicembre	2019	12	29 marzo	2020	D
D	15 dicembre	2019	13	5 aprile	2020	D
D	22 dicembre	2019	14	11 aprile	2020	SAB
D	5 gennaio	2020	15	19 aprile	2020	D

PLAY OFF serie B

Nella fase a play off gli accoppiamenti verranno determinati incrociando le posizioni in classifica delle prime 8 del girone A con le prime 8 del girone B e le prime 8 del girone C con le prime 8 del girone D.

Tabellone A

1^A – 8^B
4^B – 5^A
3^A – 6^B
2^B – 7^A

Tabellone B

1^B – 8^A
4^A – 5^B
3^B – 6^A
2^A – 7^B

Tabellone C

1 [^] C – 8 [^] D
4 [^] D – 5 [^] C
3 [^] C – 6 [^] D
2 [^] D – 7 [^] C

Tabellone D

1 [^] D – 8 [^] C
4 [^] C – 5 [^] D
3 [^] D – 6 [^] C
2 [^] C – 7 [^] D

Date:

Quarti		
dom	26 aprile	2020
mar	28 aprile	2020
ven	1 maggio	2020
dom	3 maggio	2020
merc	6 maggio	2020

Semifinali		
dom	10 maggio	2020
mar	12 maggio	2020
ven	15 maggio	2020
dom	17 maggio	2020
merc	20 maggio	2020

Finali		
dom	24 maggio	2020
mar	26 maggio	2019
ven	29 maggio	2019
dom	31 maggio	2019
merc	3 giugno	2019

Play out		
dom	26 aprile	2019
gio	30 aprile	2019
dom	3 maggio	2019
gio	7 maggio	2019
dom	10 maggio	2019

Gli accoppiamenti dei play out (12[^] contro 15[^] e 13[^] contro 14[^] verranno determinati all'interno di ogni singolo girone)

Le migliori perdenti il turno di playout disputeranno un concentramento nazionale per le 3 ultime retrocessioni in serie C

Conc.Naz. per 3 ultime retrocessioni		
sab	16 maggio	2019
dom	17 maggio	2019

Le squadre perdenti nel concentramento nazionale per le ultime 3 retrocessioni ai sensi dell'art. 9 comma a) del RE gare sono individuate come prime squadre riserva e verranno ordinate in base alla posizione conseguita al termine della fase di qualificazione

Formula di Svolgimento

▪ **Serie B**

Organico a. s. 2019/2020

N.64 squadre e precisamente:

- n. 5 squadre retrocesse dal Campionato di A2 a.s. 2018/2019;
- n. 1 squadra perdente lo spareggio promozione del Campionato di Serie B a.s. 2018/2019;
- n. 28 squadre perdenti i play Off del Campionato di Serie B a.s. 2018/2019;
- n. 12 squadre del Campionato di Serie B che non hanno disputato ulteriori incontri dopo la fase di qualificazione;
- n. 11 squadre promosse dal Campionato di Serie C a.s. 2018/2019;
- n. 7 squadre vincenti i play Out del Campionato di Serie B a.s. 2018/2019.

Retrocessione al Campionato di Serie C 2019/2020

- le squadre classificate al 16° posto e le perdenti i Play Out retrocederanno alla Serie C a.s. 2020/2021.

Promozione al Campionato di Serie A2 2019/2020

- n. 3 squadre vincenti gli spareggi promozione del Campionato di Serie B a.s. 2019/2020.

Le squadre verranno suddivise in quattro gironi da 16 squadre che si incontreranno tra di loro con gare di andata e ritorno.

Al termine della fase di qualificazione:


- Le squadre classificate dal 1° all'8° posto di ogni girone accederanno ai Play Off;
- le squadre classificate al 16° posto retrocederanno alla Serie C a.s. 2020/2021;
- le squadre classificate dal 12° al 15° posto accederanno ai Play Out per decretare undici retrocessioni al Campionato di Serie C a.s. 2020/2021;
- le rimanenti squadre non disputeranno ulteriori incontri.

Play Off


I quarti di finale si disputeranno al meglio delle tre gare, con il seguente calendario: gara 1 ed eventuale gara 3 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione.

Le semifinali e la finale si disputeranno al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione. Gli accoppiamenti verranno determinati incrociando le posizioni in classifica delle prime 8 classificate del girone A con le prime 8 classificate del girone B e le prime 8 classificate del girone C con le prime 8 classificate del girone D.


PLAY OFF 1



PLAY OFF 2




PLAY OFF 3





PLAY OFF 4




PLAY OUT

Le squadre classificate dal 12° al 15° posto di ciascun girone accederanno ai play out che si disputano al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione.

Le 2 squadre perdenti i play out di ogni girone retrocederanno in serie C.

La squadra vincente i play out con la peggior classifica della fase di qualificazione di ogni girone disputerà un concentramento nazionale per determinare una ulteriore retrocessione.



14^a classificata



DELIBERA N. 102/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che il Campionato di Serie A1 femminile anche per l'anno sportivo 2019/2020 si compone di girone unico;

vista la proposta relativa alla composizione dei gironi del Campionato di Serie A2 femminile anno sportivo 2019/2020 presentata dal Settore Agonistico come concordata con la Lega Basket Femminile;

preso atto del buon esito della programmazione dei Campionati di Serie A1 Femminile e di Serie A2 Femminile per l'anno sportivo 2018/2019;

esaminata la proposta presentata dalla LegA Basket Femminile relativa alla formula e alle date di svolgimento dei Campionati Nazionali di Serie A1 Femminile e di Serie A2 Femminile per l'anno sportivo 2019/2020;

- acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
- preso atto del testo delle Disposizioni Organizzative Annuali – Dilettanti 2019/2020 approvate con propria delibera n. 376/2019 del 22 marzo 2019;
- ritenuto necessario integrare il Capitolo VIII delle sopra citate Disposizioni con le date e formule dei Campionati di Serie A1 e A2 femminile;

DELIBERA

- di emanare i gironi del Campionato di Serie A2 femminile a.s. 2019/2020 come da proposta presentata dal Settore Agonistico in accordo con la Lega Basket Femminile;
- di approvare la formula e le date di svolgimento dei Campionati di Serie A1 Femminile e Serie A2 Femminile per l'anno sportivo 2019/2020 come di seguito riportato inserendo le stesse al Capitolo VIII delle Disposizioni Organizzative Annuali - Dilettanti a.s. 2019/2020:

Date e formule Campionati Femminili

SERIE A1 FEMMINILE

FASE REGOLARE (Regular Season)

	<i>ANDATA</i>		<i>G</i>	<i>RITORNO</i>		
<i>S/D</i>	<i>5/6 ottobre</i>	<i>2019</i>	<i>1</i>	<i>12 gennaio</i>	<i>2020</i>	<i>D</i>
<i>M</i>	<i>9 ottobre</i>	<i>2019</i>	<i>2</i>	<i>19 gennaio</i>	<i>2020</i>	<i>D</i>
<i>D</i>	<i>20 ottobre</i>	<i>2019</i>	<i>3</i>	<i>26 gennaio</i>	<i>2020</i>	<i>D</i>
<i>D</i>	<i>27 ottobre</i>	<i>2019</i>	<i>4</i>	<i>1 febbraio</i>	<i>2020</i>	<i>D</i>
<i>D</i>	<i>3 novembre</i>	<i>2019</i>	<i>5</i>	<i>13 febbraio</i>	<i>2020</i>	<i>G</i>
<i>S</i>	<i>9 novembre</i>	<i>2019</i>	<i>6</i>	<i>16 febbraio</i>	<i>2020</i>	<i>D</i>
<i>D</i>	<i>24 novembre</i>	<i>2019</i>	<i>7</i>	<i>23 febbraio</i>	<i>2020</i>	<i>D</i>
<i>D</i>	<i>1 dicembre</i>	<i>2019</i>	<i>8</i>	<i>1 marzo</i>	<i>2020</i>	<i>D</i>
<i>D</i>	<i>8 dicembre</i>	<i>2019</i>	<i>9</i>	<i>15 marzo</i>	<i>2020</i>	<i>D</i>
<i>D</i>	<i>15 dicembre</i>	<i>2019</i>	<i>10</i>	<i>22 marzo</i>	<i>2020</i>	<i>D</i>
<i>D</i>	<i>22 dicembre</i>	<i>2019</i>	<i>11</i>	<i>25 marzo</i> <i>9 aprile *</i>	<i>2020</i>	<i>M</i> <i>G</i>
<i>D</i>	<i>29 dicembre</i>	<i>2019</i>	<i>12</i>	<i>29 marzo</i>	<i>2020</i>	<i>D</i>
<i>D</i>	<i>5 gennaio</i>	<i>2020</i>	<i>13</i>	<i>5 aprile</i>	<i>2020</i>	<i>D</i>

** recupero gara 11 del girone di ritorno per squadre impegnate nelle competizioni europee*

PLAY – OFF

QUARTI DI FINALE

1° turno	Lun	13 aprile	2020	
2° turno	Gio	16 aprile	2020	
3° turno	Dom	19 aprile	2020	

SEMIFINALI

1° turno	Gio	23 aprile	2020	
2° turno	Sab	25 aprile	2020	
3° turno	Mar	28 aprile	2020	
4° turno	Gio	30 aprile	2020	
5° turno	Dom	3 maggio	2020	

FINALE

1° turno	Gio	7 maggio	2020	
2° turno	Sab	9 maggio	2020	
3° turno	Mar	12 maggio	2020	
4° turno	Gio	14 maggio	2020	
5° turno	Dom	17 maggio	2020	

Se una squadra italiana si sarà qualificata per la Finale di Eurocup o Final Four di Euroleague la serie anche nelle semifinali sarà al meglio delle tre gare con medesimo accoppiamento e sequenza CASA - FUORI – CASA, il calendario verrà comunicato successivamente. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica nella Fase Regolare.

PLAY – OUT

I° FASE

<i>1° turno</i>	<i>Mer</i>	<i>15 aprile</i>	<i>2020</i>	
<i>2° turno</i>	<i>Ven</i>	<i>17 aprile</i>	<i>2020</i>	
<i>3° turno</i>	<i>Mar</i>	<i>21 aprile</i>	<i>2020</i>	
<i>4° turno</i>	<i>Gio</i>	<i>23 aprile</i>	<i>2020</i>	
<i>5° turno</i>	<i>Dom</i>	<i>26 aprile</i>	<i>2020</i>	

II° FASE

<i>1° turno</i>	<i>Ven</i>	<i>1 maggio</i>	<i>2020</i>	
<i>2° turno</i>	<i>Dom</i>	<i>3 maggio</i>	<i>2020</i>	
<i>3° turno</i>	<i>Gio</i>	<i>7 maggio</i>	<i>2020</i>	
<i>4° turno</i>	<i>Sab</i>	<i>9 maggio</i>	<i>2020</i>	
<i>5° turno</i>	<i>Mer</i>	<i>13 maggio</i>	<i>2020</i>	

COPPA ITALIA

<i>Ven</i>	<i>6 marzo</i>	<i>2020</i>
<i>Sab</i>	<i>7 marzo</i>	<i>2020</i>
<i>Dom</i>	<i>8 marzo</i>	<i>2020</i>

SUPERCOPPA

<i>Sab</i>	<i>12 ottobre</i>	<i>2019</i>
<i>Dom</i>	<i>13 ottobre</i>	<i>2019</i>

Formula di Svolgimento

Campionato A1 Femminile

Squadre ammesse a.s. 2019/2020

n. 14 squadre;

- 11 squadre aventi diritto in base ai risultati della a.s. 2018/2019;
- 3 squadre promosse dall'A2 a.s. 2018/2019;

Fase Regolare (Regular Season)

Girone all'italiana di 14 squadre con gare di A/R con la particolarità che la prima giornata stabilita in calendario sarà disputata in campo unico per tutte le squadre con partita di ritorno disputata nel campo della perdente (fatta eccezione per la squadra che disputa la gara della prima giornata sul proprio campo di gioco).

Sono ammesse ai Play Off Scudetto le prime 8 squadre classificate, dal 1° al 8° posto al termine della Fase Regolare (Regular Season).

Fase Finale

Play Off Scudetto

Sono ammesse ai Play Off Scudetto le prime 8 squadre classificate, dal 1° al 8° posto al termine della Fase Regolare (Regular Season) e si affronteranno in:

- QUARTI DI FINALE

al meglio delle tre partite con il seguente accoppiamento:

- ❖ gruppo 1
1° classificata c/ 8° classificata
- ❖ gruppo 2
2° classificata c/ 7° classificata
- ❖ gruppo 3
3° classificata c/ 6° classificata
- ❖ gruppo 4
4° classificata c/ 5° classificata

La sequenza delle gare sarà : Casa – Fuori - Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica alla fine della Fase Regolare (Regular Season)

- SEMIFINALI

al meglio delle cinque partite fra le vincenti i quarti di finale secondo il seguente accoppiamento:

- ❖ gruppo 5
vincente gruppo 1 c/ vincente gruppo 4
- ❖ gruppo 6
vincente gruppo 2 c/ vincente gruppo 3

La sequenza delle gare sarà : Casa – Casa – Fuori - Fuori – Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica alla fine della Fase Regolare (Regular Season).

Se una squadra italiana si sarà qualificata per la Finale di Eurocup o Final Four di Euroleague la serie sarà al meglio delle tre gare con medesimo accoppiamento, sequenza CASA-FUORI-CASA ed apposito calendario da emanare. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica nella Fase Regolare.

- **FINALE SCUDETTO**
al meglio delle cinque partite fra le due squadre vincenti le semifinali. La sequenza delle gare sarà : Casa – Casa – Fuori - Fuori – Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica alla fine della Fase Regolare (Regular Season).

Alla squadra che vincerà tre gare su cinque verrà assegnato il titolo di **Campione d'Italia 2019/2020**.

La squadra classificata al 9° posto : sarà automaticamente salva.

Play-Out/Retrocessione

- Al termine della Regular Season retrocederà direttamente in Serie A2 la squadra quattordicesima classificata.
- Le squadre classificate dal decimo al tredicesimo posto al termine della Fase Regolare parteciperanno ai Play-Out e si affronteranno al meglio delle cinque partite con il seguente accoppiamento:
 - ❖ gara A : 10 vs 13
 - ❖ gara B : 11 vs 12
 - ❖ gara C : perdente gara A vs perdente gara B

La sequenza delle gare sarà: Casa – Fuori - Casa – Fuori – Casa.

La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica nella Fase Regolare.

La squadra perdente gara C retrocederà anch'essa in Serie A2 a s. 2020/2021.

Ammissione alla Serie A1 a.s. 2020/2021

N. 14 squadre:

- 8 squadre che hanno preso parte ai play off dell'A1 a.s. 2019/2020;
- 2 squadra promossa direttamente dall'A2/F a.s. 2019/2020;
- 1 squadra classificata al 9° posto della Fase Regolare a.s. 2019/2020;
- 3 squadre vincenti i play out dell'A1 a.s. 2019/2020.

Retrocessione al Campionato di Serie A2 2020/2021

- 1 squadra classificata al sedicesimo posto al termine della fase di qualificazione a.s. 2019/2020
- 1 squadra perdente i play-out a.s. 2019/2020.

SERIE A2 FEMMINILE

QUALIFICAZIONE

	ANDATA		G.	RITORNO		G.
S	28 settembre	2019	1	11 gennaio	2020	S
S	5 ottobre	2019	2	18 gennaio	2020	S
S	12 ottobre	2019	3	25 gennaio	2020	S
S	19 ottobre	2019	4	1 febbraio	2020	S
S	26 ottobre	2019	5	8 febbraio	2020	S
S	2 novembre	2019	6	15 febbraio	2020	S
S	9 novembre	2019	7	22 febbraio	2020	S
S	16 novembre	2019	8	29 febbraio	2020	S
S	23 novembre	2019	9	7 marzo	2020	S
S	30 novembre	2019	10	21 marzo	2020	S
S	7 dicembre	2019	11	28 marzo	2020	S
S	14 dicembre	2019	12	4 aprile	2020	S
S	21 dicembre	2019	13	11 aprile	2020	S
S	28 dicembre	2019	14	18 aprile	2020	S
S	4 gennaio	2020	15	25 aprile	2020	S

PLAY OFF

Quarti

Sab	2 maggio	2020
Mar	5 maggio	2020
Ven	8 maggio	2020

Semifinale

Mer	13 maggio	2020
Sab	16 maggio	2020
Mar	19 maggio	2020

Finali

Dom	24 maggio	2020
Mer	27 maggio	2020
Sab	30 maggio	2020

PLAY OUT

1° Fase

Dom	3 maggio	2020
Mer	6 maggio	2020

Sab	9 maggio	2020
-----	----------	------

II° Fase

Dom	17 maggio	2020
Mer	20 maggio	2020
Sab	23 maggio	2020

• • •

COPPA ITALIA

<i>Ven</i>	<i>13 marzo</i>	<i>2020</i>
<i>Sab</i>	<i>14 marzo</i>	<i>2020</i>
<i>Dom</i>	<i>15 marzo</i>	<i>2020</i>

Formula di Svolgimento

Campionato A2 Femminile

Squadre ammesse a.s. 2019/2020

n. 30 squadre;

- 23 squadre non promosse e non retrocesse a.s. 2018/2019
- 6 squadre promosse dalla Serie B a.s. 2018/2019
- 1 squadra HIGH SCHOOL BASKET LAB

Formula di Svolgimento

Regular Season


Le squadre verranno suddivise in due gironi "NORD" e "SUD" composti da 15 squadre.

Lo svolgimento sarà in girone all'italiana con gare di andata e ritorno.

Seconda Fase

Play-Off

Le squadre classificate dal 1° al 8° posto di ciascun girone alla fine della Regular Season accederanno ai Play-Off secondo lo schema di seguito riportato:



Le squadre si affronteranno al meglio delle tre partite, la sequenza delle gare sarà : Casa – Fuori - Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica nella Fase Regolare.

Le vincenti dei Play-Off saranno promosse in Serie A1/F.

Retrocessioni

Al termine della Regular Season le squadre classificate quattordicesimo e quindicesimo posto di ciascun girone retrocederanno direttamente al campionato di Serie B a.s. 2020/2021.

Play-Out

Le quattro squadre classificate dal decimo al tredicesimo posto di ciascun girone accederanno ai play out e si affronteranno come segue:

- gara A: 10 Vs 13
- gara B: 11 Vs 12
- gara C: sq. vincente gara A vs sq.vincente gara B

Gli incontri si disputeranno al meglio delle tre gare con la seguente cadenza: la squadra che giocherà gara 1 ed eventuale gara 3 in casa sarà la migliore classifica della Regular Season.

Le squadre perdenti i Play-Out retrocederanno in Serie B a s. 2020/2021.

Ammissione alla Serie A2 a.s. 2020/2021

N. 28 squadre

- 22 squadre non promosse, non retrocesse a.s. 2019/2020;
- 2 squadre retrocesse dalla Serie A1 a.s. 2019/2020;
- 4 squadre vincenti i concentramenti promozione del campionato di Serie B a.s. 2019/2020.

Retrocessione al Campionato di Serie B a.s. 2020/2021

- N. 4 squadre classificate quattordicesimo e quindicesimo posto di ciascun girone;
- N. 2 squadra perdenti i play-out a.s. 2019/2020.

DELIBERA N. 103/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 295/2017 con la quale è stata autorizzata l'attuazione del Progetto High School BasketLab, in base al quale la Federazione riunisce un Collegiale permanente presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di una selezione di atlete futuribili, prevalentemente nate 2003, sotto la supervisione dello staff federale, con l'obiettivo di un miglioramento tecnico, atletico che mira alla formazione di giocatrici di interesse nazionale;
- riconosciuta la validità del Progetto che ha l'obiettivo di migliorare dal punto di vista psico-fisico e tecnico le atlete selezionate affinché si possa costituire un gruppo omogeneo sia a livello sportivo che comportamentale, con la possibilità di creare il vivaio per l'attività di massimo livello;
- ritenuta meritevole la richiesta del tecnico Giovanni Lucchesi di fare partecipare la squadra denominata High School BasketLab (cod. FIP 000100) al Campionato di Serie A2 femminile;
- acquisito il parere favorevole del Presidente federale, del Vice Presidente Dr. Gaetano Laguardia Responsabile del Settore Squadre Nazionali Femminili, e del Vice Presidente Mara Invernizzi responsabile del Progetto High School BasketLab;
- considerato altresì il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico e della Lega Basket Femminile;

DELIBERA

di iscrivere la squadra High School BasketLab (cod. FIP 000100) al Campionato di serie A2 Femminile per la stagione sportiva 2019/2020 girone Sud.

DELIBERA N. 104/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta del Settore Giovanile con la quale chiede in deroga alle norme del Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2019/2020, di non ammettere per alcun motivo i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili consentendo la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare;
- ravvisata la necessità di confermare tale deroga anche per l'anno sportivo 2019/2020, al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei predetti Campionati;

preso atto dei pareri favorevoli del Responsabile del Settore Giovanile maschile e del Responsabile del Settore Giovanile femminile;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che, in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2019/2020, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili.

E' consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare.

DELIBERA N. 105/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il punto 28.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili a.s. 2019/2020 in cui, tra le altre cose, si definiscono le norme organizzative per la graduatoria di ammissione al Campionato Under 18 Eccellenza a.s. 2019/2020;

vista la proposta del Responsabile Attività Giovanile Maschile con la quale chiede di integrare il punto 28.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili a.s. 2019/2020 sopra richiamate prevedendo una nomina di una Commissione ad hoc che definisca la graduatoria di tutte le Società che faranno richiesta di partecipazione al Campionato Under 18 Eccellenza a.s. 2019/2020;

ritenuto di nominare all'interno della Commissione sopra citata in qualità di componenti: il Segretario Generale FIP, il Responsabile FIP Attività Giovanile Maschile, il Rappresentante della Consulta Regionale, il Responsabile Tecnico Squadre Nazionali Giovanili Maschili, l'Allenatore Nazionale Maschile Under 18 ed in qualità di Segretario della Commissione il funzionario Responsabile del Settore Giovanile;

considerata la proposta avanzata dal Responsabile del Settore Giovanile maschile meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di integrare, con effetto immediato, il punto 28.1 Iscrizioni Under 18 Eccellenza delle Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili a.s. 2019/2020 con la nomina della Commissione, così composta:

Componenti:

- Maurizio Berteza, Segretario Generale FIP
- Marco Petrini, Responsabile FIP Attività Giovanile Maschile
- Margaret Gonnella, Presidente Consulta Regionale
- Andrea Capobianco, Responsabile Tecnico Squadre Nazionali Giovanili Maschili
- Antonio Bocchino, Allenatore Nazionale Maschile Under 18

Segretario:

- Marco Gianlorenzi. Responsabile del Settore Giovanile

DELIBERA N. 106/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti i punti 30.5.1, 30.5.2 e 30.5.3 e 35.2.20, 35.2.21 e 35.2.22 delle Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili a.s. 2019/2020 in cui si regola l'utilizzo degli atleti e delle atlete di cittadinanza straniera nei Campionati giovanili Under 18, 16 e 15 eccellenza maschili e nei Campionati Under 18 e 16 femminili;

vista la proposta del Responsabile del Settore Giovanile maschile con la quale chiede di modificare i punti sopra citati prevedendo che gli atleti di cittadinanza straniera che intendano partecipare alle eventuali fasi successive alla prima (Spareggi e Finale Nazionale) possano farlo solo se abbiano già svolto un predeterminato numero di gare del medesimo Campionato nella fase precedente;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, le Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili a.s. 2019/2020, come segue:

30.5 Utilizzo atleti stranieri nei Campionati d'Eccellenza

30.5.1 Gli atleti di cittadinanza straniera non di formazione italiana possono essere iscritti a referto nel limite massimo di due (2) secondo le specifiche norme per ogni singolo campionato di cui ai successivi commi 2 e 3. Gli atleti di cittadinanza straniera che risultino tesserati nel primo anno di attività giovanile o che hanno maturato la formazione italiana ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento non rientrano nel limite dei 2.

30.5.2 **Per il Campionato Under 18 maschile eccellenza** gli atleti di cittadinanza straniera possono partecipare alle eventuali fasi successive alla prima (Spareggi e Finale Nazionale) purché siano stati iscritti in lista elettronica in almeno 14 gare giovanili del campionato Under 18 Eccellenza. Saranno ritenute valide nel numero massimo di 4 anche le gare di un eventuale campionato Senior fermo restando l'inserimento in lista in almeno 10 gare del campionato Under 18 Eccellenza.

30.5.3

a) **Per il Campionato Under 16 maschile eccellenza** gli atleti di cittadinanza straniera possono partecipare alle fasi successive ai gironi interregionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e finali nazionali solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare del campionato Under 16 Eccellenza.

b) **per il Campionato Under 15 maschile eccellenza** gli atleti di cittadinanza straniera possono partecipare alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e finali nazionali, solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare del campionato Under 15 Eccellenza.

c) **Per il Campionato Under 18 femminile**, per la partecipazione alle fasi successive ai gironi interregionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e finali nazionali, le atlete di cittadinanza straniera devono essere state iscritte a referto in almeno 14 gare del campionato Under 18 Femminile. Saranno ritenute valide, nel numero massimo di 4, anche le gare di un eventuale campionato Senior fermo restando l'inserimento in lista in almeno 10 gare del campionato Under 18 Femminile.

d) **per il Campionato Under 16 femminile**, per la partecipazione alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e finali nazionali, le atlete di cittadinanza straniera devono essere state iscritte a referto in almeno 14 gare del campionato Under 16 Femminile.

35.2.20 Le atlete di cittadinanza straniera non di formazione italiana possono essere iscritte a referto nel limite massimo di due (2) secondo le specifiche norme per ogni singolo campionato di cui ai successivi punti. Le atlete di cittadinanza straniera che risultino tesserate nel primo anno di attività giovanile o che hanno maturato la formazione italiana ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento non rientrano nel limite dei 2.

35.2.21 **Per il Campionato Under 18 femminile**, per la partecipazione alle fasi successive ai gironi interregionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e finali nazionali, le atlete di cittadinanza straniera devono essere state iscritte a referto in almeno 14 gare del campionato Under 18 Femminile. Saranno ritenute valide, nel numero massimo di 4, anche le gare di un eventuale campionato Senior fermo restando l'inserimento in lista in almeno 10 gare del campionato Under 18 Femminile.

Per il Campionato Under 16 femminile, per la partecipazione alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e finali nazionali, le atlete di cittadinanza straniera devono essere state iscritte a referto in almeno 14 gare del campionato Under 16 Femminile.

35.2.22 Le atlete di cittadinanza straniera che risultino tesserate nel primo anno di attività giovanile o che hanno maturato la formazione italiana ai sensi dell'art. 26 del R.E. Tesseramento non rientrano nel limite dei 2 di cui al precedente punto 35.2.20.

DELIBERA N. 107/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la nota della FIBA, datata 15 maggio 2019, con cui promuove il "2019 FIBA Europe Girls' Program HER GAME, HER RULES Campaign" ed invita tutte le Federazioni Europee a presentare progetti di sviluppo della pallacanestro femminile che promuovano il messaggio FIBA;

letta la proposta avanzata a FIBA dal Settore Giovanile femminile con la quale la Federazione propone di farsi carico di produrre e distribuire 3000 completini double face (nel numero di 15 a Società) a tutte le Squadre iscritte al Campionato Under 13 femminile al fine di incentivare il reclutamento e la partecipazione ai Campionati giovanili femminili di base su tutto il territorio nazionale;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la proposta inviata a FIBA dal Settore Giovanile femminile con la quale la Federazione propone di farsi carico di produrre e distribuire 3000 completini double face (nel numero di 15 a Società) a tutte le Squadre iscritte al Campionato Under 13 femminile al fine di incentivare il reclutamento e la partecipazione ai Campionati giovanili femminili di base su tutto il territorio nazionale.

DELIBERA N. 108/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta del Consiglio Direttivo del Settore Minibasket con cui chiede di conferire l'onorificenza di "Benemerito del Minibasket" al Presidente del Comitato Regionale Sardegna Bruno Perra, al Componente del Direttivo Minibasket Roberto Abbate, all'Istruttore Regionale Roberto Mencattini;

considerato che i nominativi proposti hanno significativamente contribuito a favorire la diffusione e il miglioramento del Minibasket in Italia;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il conferimento dell'onorificenza di Benemerito del Minibasket al Presidente del Comitato Regionale Sardegna Bruno Perra, al Componente del Consiglio Direttivo Roberto Abbate e all'Istruttore Regionale Roberto Mencattini.

DELIBERA N. 109/2019

Il Consiglio federale,

visto lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta di nomina dei componenti della Commissione Regionale Minibasket Sicilia contenuta nella delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia n.5 del 17/03/2019 Sicilia allegata;

visto il Regolamento del Settore Giovanile Minibasket Scuola art. 2 Composizione Settore Minibasket, punto n. 2 Organi direttivi del Settore Minibasket e del Settore Scuola;

considerato che i nominativi proposti sono idonei a ricoprire l'incarico di cui sopra;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare Alessandra Vigilante quale Presidente e Crocifisso La Cognata e Alessandro Vicari quali Componenti della Commissione Minibasket Regionale Sicilia.

DELIBERA N. 110/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto la proposta di testo delle Norme Organizzative e Disposizioni Generali Minibasket a.s. 2019-20, avanzata dal Consiglio direttivo del Settore Minibasket;

ravvisata la necessità di procedere alla pubblicazione delle Norme Organizzative e Disposizioni Generali Minibasket a.s. 2019/2020, per permettere alle Società sportive e a tutte le componenti federali interessate di avere contezza delle modifiche e degli adeguamenti intervenuti utili per una efficace programmazione delle attività per l'anno sportivo in corso;

considerato che, le Norme Organizzative e Disposizioni Generali Minibasket a.s. 2019/2020 regolamentano l'ordinamento e l'organizzazione dei Trofei Minibasket, le competenze organizzative e disciplinari e i limiti di età degli atleti di categoria minibasket;

esaminate le proposte presentate dal Consiglio direttivo, in collaborazione con il Responsabile del Settore e del Tecnico federale;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il testo delle Norme Organizzative e Disposizioni Generali Minibasket a.s. 2019/2020, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N. 111/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

vista la delibera n. 616-C.U. n. 419 del 16-12-1997, modificata con successiva delibera n. 158 del 23/10/2005, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'assegnazione del premio "Targa d'Onore" quale riconoscimento da assegnare annualmente ai Dirigenti federali che si sono particolarmente distinti nel favorire, propagandare e curare lo sport della Pallacanestro;

viste le proposte pervenute dai Presidenti Regionali, recanti i nominativi dei Dirigenti meritevoli di ricevere la Targa d'Oro, Argento e Bronzo per gli anni 2017 e 2018;

esaminate le candidature proposte dal Consiglio Direttivo SOT al Presidente federale per gli anni 2017 e 2018;

ritenuti i nominativi proposti per gli anni 2017 e 2018 meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

- L'assegnazione, per l'anno 2017, della "Targa d'Onore" ai nominativi di seguito elencati:

ORO Giuseppe DE ANGELIS

ARGENTO Carlo Alberto VALER – Fernando MARINO

BRONZO Emidio UBOLDI – Giancarlo BERTI – Stefano BIANCHI

- L'assegnazione, per l'anno 2018, della "Targa d'Onore" ai nominativi di seguito elencati:

ORO Marcello CROSARA

ARGENTO Antonino RESCIFINA – Lucio CESCATO

BRONZO Angelo ROMANO – Paolo TUCI – Franco SABATINI

DELIBERA N. 112/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visti gli articoli 38 e 39 del Regolamento Esecutivo-Gare che disciplinano la figura del Dirigente accompagnatore e del Dirigente addetto agli Arbitri e UdC;

- viste le delibere 19/2012 Presidenza e delibera di Consiglio federale n. 356/2018, che stabiliscono che per i Campionati Nazionali il Dirigente accompagnatore e il Dirigente addetto agli Arbitri e UdC, per poter essere iscritti a referto, devono essere in possesso della tessera "Dirigente accompagnatore" rilasciata in seguito alla partecipazione obbligatoria ad un Corso, organizzato dalla FIP;
- vista la richiesta del Segretario Generale della Lega Nazionale Pallacanestro Sig. Massimo Faraoni, di riconoscere la formazione Nazionale di Dirigente accompagnatore e Dirigente addetti agli Arbitri e UdC ai Dirigenti che hanno partecipato nell'anno 2018 al Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale per Dirigenti sportivi, organizzato dall'Università Telematica degli Studi IUL, come da elenco allegato. Al fine di uniformare tale Corso con i Corsi organizzati dalla FIP la scadenza sarà il 30 giugno 2022;
- sentito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Dott. Marco Tajana;
- ritenuta la richiesta del Segretario Generale della Lega Nazionale Pallacanestro Sig. Massimo Faraoni meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di riconoscere alle persone indicate dalla Lega Nazionale Pallacanestro, come da elenco sotto riportato, che hanno partecipato nell'anno 2018 al Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale per Dirigenti sportivi, organizzato dall'Università Telematica degli Studi IUL, la formazione Nazionale per Dirigenti accompagnatori e Dirigenti addetti agli Arbitri e UdC con scadenza 30 giugno 2022:

ELENCO DIRIGENTI

1. Blois Stefano
2. Brigadeci Lorenzo
3. Broglia Giorgio
4. Capitani Paolo
5. Cappelletti Francesco
6. Carniglia Matteo
7. Chiumenti Alberto
8. Cittadini Alessandro
9. Costella Manuel
10. D'Agostino Flavio
11. De Angelis Alfonso
12. De Micheli Luca
13. Fantini Paolo
14. Fiore Domenico
15. Galati Rando Gabriele
16. Gentile Dario
17. Gozzini Giorgia
18. Infante Luca
19. Lazzarone Luca
20. Losi Jordan
21. Martini Matteo
22. Mei Nicola
23. Merloni Gianluca
24. Orlandi Gianpaolo
25. Pagano Alessandro

26. Panzini Maicol
27. Piazza Alessandro
28. Pierich Simone
29. Pivetti Federico
30. Prato Patricio
31. Prota Saverio
32. Ricci Leonardo
33. Rizzitiello Nelson
34. Rossi Emanuele
35. Salvatore Vincenzo
36. Santacroce Silvia
37. Saracino Rosario Salvatore
38. Skrzek Sandra Katarzyna
39. Staffieri Matteo
40. Torbianelli Marco
41. Tosetti Ciro
42. Tronconi Andrea

DELIBERA N. 113/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 32 dello Statuto federale a norma del quale il Consiglio federale nomina e revoca i Delegati provinciali;
- vista la propria delibera n. 263/2017, con la quale è stato nominato, per il quadriennio olimpico 2017-2020, Delegato Provinciale per la provincia di Avellino il Sig. Luigi Simeoni;
- ritenuto che la nomina del Delegato Provinciale è pertanto chiaramente connotata dal carattere fiduciario, e presuppone in capo al nominato un comportamento strettamente osservante dei principi sportivi e dei regolamenti e provvedimenti federali;
- preso atto della nota inviata dalle Società del Provinciale di Avellino al Comitato Regionale Campania in data 05 giugno 2019, avente per oggetto "mozione di sfiducia per il Delegato della Provincia di Avellino" Sig. Luigi Simeone che come riportato nella mozione di sfiducia non ha mai realmente rappresentato le Società della Provincia di Avellino;
- preso atto della delibera n. 119/2019 di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania con la quale accoglie la mozione di sfiducia pervenuta dalle Società della provincia di Avellino e contestualmente propone la nomina del sig. Eugenio Nevola quale nuovo Delegato per la provincia di Avellino;
- acquisita dal Comitato Regionale Campania la disponibilità del Sig. Eugenio Nevola a ricoprire tale incarico;
- ritenuto pertanto che da quanto sopra emerge siano venuti meno i presupposti perché il Sig. Luigi Simeoni possa fiduciarmente rappresentare le Società della Provincia di Avellino;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta del Comitato Regionale Campania di nominare un nuovo Delegato per il Provinciale di Avellino;

DELIBERA

- di revocare la nomina e il connesso incarico di Delegato Provinciale FIP per la Provincia di Avellino del Sig. Luigi Simeoni;
- di nominare il Sig. Eugenio Nevola Delegato del Provinciale di Avellino.

DELIBERA N. 114/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la delibera del Presidente federale n. 34/2019 del 28 maggio 2019 con cui viene disciplinato l'utilizzo dell'Instant Replay System nelle gare dei Play Off 2019 del Campionato di Serie A2 maschile;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n. 34/2019, assunta dal Presidente federale in data 28 maggio 2019.

DELIBERA N. 115/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 72/2019 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2019, con la quale veniva emanata la lista degli arbitri impiegati nel Campionato di Serie A per l'anno sportivo 2019/2020 in base a quanto previsto nei "Criteri di Impiego e Valutazione degli Arbitri per il Campionato di Serie A" 2018/2019;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n. 72/2019, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2019.

DELIBERA N. 116/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 73/2019 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2019, con la quale veniva emanata la lista degli arbitri impiegati nel Campionato di Serie A2 maschile e A1 femminile per l'anno sportivo 2019/2020 in base a quanto previsto nei "Criteri di Impiego e Valutazione degli Arbitri per il Campionato di Serie A" 2018/2019;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 73/2019, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2019.

DELIBERA N. 117/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 74/2019 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2019, con la quale veniva emanata la lista degli arbitri impiegati nel Campionato di Serie B maschile e A2 femminile per l'anno sportivo 2019/2020 in base a quanto previsto nei "Criteri di Impiego e Valutazione degli Arbitri per il Campionato di Serie A" 2018/2019;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 74/2019, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2019.

DELIBERA N. 118/219

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 43 assunta dal Commissario Straordinario CIA in data 27 giugno 2019, con la quale si propongono al Consiglio federale i nominativi di Colasanti Jacopo, Cumbo Aldo e Villani Willi come Arbitri Benemeriti;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

DELIBERA

di nominare Colasanti Jacopo, Cumbo Aldo e Villani Willi come Arbitri Benemeriti.

DELIBERA N. 119/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art.20 del Regolamento C.N.A. in base al quale gli atleti e le atlete, al compimento rispettivamente del trentesimo e ventottesimo anno d'età, o prima per documentata sopravvenuta inidoneità fisica all'attività agonistica, possono richiedere l'inquadramento nelle varie qualifiche C.N.A.;

- preso atto della richiesta presentata dal Sig. Michael Ray Richardson volta all'inquadramento nelle qualifiche C.N.A.;
- preso atto che il Sig. Michael Ray Richardson non possiede i requisiti minimi richiesti per essere inquadrato in alcuna qualifica C.N.A.;
- considerato altresì il curriculum sportivo di alto profilo del Sig. Richardson;
- acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo C.N.A. circa l'accoglimento della richiesta di cui sopra;

DELIBERA

di ammettere il Sig. Michael Ray Richardson a sostenere l'esame abilitativo per il riconoscimento della qualifica di "Allenatore di Base" e, se idoneo, di ammetterlo direttamente al 2° anno del corso Allenatore che sarà organizzato nell'estate 2020.

DELIBERA N. 120/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;
- vista la delibera n.93 del 13 luglio 2018, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2018/2019;
- considerata la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A., volta ad emanare le disposizioni per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2019/2020;
- ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo CNA meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le seguenti disposizioni, per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2019/2020:

PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER GLI ALLENATORI ED I PREPARATORI FISICI DI PALLACANESTRO 2019-2020

1. PREMESSA

L'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli allenatori deve svolgersi attraverso un percorso di formazione continua, alla luce della costante evoluzione delle tematiche più attuali, legate all'insegnamento della pallacanestro.

Il CNA di conseguenza prosegue nella strada intrapresa confermando il progetto di aggiornamento, pur apportando allo stesso alcune modifiche.

Va ricordato che: progettare l'aggiornamento implica chiarezza degli obiettivi da raggiungere, fiducia nella capacità propositiva e di scelta dei collaboratori di progetto, sicurezza della rispondenza dei docenti ai bisogni di miglioramento dei discenti.

Ne deriva che la serietà nell'affrontare la progettazione di un aggiornamento è un requisito imprescindibile sia per rispetto di coloro che chiedono di lasciare le riunioni arricchiti di nuove competenze e sia per la Federazione che garantisce la rispondenza di ciò che programma e alla finalità che si propone.

2. OBIETTIVI

Il **PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO (PAO)** ha come obiettivo prioritario quello di dare continuità al percorso formativo, offrendo uno stimolo per il miglioramento personale e, di conseguenza, del movimento nel suo complesso.

Pertanto la finalità è di invogliare gli allenatori a migliorare le proprie competenze attraverso una costante partecipazione alle attività di aggiornamento.

3. SISTEMA

Il sistema utilizzato è quello dei crediti formativi, che permette la comparazione ed il riconoscimento delle esperienze formative sul piano nazionale ed internazionale, al pari di altri percorsi di formazione compiuti da agenzie formative diverse.

4. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DEL CNA

Il CNA ha il compito di:

1. definire gli obiettivi del progetto (numero minimo di crediti necessari);
2. definire i criteri di attribuzione dei crediti;
3. identificare la tipologia dei diversi eventi di aggiornamento, definendone i requisiti minimi;
4. definire alcuni limiti necessari per l'assegnazione dei crediti;
5. valutare le proposte ed assegnare i crediti alle diverse attività

5. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL CNA

Gli organismi territoriali del CNA hanno il compito di:

- sviluppare autonomamente tutte quelle iniziative che siano finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo dell'aggiornamento;
- organizzare gli eventi scegliendo la località, recuperando i dimostratori e proponendo, in collaborazione con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, i relatori e l'argomento che gli stessi dovranno trattare.

In particolare, per eventi organizzati dalle strutture periferiche quali le Commissioni Provinciali e Regionali Allenatori, spetterà a queste ultime inoltrare al CNA le relative proposte, concordate con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, circa i relatori e gli argomenti delle lezioni per le quali si chiede l'attribuzione di crediti; allo stesso modo le commissioni regionali potranno provvedere ad inoltrare identiche richieste che dovessero pervenire da altri enti, che volessero organizzare eventi di aggiornamento sul proprio territorio.

Sarà cura del Responsabile Tecnico approvare o meno i relatori e gli argomenti proposti per le lezioni tecniche e, eventualmente, attribuire i crediti previsti.

6. DURATA DEL PAO

Il periodo in cui è possibile organizzare eventi di aggiornamento va dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.

Gli eventi di aggiornamento organizzati nel luglio 2020 potranno valere per il PAO 2019/2020 o, a richiesta di chi avesse già acquisito i crediti necessari, per il PAO 2020/2021.

7. NUMERO MINIMO DI CREDITI DA ACCUMULARE ANNUALMENTE

Ciascuna categoria di tesserati CNA dovrà accumulare un numero di crediti, secondo la seguente tabella:

allievo allenatore: **6**
allenatore di base: **6**
istruttore giovanile: **6**
allenatore: **6**
allenatore nazionale: **3**
preparatore fisico di base: **6**
preparatore fisico: **3**

Nel caso in cui un preparatore fisico sia anche un allenatore, il numero di crediti da accumulare dipenderà dalla qualifica di allenatore (6 se Allievo Allenatore, Allenatore di Base o Allenatore, 3 se Allenatore Nazionale).

8. SANZIONI E RECUPERO CREDITI

La mancata acquisizione dei crediti di cui al punto 7 non consentirà il rilascio della tessera gare per la stagione successiva.

I tesserati che non avessero assolto totalmente all'obbligo dell'aggiornamento potranno recuperare i crediti mancanti durante l'intera stagione sportiva; ai tesserati di cui sopra verrà rilasciata la tessera gare nel momento in cui saranno recuperati i crediti mancanti.

Il CNA si riserva comunque la possibilità di valutare quei casi eccezionali, previa presentazione da parte del richiedente di documentata motivazione, che possa consentire di acquisire la tessera gara anche senza aver accumulato tutti i crediti previsti. Il provvedimento in merito all'istanza verrà valutato richiedendo anche al Comitato Regionale FIP competente il proprio parere.

Esempio: un tesserato CNA non ha raggiunto il numero minimo di crediti necessari, per cui decide di inoltrare preventiva istanza al CNA, motivando la propria posizione. Il CNA ricevuta l'istanza provvederà a richiedere al Comitato Regionale FIP competente un parere in merito. Ricevuto il parere da parte del Comitato Regionale FIP, il CNA prenderà i provvedimenti del caso

9. CATEGORIE ESENTATE

Sono esentate dall'obbligo dell'aggiornamento le seguenti categorie:

- allenatori benemeriti d'eccellenza;
- allenatori benemeriti;
- allenatori con almeno venticinque anni di anzianità di tessera;
- allenatori che svolgono la propria attività all'estero (vedi delibera commissariale n.64 – Comunicato Ufficiale n.230 del 6 novembre 2008).
- allenatori che per motivi di lavoro (documentati) hanno risieduto all'estero per un periodo minimo di 5 mesi.
- Allenatori professionisti, con regolare contratto depositato, salvo aver fatto da relatore ad almeno una lezione.

10. EVENTI DI AGGIORNAMENTO

clinic nazionale:

- organizzato dal CNA oppure patrocinato dal CNA;
- qualifica minima dei relatori: allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze;
- durata minima della singola lezione: 60';
- numero minimo di lezioni: tre da distribuirsi in una sola giornata (due al mattino ed una al pomeriggio o viceversa);

Certificazione: la partecipazione alle attività indicate sarà certificata dal CNA.

11. ALTRE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO ACCREDITABILI

- **Partecipazione all'attività del SSN in qualità di osservatore;**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che volessero seguire i raduni del SSN potranno acquisire crediti.

Il SSN ed il CNA comunicheranno attraverso i propri siti web quali raduni saranno accreditabili ed in che misura. Gli interessati dovranno preventivamente inoltrare al CNA ed al SSN una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'evento.

- **Partecipazione in qualità di allenatore all'attività dell'ATF (Avviamento Tecnico Federale) e del PTF (Perfezionamento Tecnico Federale)**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che fanno parte dell'ATF e del PTF, in maniera continuativa, potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'impegno.

- **Partecipazione all'attività dei Centri Tecnici Federali in qualità di osservatore**

Tutti i tesserati C.N.A. convocati come osservatori ai Centri Tecnici federali, nonché tutti gli altri tesserati C.N.A., che assistano ad almeno tre giornate di allenamenti di un Centro Tecnico federale, potranno acquisire i crediti previsti dalla propria qualifica per l'anno sportivo in vigore.

La partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Formatore Nazionale C.N.A. designato al Centro Tecnico federale.

- **Partecipazione alle riunioni degli arbitri**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che parteciperanno alle riunioni pre stagionali degli arbitri potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA ed al CIA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- il gruppo arbitrale coinvolto;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'evento

- **Partecipazione ai corsi di aggiornamento della Scuola dello Sport Nazionale**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che parteciperanno ai corsi di aggiornamento della Scuola dello Sport Nazionale potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto dovrà essere certificata dall'organizzatore dell'evento, con specifica di:

- oggetto dell'evento;
- durata dell'evento;
- nominativo del relatore;
- argomenti trattati nel corso dell'evento.

- **Partecipazione in qualità di relatore ad eventi di aggiornamento**

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dall'organizzatore dell'evento su apposito modulo, su cui saranno indicati:

- oggetto dell'evento;
- durata dell'evento;
- nominativo del relatore;
- argomenti trattati nel corso dell'evento.

- **Partecipazione in qualità di docente ai corsi nazionali CNA di formazione**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che saranno designati quali docenti ai corsi nazionali CNA di formazione potranno acquisire crediti, come specificato dal successivo punto 12.

Certificazione: la partecipazione all'attività sarà certificata dal CNA.

- **Forum di discussione argomenti tecnici**

In occasione di ogni singola riunione organizzata dalla Commissione Regionale Allenatori, è possibile prevedere un successivo forum di discussione, riservato soltanto agli Allievi Allenatori ed Allenatori di Base partecipanti all'evento, che avranno dato la disponibilità, e comunque non in numero inferiore a 5 e non superiore a 10.

Sarà data, in ogni caso, priorità ai primi iscritti.

Il forum sarà coordinato da un moderatore e vi potrà essere, in funzione della disponibilità della location, la possibilità di organizzare più forum.

I moderatori, dalla cui presenza non si potrà prescindere per rendere attuabile il forum, saranno individuati dal responsabile CNA, fra i partecipanti all'evento.

Al forum partecipano coloro che al momento dell'accredito si iscrivono, fino ad un massimo di 10 persone.

A termine della riunione il responsabile CNA comunicherà i componenti i singoli forum, il moderatore ed indicherà la relativa location.

Il forum avrà la durata di 45'.

Potranno infine essere accreditate altre attività alle quali il CNA riconosca il valore di aggiornamento.

12. VALORE DEI CREDITI

Ad ogni evento di aggiornamento, pari a 3 ore di lezione, saranno assegnati n.3 crediti.

Ai Clinic di Settore Giovanile ed Internazionali organizzati dal C.N.A. potranno essere assegnati, valutato il programma delle lezioni, 6 crediti.

Ai Clinic organizzati in occasione delle Giornate Azzurre, pari a 3 ore di lezione, saranno assegnati n.3 crediti.

I Preparatori Fisici di Base avranno la possibilità di acquisire n.3 crediti PAO utilizzando le apposite lezioni in e-learning.

Ogni regione potrà organizzare un massimo di due lezioni di aggiornamento per provincia ed un massimo di quattro lezioni di aggiornamento nel capoluogo (o in luogo a scelta del Presidente della Commissione Regionale Allenatori).

Il clinic organizzato in occasione delle Giornate Azzurre non rientra nel conteggio di cui sopra.

Il C.N.A. si riserva, comunque, di valutare l'accreditamento di ulteriori eventi.

Non vi sono obblighi rispetto ai tempi intercorrenti fra una riunione e l'altra o alla distribuzione degli eventi sul territorio (possibili anche più riunioni contemporanee nella stessa regione).

Non sarà possibile organizzare riunioni di aggiornamento, della medesima tipologia (es: Clinic Internazionale Preparatori Fisici – Riunione P.A.O. solo con argomenti di Preparazione Fisica), 7 giorni prima e 7 giorni dopo la data fissata per lo svolgimento dei Clinic organizzati dal C.N.A.

Il CNA attiverà un'azione di continuo monitoraggio del territorio, volta al controllo dell'aggiornamento (per quanto attiene sia al numero di eventi sia alla varietà degli stessi), offerto da parte delle proprie strutture periferiche.

Al fine di consentire la valutazione dell'evento e la relativa assegnazione dei crediti, le proposte circa i relatori e gli argomenti da trattare dovranno pervenire al CNA con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data dell'evento (ad esempio per una riunione organizzata in data 11, la richiesta deve pervenire entro il giorno 1 dello stesso mese).

La partecipazione ai corsi di formazione nazionale estivi del CNA non dà diritto a crediti per i partecipanti. Concedono invece n.3 crediti al Capo istruttore, agli Assistenti e ai Relatori esterni.

Per i relatori degli eventi sarà sufficiente la partecipazione ad un incontro in qualità di relatore, o ad un incontro in qualità di partecipante, per assolvere al proprio aggiornamento.

Il Clinic CNA sarà organizzato a pagamento con quota da definirsi; avrà luogo presumibilmente nel mese di giugno 2020 e concederà n.6 crediti da conteggiare nel corrente progetto d'aggiornamento, per tutti quegli allenatori che non avessero ancora raggiunto i crediti necessari al momento dell'iscrizione. Mentre per quegli allenatori che al momento dell'iscrizione al Clinic avessero già raggiunto i crediti necessari, i crediti acquisiti con la partecipazione al Clinic stesso verranno conteggiati nel successivo progetto d'aggiornamento.

13. PROGRAMMA TECNICO

Il Presidente della Commissione Regionale Allenatori, in collaborazione con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, dovrà stilare il programma tecnico delle lezioni PAO in base alle esigenze del proprio territorio. Il programma tecnico dovrà essere inviato al C.N.A., per la relativa approvazione, entro il 1° settembre 2019.

E' auspicabile che il Formatore Nazionale responsabile della formazione raccolga ed invii al C.N.A., gli abstract delle lezioni PAO organizzate nella propria regione.

Gli argomenti degli eventi di aggiornamento dovranno essere proposti, al C.N.A., dal Formatore Nazionale responsabile della formazione, in base alle esigenze tecniche del proprio territorio.

Sarà opportuno, pur dando priorità agli aspetti tecnico/tattici, non tralasciare argomenti inerenti il gioco della pallacanestro ed il suo insegnamento come la Preparazione Fisica, la Metodologia e la Psicologia.

I relatori devono essere obbligatoriamente in possesso della tessera CNA, o devono essere in possesso di adeguate competenze, che dovranno essere valutate preventivamente dal Responsabile Tecnico del C.N.A.

Il C.N.A., solo dopo aver approvato la proposta dei relatori e degli argomenti da trattare nell'evento, procederà con l'assegnazione dei crediti.

14. SOSPENSIONE DAL RUOLO DI RELATORE

L'allenatore soggetto a provvedimenti disciplinari non potrà svolgere il ruolo di relatore in eventi di aggiornamento per il periodo di durata del provvedimento disciplinare; allo stesso modo l'allenatore che in occasione di eventi PAO non avrà un comportamento eticamente corretto (nei confronti della FIP e dei suoi tesserati), potrà essere inibito, dal CNA, dal tenere ulteriori lezioni per l'intera stagione.

15. FORMAZIONE ESTIVA DEL CNA

Gli allenatori che verranno ammessi ai corsi estivi di formazione organizzati dal CNA (Corso Allenatore 1° e 2° anno, Corso Allenatore Nazionale) dovranno aver acquisito il numero minimo di crediti previsti dal PAO 2019-2020 prima dell'inizio del corso stesso. La mancanza di tale requisito determina l'esclusione dal corso stesso.

16. PAGAMENTO DEGLI EVENTI DI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento deve essere in linea di principio a titolo gratuito, con la precisazione che potranno essere organizzati anche eventi a pagamento, qualora la struttura periferica del C.N.A. lo motivi e l'evento venga autorizzato dal C.N.A.

Si invitano le strutture periferiche del CNA, qualora l'evento sia organizzato a pagamento, a garantire le seguenti caratteristiche minime:

- impianto adeguato con esclusivamente posti a sedere;
- presenza di impianto di amplificazione;
- presenza di impianto di radio-microfono o similare;
- presenza, se richiesta preventivamente dal relatore, di schermo e proiettore di adeguate dimensioni;
- riproduzione dell'evento su supporto magnetico, da consegnare ai partecipanti entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento stesso;
- presenza di dimostratori, se richiesti preventivamente dal relatore;
- obbligo di compenso al relatore;

- obbligo di adeguata pubblicazione sul sito del Comitato Regionale FIP, nell'area geografica in cui l'evento si svolge;
- durata dell'evento: 3 ore;
- inoltro del supporto magnetico al CNA.

L'intero introito dell'evento organizzato a pagamento rimane a disposizione della struttura periferica del CNA che lo ha organizzato, con l'avvertenza che il ricavo, al netto delle spese sostenute, dovrà contribuire al miglioramento della struttura operativa della Commissione Territoriale CNA interessata.

17. CASISTICA PARTICOLARE

Per quei tesserati CNA che da almeno 5 anni consecutivi non abbiano fatto richiesta di tesseramento gare e che, solo ed esclusivamente durante la stagione in corso, richiedono la tessera gare senza aver raggiunto nell'aggiornamento precedente il numero minimo di crediti, la tessera gare verrà concessa solo per l'anno in corso. Tali allenatori per ottenere la tessera gare per l'anno successivo dovranno comunque aver accumulato i crediti previsti nell'anno in corso.

18. RIMBORSO

Sarà cura dei Comitati Regionali provvedere al rimborso delle spese vive sostenute dai relatori (rimborso benzina chilometrico e pedaggio autostrada), come è auspicabile venga riconosciuto da ciascun Comitato un compenso agli stessi di € 70,00 al lordo di eventuali ritenute e a seconda dell'inquadramento fiscale di ciascun percipiente.

DELIBERA N. 121/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che il C.N.A. organizzerà il 16° Corso per l'acquisizione della qualifica di Preparatore Fisico di Pallacanestro;

tenuto presente che il suddetto corso si svilupperà in tre fasi, le prime due costituite dalle lezioni tecniche e la terza dalle sessioni di esame;

vista la necessità di stabilire la quota d'iscrizione da versare da parte dei corsisti iscritti e degli eventuali uditori;

ritenute congrue le indicazioni proposte dal Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di fissare la quota di partecipazione al 16° Corso per l'acquisizione della qualifica di Preparatore Fisico di Pallacanestro in € 600,00 e di fissare la quota di 25,00 euro al giorno per gli uditori.

Le modalità e le scadenze saranno comunicate con successiva circolare.

DELIBERA N. 122/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 423/2019, assunta dal Consiglio federale n. 7 nella riunione del 10/05/2019 e avente ad oggetto il Comunicato Ufficiale n. 1595 relativo ai contributi a carico delle Società non professionistiche 2019/2020;

ritenuto necessario modificare il testo e/o le tabelle dei paragrafi 1.4.2, 5.7, 6.2 e 6.3 contenuti nel Comunicato Ufficiale sopracitato ai fini di disciplinare l'importo della prima rata per le Società che svolgono esclusivamente attività MB e rettificare i costi dei campionati giovanili;

assunto il parere favorevole del Settore Giovanile e Minibasket;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, il testo e/o le tabelle dei paragrafi 1.4.2, 5.7, 6.2 e 6.3 del Comunicato Ufficiale n. 1595 del 10 maggio 2019 relativo ai Contributi a carico delle Società non professionistiche 2019/2020 come di seguito riportato:

1.4.2 PRIMA RATA per società partecipanti a campionati regionali

L'importo della PRIMA RATA è determinato da:

- la somma di € 1.000,00 per tutte le Società con il diritto sportivo al campionato regionale di Serie C Gold o Silver;
- la somma di € 500,00 per tutte le altre Società (ad eccezione di quelle che svolgono esclusivamente attività MB) con il diritto sportivo almeno ad un campionato regionale;
- il saldo, al momento dell'emissione della rata, dei movimenti registrati nella scheda contabile Nazionale nell'anno sportivo precedente;
- gli eventuali saldi a debito risultanti dai rapporti contabili con i Comitati Regionali.

5.7 Società abilitata all'attività Minibasket

Tipologia quota	Contributo (€)
Affiliazione per ex Centri minibasket che si costituiscono come nuova Società Affiliazione per Società che svolgono attività minibasket	40,00
Mini tesseramento gare istruttori	gratuito

Tesseramento mini atleti fascia minibasket	5,50
Tesseramento mini atleti fascia under	5,50
Mini prestito	gratuito
Mini satellite	gratuito
Contributo gara	DOAR
Spostamento gara	DOAR
Auto arbitraggio	DOAR

Tabella 26 – Quote Minibasket

6.2 Campionati Regionali

Omissis

Femminili

Campionato	Minimo (€)	Massimo (€)
Serie B. reg.	40,00	55,00
Serie C/F	25,00	50,00
Promozione e 1 ^a Divisione	15,00	40,00
Under 18 (gironi interregionali)*	90,00	
Under 20 – 18 – 16	10,00	40,00
Under 14 – 13	10,00	25,00
Under 18 élite – 16 élite	15,00	30,00 40,00

Tabella 33 – Contributi gara Campionati regionali femminili.

* Comprensivo della designazione di 3 ufficiali di campo.

6.3 Spareggi e fasi interregionali dei Campionati giovanili

Per le gare organizzate dal Settore Giovanile viene applicato il seguente contributo, addebitato automaticamente nel RMC delle Società interessate:

Campionato	Maschile (€)	Femminile (€)
Under 18 *	110,00	80,00
Under 16 *	100,00	55,00
Under 15 *	100,00	55,00

Tabella 34 – Contributi per spareggi e fasi interregionali dei Campionati under.

* Il contributo comprende l'indennità per il rimborso degli Ufficiali di Campo.

DELIBERA N. 123/2019

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto l'art. 1 comma 373 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che prevede l'istituzione presso il CONI del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018;

visto il testo del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato in data 10 luglio 2018 dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n. 1596 e successivamente modificato dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n. 1630 del 26 febbraio 2019, che ha adottato i principi regolatori della materia;

vista la delibera n. 32/2019 assunta dal Presidente federale il 14 maggio 2019, con la quale è stato approvato il bando per lo svolgimento della prova speciale per l'iscrizione nel registro federale degli agenti sportivi di pallacanestro, proposto dalla Commissione federale degli Agenti Sportivi, come allegato alla suindicata delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 32/2019 assunta dal Presidente federale il 14 maggio 2019.

DELIBERA N. 124/2019

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'art. 1 comma 373 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che prevede l'istituzione presso il CONI del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018;
- visto il testo del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato in data 10 luglio 2018 dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n. 1596 e successivamente modificato dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n. 1630 del 26 febbraio 2019, che ha adottato i principi regolatori della materia; in particolare l'art. 17 comma 4 del medesimo Regolamento che delega alle Federazioni Sportive Nazionali il compito di deliberare il minimo di ore necessarie per l'aggiornamento annuale obbligatorio degli agenti sportivi;
- vista la proposta della Commissione Federale Agenti Sportivi di fissare in n. 6 ore la durata minima del corso di aggiornamento cui gli agenti sportivi sono obbligati a partecipare annualmente;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di fissare in n. 6 ore la durata minima del corso di aggiornamento cui gli agenti sportivi sono obbligati a partecipare annualmente.

DELIBERA N. 125/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto dell'istanza di cambio di denominazione, approvata dall'Ufficio Affiliazioni, della Società A.S.D. Pall. Casalnuovo (cod. FIP 046078), con la quale chiede di poter assumere la denominazione "S.S. NAPOLI BASKET";
- esaminata l'ulteriore istanza presentata il 1° luglio 2019 dalla Società S.S. NAPOLI BASKET (cod. FIP 046078), iscritta al campionato di A2 per la stagione sportiva 2019/20 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) a NAPOLI (NA);
- visto l'art.148 lett. a) del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;
- considerato che l'istanza è stata presentata entro il termine fissato dalle DOA;
- vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 148 lett. a) del Regolamento Organico;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società S.S. NAPOLI BASKET (cod. FIP 046078) da CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) a NAPOLI (NA), dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N. 126/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata il 8 luglio 2019 dalla Società S.S. DINAMO ACADEMY CAGLIARI S.S.D. A R.L. (cod. FIP 004473), iscritta al campionato di A2 per la stagione sportiva 2019/20 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da CAGLIARI a TORINO.;
- visto l'art.148 lett. a) del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;
- considerato che l'istanza è stata presentata entro il termine fissato dalle DOA;
- vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 148 lett. a) del Regolamento Organico;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società DINAMO ACADEMY CAGLIARI S.S.D. A R.L. (cod. FIP 004473) da CAGLIARI a TORINO, dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N. 127/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata il 12 luglio 2019 dalla Società A.S.D. HAPPY BASKET (cod. FIP 036821) in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;
- visto l'art. 153, comma 3, del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;
- vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti dell'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;

DELIBERA

la trasformazione da A.S.D. HAPPY BASKET a HAPPY BASKET SRL con sede in Palermo

DELIBERA N. 128/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D.S.S. SUTOR MONTEGRANARO BASKET (cod. FIP 054324) in data 12 luglio 2019, iscritta al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;
- visto l'art. 153, comma 3, del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;
- vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;

DELIBERA

la trasformazione da A.S.D.S.S. SUTOR MONTEGRANARO BASKET a S.S.SUTOR MONTEGRANARO BASKET SRL con sede in Montegranaro.

DELIBERA N. 129/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.35/2019, assunta il 3 giugno 2019, con la quale è stato deliberato l'articolo 140bis del Regolamento Organico che disciplina l'istituto dell'attribuzione del titolo sportivo dei Campionati dilettantistici e le relative tempistiche di attuazione;
- vista la delibera n.3/2019, assunta dal Presidente federale il 1° luglio 2019, con cui sono state modificate le tempistiche operative, di cui alla propria delibera n.35/2019 del 3 giugno 2019, cui le Società sono tenute ad attenersi per usufruire del nuovo istituto nell'a.s.2019/2020;
- vista inoltre la delibera n.4/2019, assunta dal Presidente federale il 5 luglio 2019, con cui sono stati precisati i termini dei contributi, di cui alla propria delibera n.35/2019 del 3 giugno 2019;

- viste le istanze per il rilascio e l'attribuzione del titolo sportivo pervenute dalle Affiliate, ai sensi dell'articolo 140bis del Regolamento Organico;
- considerato che l'articolo 140bis del Regolamento Organico sopra citato prevede che le Società che intendono rilasciare e avere l'attribuzione del titolo sportivo utile alla partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile devono osservare le norme previste per l'ammissione al Campionato di categoria e acquisire il parere favorevole della Commissione Tecnica di Controllo;
- considerato che la Società Amatori Pallacanestro Pescara SSD arl (cod. FIP 022902) intende rilasciare il titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2019/2020 a favore della Società ASD Amatori Pescara Basket (cod. FIP 003600);
- vista la propria delibera n.2 assunta nell'odierna riunione con la quale sono state stabilite le ammissioni al Campionato di A2 maschile a.s.2019/2020;
- considerato inoltre che con la sopra indicata delibera n.2/2019 la Società ASD Amatori Pallacanestro Pescara SSD arl (cod. FIP 022902) non è stata ammessa al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2019/2020;
- preso atto che la non ammissione della Società Amatori Pallacanestro Pescara SSD arl (cod. FIP 022902) al Campionato di Serie A2 maschile per l'a.s.2019/2020, stabilito con delibera n.2/2019 di cui sopra, pregiudica il buon esito dell'istanza riguardante l'attribuzione del titolo sportivo;
- considerato che la Società L.B. Legnano Knights SSD arl (cod. FIP 033298) intende rilasciare il titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2019/2020 a favore della Società S.S. NAPOLIBASKET (cod. FIP 046078) a norma dell'art. 140bis del Regolamento Organico;
- considerata la propria delibera n.2/2019, assunta nell'odierna riunione, con la quale la Società L.B. Legnano Knights SSD arl (cod. FIP 033298) è stata ammessa tra le altre al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2019/2020;
- considerato inoltre che l'art. 140bis, comma 16 lettera f, del Regolamento Organico prevede che la Società affiliata interessata all'attribuzione del titolo sportivo per partecipare al Campionato di Serie A2 maschile deve presentare la documentazione prevista nella delibera di ammissione al Campionato propedeutica al rilascio del parere favorevole della Com.Te.C.;
- visti gli articoli 116 e seguenti del Regolamento Organico riguardanti le attività di controllo sulle Società dilettantistiche partecipanti al Campionato di Serie A2 maschile;
- vista la propria delibera n.376/2019, assunta in occasione della riunione del 22 marzo 2019, con la quale sono state licenziate le Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2019/2020 che prevedono i criteri di ammissione al Campionato di Serie A2 maschile;
- vista la propria delibera n.395/2019, assunta in occasione della riunione del 10 maggio 2019, con la quale è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle Società dilettantistiche di Serie A2 maschile al Campionato 2019/2020;
- ritenute le altre richieste di attribuzione e rilascio del titolo sportivo meritevoli di accoglimento perché coerenti con le normative federali vigenti;

DELIBERA

- non dare seguito al trasferimento del titolo sportivo della Società Amatori Pallacanestro Pescara SSD arl (cod. FIP 022902) per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2019/2020 a favore della Società ASD Amatori Basket Pescara (cod. FIP 003600);
- di approvare i rilasci e le attribuzioni dei titoli sportivi delle Società come da elenco che segue;
- di approvare il trasferimento del titolo sportivo della Società L.B. Legnano Knights SSD arl (cod. FIP 033298) per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2019/2020 a favore della Società S.S. NAPOLIBASKET (cod. FIP 046078) una volta acquisito il parere favorevole da parte della Com.Te.C. ai sensi dell'articolo 140bis, comma 16 lett. f) del Regolamento Organico;
- conferire espressa delega al Presidente federale, affinché, con propria delibera provveda a confermare l'attribuzione del titolo sportivo di Serie A2 maschile a favore della Società S.S. NAPOLIBASKET (cod. FIP 046078) una volta acquisito il parere favorevole della Com.Te.C. ai sensi dell'articolo sopra citato, con conseguente ammissione nel Campionato di A2 anno sportivo 2019/2020.

SOCIETA'	CEDENTE	TITOLO				SOCIETA'	RICEVENTE	TITOLO
COD.	Denominazione	Regione	Provincia	campionato	COD.	denominazione		
033298	L.B. LEGNANO KNIGHTS S.S.D. A R.L.	LOMBARDIA	MILANO	A2	046078	S.S. NAPOLI BASKET		
035316	FIORENTINA BASKET	TOSCANA	FIRENZE	Serie B Maschile	000389	BASKET CECINA		
037391	ASD BASKET CLUB TRECATE	PIEMONTE	NOVARA	Serie B Maschile	044156	GREEN BASKET 99		
000219	U.S. TIBER BASKET A.S.D.	LAZIO	ROMA	Serie B Maschile	051594	ASD CENTRO MINIBASKET JUNIOR LUCCA		
000339	CUS TORINO ASD	PIEMONTE	TORINO	Serie C Gold	016902	A.DIL. CB TEAM BASKET		
051594	ASD CENTRO MINIBASKET JUNIOR LUCCA	TOSCANA	LUCCA	Serie C Gold	055149	S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L.		
052420	GROTTAFERRATA BASKET ASD	LAZIO	ROMA	Serie C Gold	054910	S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA A R.L.		
021839	ASD ACTION NOW ! MONOPOLI	PUGLIA	BARI	Serie C Gold	029366	A.S.D. I DELFINI		
002449	U.S. DIL. CISTELLUM BASKET	LOMBARDIA	VARESE	Serie C Gold	033298	L.B. LEGNANO KNIGHTS S.S.D. A R.L.		
003901	PALL. MONCALIERI S MAURO ssdl	PIEMONTE	TORINO	Serie C Gold	055109	CAMPUS PIEMONTE BASKETBALL SRL SSD		
005536	BASKET ROSMINI	PIEMONTE	VERBANIA	Serie C Gold	037391	ASD BASKET CLUB TRECATE		
044022	A. DIL. N. B. SORA 2000	LAZIO	ROMA	Serie C Gold	054583	Basket Roma asd		
018080	A.S.D. BASKET CLUB S BENEDETTO	MARCHE	ASCOLI	Serie C Gold	054772	A.S.D. SAMBACANESTRO		

Segue C.U. n.40 del 16 luglio 2019 – Consiglio federale n.1 - Roma, 16 luglio 2019

051276	OLD SOCKS S. MARTINO A.S.D.	LOMBARDIA	LODI	Serie C Silver	100341	ROBUR ET FIDES ASD
054583	Basket Roma asd	LAZIO	ROMA	Serie C Silver	052582	ASD ROMA TEAM UP
008448	POL. D. PALL. INVICTA BRINDISI	PUGLIA	BRINDISI	Serie C Silver	051595	A.S.D. NEW VIRTUS MESAGNE
034949	A.S.DIL. NOMEN ANGELS	LAZIO	ROMA	Serie C Silver	000418	U.S.D. VIS NOVA BASKET
023185	ASD BASKET BRUSUGLIO	LOMBARDIA	MILANO	Serie C Silver	000520	NUOVA ARGENTIA PALLAC. A.S.D.
016902	A.DIL. CB TEAM BASKET	PIEMONTE	ALESSANDRIA	Serie C Silver	000339	CUS TORINO ASD
054044	Pallacanestro Milano3 Basiglio	LOMBARDIA	MILANO	Serie C Silver	051623	A.S.D. BASKETOWN MILANO
051623	A.S.D. BASKETOWN MILANO	LOMBARDIA	MILANO	Serie D	054044	Pallacanestro Milano3 Basiglio
000520	NUOVA ARGENTIA PALLAC. A.S.D.	LOMBARDIA	MILANO	Serie D	023185	ASD BASKET BRUSUGLIO
032018	ASD OMEGA PALL. ASTI	PIEMONTE	ASTI	Serie D	012755	BASKET FOSSANO
018455	A.S.D. VIRTUS MANSUE	VENETO	TREVISO	Serie D	018491	A.S.DIL. PRIULA BASKET 88
008766	POL. DIL. PONTEVICO BASKET	LOMBARDIA	BRESCIA	Serie D	002449	U.S. DIL. CISTELLUM BASKET
000339	CUS TORINO ASDPi	PIEMONTE	TORINO	Serie D	055326	ASD GLOBO GRUGLIASCO
006219	A.S.D. JOLLY SPORT RHO	LOMBARDIA	MILANO	PM	000455	CENTRO MINI BASKET RHO A.S.D.
054101	A.S.D. Eurobasket Italy	LOMBARDIA	PAVIA	PM	052423	ASD VIRTUS BASKET CASTEGGIO
052217	BLACK PANTHERS BK CLUB	LOMBARDIA	BRESCIA	PM	038511	A.S.D. PALLacanestro ISEO
054066	PIOMBINO BASKET CLUB ASD	TOSCANA	LIVORNO	PM	008170	A.S.DIL. PALL. PIOMBINO
042049	BASKET ALME CON VILLA A.S.D.	LOMBARDIA	BERGAMO	PM	003762	A.DIL. POL. COMUNALE ALMENNESE
052822	BASKET COVO ASD	LOMBARDIA	BERGAMO	1 DIV	051321	ROMANO LOMBARDO BASKET A.S.D.
052534	A.S.D. SOC CESTISTICA SPEZZINA	LIGURIA	LA SPEZIA	B femminile	055225	ASD Bkt GIOVANI CLAUDIO PAPINI UISP SPEZIA
001125	A.S.D. F. DON FELICE COLLEONI	LOMBARDIA	BERGAMO	B femminile	010643	OR.FEMM. GIUSSANO PALL. A.DIL.
010643	OR.FEMM. GIUSSANO PALL. A.DIL.	LOMBARDIA	COMO	C femminile	001125	A.S.D. F. DON FELICE COLLEONI

Segue C.U. n.40 del 16 luglio 2019 – Consiglio federale n.1 - Roma, 16 luglio 2019

052046	A.S.D. 5 PARI	PIEMONTE	TORINO	C femminile	025765	A.S.D. BASKET NOLE
044379	ALPO BASKET A.S.D.	VENETO	VERONA	C femminile	055066	centro minibasket alpo asd

Roma, 16 luglio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci